

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<b>I Comunicazioni</b>	
	<b>Parlamento europeo</b>	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta:</i>	
87/C 82/01	n. 3086/85 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione Oggetto: Programma d'azione in materia di prevenzione del cancro . . . . .	1
87/C 82/02	n. 45/86 dell'on. Fernand Herman alla Commissione Oggetto: Rimborso di aiuti statali . . . . .	1
87/C 82/03	n. 409/86 dell'on. Alfons Boesmans alla Commissione Oggetto: ECU . . . . .	2
87/C 82/04	n. 426/86 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Riconoscimento dell'ECU da parte della Banca mondiale . . . . . Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 409/86 e n. 426/86 . . . . .	2 2
87/C 82/05	n. 431/86 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione Oggetto: Ristrutturazione di Cockerill-Sambre . . . . .	2
87/C 82/06	n. 488/86 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Importazioni nella CEE di pelli di canguri australiani . . . . .	3
87/C 82/07	n. 516/86 dell'on. Luis Perinat Elio ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Esercizio dei diritti fondamentali da parte delle popolazioni indigene del Brasile, Nicaragua e Paraguay . . . . .	4
87/C 82/08	n. 578/86 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Immigrazione dai paesi terzi . . . . .	4
87/C 82/09	n. 608/86 dell'on. Marijke van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Aiuti di stato ai centri belgi di coordinamento . . . . .	4
87/C 82/10	n. 613/86 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Limiti CMA-CMI dei principali metalli pesanti . . . . .	5
87/C 82/11	n. 708/86 dell'on. Bram van der Lek alla Commissione Oggetto: Finanziamenti concessi da istituzioni comunitarie per la costruzione di centrali nucleari . . . . .	6

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario ( <i>segue</i> )	Pagina
87/C 82/12	n. 730/86 dell'on. Leen van der Waal alla Commissione Oggetto: Speranze di vita comparate dell'uomo e della donna . . . . .	7
87/C 82/13	n. 767/86 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione Oggetto: Sclerosi multipla . . . . .	9
87/C 82/14	n. 833/86 dell'on. Richard Cottrell alla Commissione Oggetto: Minaccia per l'ambiente dovuta alle centrali alimentate a carbone e a petrolio . . . . .	9
87/C 82/15	n. 862/86 dell'on. Johanna Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Corsi per interpreti negli Stati membri della CE . . . . .	9
87/C 82/16	n. 876/86 dell'on. Gene Fitzgerald alla Commissione Oggetto: Assegnazione di fondi agli anziani . . . . .	10
87/C 82/17	n. 887/86 degli on. Heinz Vetter, Karl-Heinz Mihr, Johannes Peters, Kurt Vittinghoff e Manfred Wagner alla Commissione Oggetto: Violazione della direttiva comunitaria sul diritto societario . . . . .	10
87/C 82/18	n. 889/86 dell'on. Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Popolazione carceraria nei paesi della Comunità . . . . .	11
87/C 82/19	n. 896/86 dell'on. Thomas Raftery alla Commissione Oggetto: Status della lingua irlandese nella Comunità . . . . .	11
87/C 82/20	n. 946/86 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione Oggetto: Filtri radioattivi e loro raccolta insieme ai rifiuti domestici . . . . .	13
87/C 82/21	n. 982/86 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione Oggetto: Obbligo di notifica in caso di incidenti nelle centrali nucleari . . . . .	13
87/C 82/22	n. 998/86 dell'on. Michel Debatisse alla Commissione Oggetto: Regolamentazione francese concernente lo jogurt . . . . .	14
87/C 82/23	n. 1021/86 dell'on. Victor Arbeloa Mura al Consiglio Oggetto: Mancata ratifica della convenzione del Consiglio d'Europa contro il terrorismo . . . . .	14
87/C 82/24	n. 1038/86 dell'on. Jef Ulburghs alla Commissione Oggetto: Programma di misure positive concernenti il Sudafrica (voce 953) . . . . .	15
87/C 82/25	n. 1044/86 dell'on. Dorothee Piermont alla Commissione Oggetto: Rapporti tra le Comunità europee e la Nuova Caledonia . . . . .	15
87/C 82/26	n. 1057/86 dell'on. Colette Gadioux alla Commissione Oggetto: Estensione dell'elenco delle zone svantaggiate della Germania . . . . .	16
87/C 82/27	n. 1058/86 dell'on. Colette Gadioux al Consiglio Oggetto: Estensione dell'elenco delle zone svantaggiate della Germania . . . . .	18
87/C 82/28	n. 1084/86 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Accesso del Parlamento alla base di dati ASMODEE della Commissione . . . . .	18
87/C 82/29	n. 1103/86 dell'on. James Elles alla Commissione Oggetto: Programma di emigrazione interna di massa in Indonesia . . . . .	19
87/C 82/30	n. 1124/86 degli on. Karl von Wogau, Fernand Herman, Philipp von Bismarck, Efthimios Christodoulou, Raphaël Chanterrie, Erik Blumenfeld, Elise Boot e Egon Klepsch alla Commissione Oggetto: Pagamenti intracomunitari . . . . .	20

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario ( <i>segue</i> )	Pagina
87/C 82/31	n. 1139/86 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Prezzi dell'elettricità e del gas . . . . .	20
87/C 82/32	n. 1143/86 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Applicazione del regolamento relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie . . . . .	21
87/C 82/33	n. 1174/86 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione Oggetto: Piani di soccorso . . . . .	21
87/C 82/34	n. 1192/86 dell'on. Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Finanziamento del turismo nella circoscrizione elettorale di Durham e Blaydon . . . . .	22
87/C 82/35	n. 1197/86 dell'on. Arturo Escuder Croft alla Commissione Oggetto: Controllo degli aiuti nazionali . . . . .	23
87/C 82/36	n. 1251/86 dell'on. Ernest Mühlen alla Commissione Oggetto: Sovvenzionamento indiretto a favore dell'industria automobilistica nei paesi della Comunità . . . . .	23
87/C 82/37	n. 1258/86 dell'on. George Patterson alla Commissione Oggetto: Attuazione del libro Bianco sul mercato interno . . . . .	24
87/C 82/38	n. 1318/86 degli on. Vincenzo Bettiza, Michel Toussaint, Sergio Pininfarina, Jean-Tho- mas Nordmann, Rosario Romeo, Karel De Gucht, Pedro Pinto, Virgilio Pereira, José Silva Domingo e Christiane Scrivener alla Commissione Oggetto: Relazioni con i paesi dell'Europa centrale e orientale . . . . .	24
87/C 82/39	n. 1380/86 dell'on. Bram van der Lek alla Commissione Oggetto: Sovvenzione del Fondo sociale europeo alla provincia di Groningen . . . . .	25
87/C 82/40	n. 1399/86 dell'on. Ernest Mühlen alla Commissione Oggetto: Intervento della Commissione presso il governo francese affinché sia rinviata la messa in servizio della centrale nucleare di Cattenom . . . . .	25
87/C 82/41	n. 1412/86 dell'on. Richard Cottrell alla Commissione Oggetto: Funzionamento del sistema delle quote . . . . .	26
87/C 82/42	n. 1435/86 dell'on. Louis Eyraud alla Commissione Oggetto: Mercato delle carni bovine . . . . .	26
87/C 82/43	n. 1442/86 dell'on. Christopher Jackson alla Commissione Oggetto: Diritto di proprietà intellettuale . . . . .	27
87/C 82/44	n. 1457/86 dell'on. José Alvarez de Eulate Peñaranda alla Commissione Oggetto: Promozione delle esportazioni delle piccole e medie imprese . . . . .	27
87/C 82/45	n. 1465/86 dell'on. Christopher Jackson alla Commissione Oggetto: Indagine sui disagi sofferti dagli animali durante il trasporto . . . . .	28
87/C 82/46	n. 1497/86 dell'on. Ursula Braun-Moser alla Commissione Oggetto: Ostacoli al movimento di capitali, con particolare riguardo ai nuovi Stati membri, Spagna e Portogallo . . . . .	29
87/C 82/47	n. 1499/86 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Ecologia e sviluppo . . . . .	29
87/C 82/48	n. 1533/86 dell'on. David Morris alla Commissione Oggetto: Riconoscimento dei titoli di studio . . . . .	30
87/C 82/49	n. 1539/86 dell'on. Ernest Mühlen alla Commissione Oggetto: Regime dei contingenti di produzione per l'acciaio e limitazione delle importazioni di prodotti siderurgici in provenienza da paesi terzi . . . . .	31

*(segue)*

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
87/C 82/50	n. 1550/86 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Informazione delle industrie in materia di sovvenzioni europee .....	32
87/C 82/51	n. 1575/86 dell'on. Raymonde Dury al Consiglio Oggetto: Seduta del Consiglio d'associazione CEE/Turchia .....	32
87/C 82/52	n. 1594/86 dell'on. Ernest Glinne ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Atteggiamiento dei Dodici nei confronti della missione svolta dall'UNIFIL .....	32
87/C 82/53	n. 1595/86 dell'on. Ernest Glinne ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Atteggiamiento dei Dodici nei confronti della missione svolta dall'UNIFIL .....	33
87/C 82/54	n. 1596/86 dell'on. Ernest Glinne ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Atteggiamiento dei Dodici nei confronti della missione svolta dall'UNIFIL .....	33
87/C 82/55	n. 1597/86 dell'on. Ernest Glinne ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Atteggiamiento dei Dodici nei confronti della missione svolta dall'UNIFIL .....	33
87/C 82/56	n. 1598/86 dell'on. Ernest Glinne ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Atteggiamiento dei Dodici nei confronti della missione svolta dall'UNIFIL .....	43
87/C 82/57	n. 1599/86 dell'on. Ernest Glinne ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Atteggiamiento dei Dodici nei confronti della missione svolta dall'UNIFIL .....	34
	Risposta comune alle interrogazioni scritte nn. 1594/86, 1595/86, 1596/86, 1557/86, 1598/86 e 1599/86 .....	35
87/C 82/58	n. 1638/86 dell'on. Dario Antoniozzi alla Commissione Oggetto: PIM .....	35
87/C 82/59	n. 1639/86 dell'on. Dario Antoniozzi alla Commissione Oggetto: Procedure PIM per l'Italia .....	35
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1638/86 e n. 1639/86 .....	35
87/C 82/60	n. 1680/86 dell'on. José Barros Moura alla Commissione Oggetto: Trasporti aerei .....	35
87/C 82/61	n. 1702/86 dell'on. Sylvie Le Roux alla Commissione Oggetto: Nuovi negoziati commerciali nell'ambito del GATT .....	36
87/C 82/62	n. 1773/86 degli on. José Alvarez de Paz, José Herrero Merediz e José Bueno Vicente alla Commissione Oggetto: Protezione dei lavoratori esposti ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro	37
87/C 82/63	n. 1781/86 degli on. José Alvarez de Paz, José Herrero Merediz e José Bueno Vicente alla Commissione Oggetto: Statistiche riguardanti i lavoratori stranieri .....	37

*(segue in 3ª pagina di copertina)*

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
87/C 82/64	n. 1794/86 dell'on. Undine-Uta Bloch von Blottnitz alla Commissione Oggetto: Esportazioni francesi di energia elettrica . . . . .	37
87/C 82/65	n. 1813/86 dell'on. Kenneth Stewart alla Commissione Oggetto: La tragica morte di Gary Maher e la paralisi che ha colpito la sorella Sheree Maher a Los Christianos, Teneriffe, Spagna, la notte del 23 e 24 febbraio 1985 . . . . .	38
87/C 82/66	n. 1892/86 dell'on. Richard Cottrell al Consiglio Oggetto: Sospensione delle sovvenzioni agricole in Nuova Zelanda . . . . .	39
87/C 82/67	n. 1928/86 dell'on. Bryan Cassidy alla Commissione Oggetto: Angola . . . . .	39
87/C 82/68	n. 1931/86 dell'on. Bryan Cassidy alla Commissione Oggetto: Angola . . . . .	39
87/C 82/69	n. 1954/86 dell'on. José Barros Moura al Consiglio Oggetto: Incidenza della «politica mediterranea» sulle esportazioni di prodotti agricoli e industriali portoghesi verso la Comunità . . . . .	40
87/C 82/70	n. 2036/86 dell'on. Georgios Mavros alla Commissione Oggetto: Visita di un funzionario della Commissione in Turchia . . . . .	41
87/C 82/71	n. 2047/86 dell'on. Arturo Escuder Croft alla Commissione Oggetto: Importazioni di banane nella CEE nel 1985 . . . . .	41
87/C 82/72	n. 2053/86 dell'on. Ludivina Garcia Arias alla Commissione Oggetto: Progetti di sviluppo finanziati dalla CE in Messico . . . . .	41
87/C 82/73	n. 2054/86 dell'on. Rafael Estrella Pedrola alla Commissione Oggetto: Progetti di sviluppo finanziati dalla CE nell'America centrale . . . . .	42
87/C 82/74	n. 2091/86 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione Oggetto: Ricovero forzato in cliniche psichiatriche . . . . .	42
87/C 82/75	n. 2101/86 dell'on. Karel De Gucht alla Commissione Oggetto: Decisioni a maggioranza in seno al Consiglio . . . . .	43
87/C 82/76	n. 2126/86 dell'on. Nicole Fontaine alla Commissione Oggetto: Mancata applicazione del diritto comunitario concernente i cittadini degli Stati membri della CEE residenti in un altro Stato membro . . . . .	43
87/C 82/77	n. 2127/86 dell'on. Nicole Fontaine alla Commissione Oggetto: Mancata applicazione della giurisprudenza concernente i cittadini degli Stati membri della CEE che risiedono in un altro Stato membro . . . . .	43
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 2126/86 e 2127/86 . . . . .	44
87/C 82/78	n. 2168/86 dell'on. José Alvarez de Paz al Consiglio Oggetto: Minimo vitale per tutti i cittadini della Comunità . . . . .	44
87/C 82/79	n. 2207/86 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke al Consiglio Oggetto: Programma Brite . . . . .	44
87/C 82/80	n. 2424/86 dell'on. Johanna Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Numero di donne sindaco nella Comunità . . . . .	45
87/C 82/81	n. 2428/86 dell'on. Benedikt Harlin al Consiglio Oggetto: Ricerca nel settore militare e dell'ingegneria genetica . . . . .	45

## I

(Comunicazioni)

## PARLAMENTO EUROPEO

## INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

## INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3086/85

dell'on. Anne-Marie Lizin (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 marzo 1986)

(87/C.82/01)

*Oggetto:* Programma d'azione in materia di prevenzione del cancro

La Commissione ha presentato una proposta di risoluzione del Consiglio concernente un programma d'azione delle Comunità europee sulla prevenzione del cancro <sup>(1)</sup>.

Il programma d'azione proposto dalla Commissione tende a sviluppare le cognizioni sulle cause del cancro e sui possibili mezzi di prevenzione e di trattamento.

Poiché il tabagismo figura tra le principali cause note del cancro, un mezzo di prevenzione evidente consisterebbe nel non promuovere la coltura del tabacco.

1. È vero che nel 1984 le Comunità hanno versato 45 milioni di franchi belgi a titolo di sussidi ai coltivatori di tabacco, come pubblica l'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori?

In caso negativo, qual è il vero importo versato?

2. Qual è l'importo dei sussidi per il 1985?

3. Quali sono le previsioni di sussidi per gli anni cui si riferisce il programma d'azione per la prevenzione del cancro?

4. Non ritiene la Commissione che vi sia una contraddizione evidente fra il suo desiderio di lottare contro il cancro e gli aiuti dati ai coltivatori di tabacco?

5. Con quali strumenti intende armonizzare la politica agricola comune e le esigenze della sanità pubblica?

<sup>(1)</sup> Doc. COM(85) 628 def., GU n. C 336 del 28. 11. 1985, pag. 11.

**Risposta data dal sig. Andriessen  
in nome della Commissione**

(25 agosto 1986)

Si rammenta che esiste effettivamente un regime di premi, erogati a certe condizioni, a coloro che acquistano tabacco in foglia direttamente dai coltivatori di tabacco comunitari.

Dato che la commercializzazione del tabacco si effettua su scala mondiale, il sistema di cui sopra è stato instaurato per permettere lo smaltimento del tabacco prodotto nella Comunità e garantire in questo modo un reddito minimo ai produttori europei di tabacco.

1. e 2. Riportiamo qui di seguito le spese del FEAOG, sezione Garanzia, per i premi agli acquirenti di tabacco in foglia in Belgio:

1984: 310,2 milioni di FB,

1985: 300,6 milioni di FB.

3. Tali importi possono variare in funzione del tabacco prodotto in Belgio. Dato che la produzione di tabacco in questo paese continua a diminuire, è ovvio che si ridurranno in proporzione anche le spese corrispondenti.

4. e 5. Si rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta n. 2988/85 dell'on. Weber <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. C 306 dell'1. 12. 1986.

## INTERROGAZIONE SCRITTA N. 45/86

dell'on. Fernand Herman (PPE—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 aprile 1986)

(87/C.82/02)

*Oggetto:* Rimborso di aiuti statali

La Commissione ha deciso di esigere da taluni Stati membri, o da talune imprese, la restituzione di aiuti statali accordati in violazione delle disposizioni del trattato.

— Quante imprese — e in quanti Stati membri — formano a tutt'oggi oggetto di tale procedura?

— Qual è l'ammontare approssimativo dei rimborsi richiesti?

— Opera la Commissione una distinzione tra gli aiuti legittimi, ma ad essa non notificati e quelli notificati ma illegittimi?

**Risposta data dal sig. Sutherland  
in nome della Commissione**

(2 luglio 1986)

Dal varo della propria politica di restituzione degli aiuti di Stato, la Commissione ha chiesto la restituzione in tredici casi suddivisi tra cinque Stati membri.

Sommando gli importi di cui è stata chiesta la restituzione si ottiene un totale di circa 250 milioni di ECU. Bisogna osservare però che tale somma comprende diverse forme di aiuti, come aiuti puri e semplici, prestiti concessi a tassi d'interesse agevolati, partecipazioni di Stato, ecc. Essa va considerata piuttosto come indicativa dell'importanza dell'azione della Commissione.

La Commissione considera illegale qualsiasi forma di aiuto versato senza previa notifica o prima che la Commissione abbia preso una decisione definitiva al riguardo ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, o dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE. Questo motivo è sufficiente a giustificare la domanda di restituzione degli aiuti.

In tutti i casi citati sopra la Commissione ha ritenuto, dopo un approfondito esame, che gli aiuti in questione fossero fondamentalmente incompatibili con il mercato comune. Inoltre essi sono stati concessi illegalmente nel senso che sono stati versati senza previa notifica ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE o prima che la Commissione prendesse una decisione definitiva nel quadro della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 409/86**

dell'on. Alfons Boesmans (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 maggio 1986)

(87/C 82/03)

Oggetto: ECU

È esatto che la Banca mondiale non considera (ancora) l'ECU una moneta? È vero, inoltre, che anche gli Stati Uniti condividono questa opinione?

In caso affermativo, quali azioni ha già intrapreso la Commissione per mutare tale stato di cose e quali risultati sono stati finora raggiunti?

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 426/86**

dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 maggio 1986)

(87/C 82/04)

Oggetto: Riconoscimento dell'ECU da parte della Banca mondiale

La Banca mondiale ha recentemente respinto l'offerta vincente di una società italiana per un progetto da realizzarsi in

Ungheria con un suo finanziamento in quanto i costi della società italiana erano stati espressi in ECU. Secondo un portavoce della Banca nazionale di Ungheria tale posizione è condivisa dalla rappresentanza degli Stati Uniti in seno alla Banca mondiale.

La Commissione ne era a conoscenza?

Concorda la Commissione con l'interrogante nel ritenere che tale atteggiamento della Banca mondiale è discriminante nei confronti delle imprese europee, costituendo nel tempo un ostacolo per l'unificazione europea?

Quali passi intende compiere la Commissione per conseguire un pieno riconoscimento dell'ECU in quanto moneta internazionale?

**Risposta comune data dal sig. Delors**

**in nome della Commissione**

**alle interrogazioni scritte n. 409/86 e n. 426/86**

(25 agosto 1986)

I servizi della Banca mondiale competenti per l'esame dei progetti finanziati da tale istituzione hanno recentemente rifiutato l'offerta presentata in ECU da una società italiana ad una gara d'appalto per un progetto d'industria chimica in Ungheria.

In seguito a tale informazione, la Commissione ha immediatamente preso contatto con la Banca mondiale, sostenendo in particolare che un rifiuto dell'ECU poteva essere considerato discriminatorio nei confronti della Comunità, in quanto i residenti europei l'utilizzano in misura crescente nelle proprie operazioni con l'estero.

Il problema ha ricevuto ora una soluzione relativamente soddisfacente, perché la BIRS, pur senza riconoscere ancora l'ECU come divisa a pieno titolo, ha deciso nell'immediato di non opporsi più ad un suo impiego nelle gare d'appalto e nei pagamenti relativi ad operazioni di prestito effettuate dalla Banca.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 431/86**

dell'on. Anne-Marie Lizin (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 maggio 1986)

(87/C 82/05)

Oggetto: Ristrutturazione di Cockerill-Sambre

Qual è la valutazione che fa oggi la Commissione in merito allo stato finanziario e alla ristrutturazione di Cockerill-Sambre?

Ritiene essa che esso sia la causa della prosecuzione delle chiusure di stabilimenti e delle diminuzioni di posti di lavoro?

**Risposta data dal sig. Sutherland  
in nome della Commissione**  
(1° dicembre 1986)

L'impresa Cockerill-Sambre ha integralmente proceduto alle chiusure richieste dalla Commissione nel quadro del «Codice degli aiuti».

Va d'altro canto osservato che la maggior parte dei miglioramenti previsti dal piano di ristrutturazione per ridurre i costi di produzione, è stata attuata anche se con un certo ritardo per quanto riguarda in particolare la prevista riduzione degli oneri salariali (dovuta essenzialmente ad un certo scaglionamento nel ritmo di riduzione dei dipendenti).

Tuttavia, l'andamento negativo dei prezzi di vendita rispetto alle ipotesi accolte per l'elaborazione del piano di ristrutturazione, spiega in gran parte il fatto che i risultati finanziari 1985 siano stati più sfavorevoli di quanto inizialmente previsto dall'impresa.

Ciò dimostra che Cockerill-Sambre resta particolarmente vulnerabile a qualsiasi evoluzione negativa del mercato come la Commissione aveva previsto già dalla fine del 1984, e successivamente nel luglio 1985, sottolineando il fatto che l'impresa sarebbe potuta divenire appena economicamente valida nel 1986.

Da un punto di vista generale, sul mercato comunitario persistono ancora eccedenze di capacità e le imprese dovranno continuare ad adattare il loro apparato produttivo a tale mercato nel quadro della sua graduale liberalizzazione e in mancanza di aiuti pubblici, a parte quelli previsti dalla decisione della Commissione n. 3484/85/CECA del 27 novembre 1985. Dal 1° gennaio 1986, spetta pertanto alle sole imprese, in base alle loro previsioni di mercato, determinare le nuove riduzioni di capacità e le altre misure di compressione dei costi necessarie al risanamento o al mantenimento del loro equilibrio finanziario.

La Commissione è infine consapevole del fatto che il proseguimento della ristrutturazione e gli inevitabili nuovi licenziamenti che ne derivano, aggravano e prolungano i problemi socioeconomici delle regioni colpite. Essa continuerà a finanziare le misure sociali d'accompagnamento, da un lato nel quadro degli aiuti alla riqualificazione a favore dei lavoratori colpiti dalla ristrutturazione e, dall'altro, nel quadro dei prestiti di riconversione CECA.

Per consolidare le azioni strutturali comunitarie a favore dei bacini di ristrutturazione siderurgica, la Commissione, nel luglio 1986, ha definito un apposito programma d'azione <sup>(1)</sup> che riguarda, in particolare, i bacini più gravemente colpiti (tra i quali, quelli dei comuni di Liegi e di Charleroi dove è insediata una parte rilevante delle attività di Cockerill-Sambre).

<sup>(1)</sup> Doc. COM(86) 422.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 488/86**  
**dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR—NL)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
(5 giugno 1986)  
(87/C 82/06)

**Oggetto:** Importazioni nella CEE di pelli di canguri australiani

La stampa e i mass-media hanno descritto ampiamente l'uccisione di parecchie centinaia di migliaia di canguri, simbolo dello Stato australiano (1 800 000 capi nel solo Stato del Queensland nel 1986).

Una parte delle pelli di questi animali è esportata, secondo alcuni fonti, negli Stati membri, specie in Italia, e in modo «illegale».

La Commissione è informata di tale situazione?

Inoltre, la carne di canguro è impiegata per la preparazione di conserve di carne per cani e gatti. Qual è il quantitativo (in tonnellate) di queste carni eventualmente importato dall'industria del settore negli Stati membri?

Infine, la Commissione non potrebbe esaminare attentamente i provvedimenti da prendere — come nel caso dei cuccioli di foca canadesi — per impedire la scomparsa delle varie specie di canguro, oggi minacciate da uccisioni definite «da genocidio» dalle organizzazioni di difesa degli animali?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis**  
**in nome della Commissione**  
(2 dicembre 1986)

Alla Commissione risulta che il governo australiano sta attuando un programma per la gestione delle varie specie di canguro. In base a tale programma è fissata per ciascuno Stato interessato una quota per la caccia a fini commerciali di tali animali.

Le quote sono state fissate dalle autorità australiane sulla base di criteri scientifici e pertanto, sempre secondo le autorità australiane, non sussiste alcuna minaccia per la sopravvivenza delle specie di canguro.

Riportiamo i dati relativi alle esportazioni di carne e pelli di canguro nella Comunità negli ultimi anni <sup>(1)</sup>:

	Carne in kg	Pelli
1980/81	1 137 402	951 953
1981/82	1 197 156	1 119 940
1982/83	344 271	1 397 107
1983/84	22 921	884 757
1984/85	50 176	1 150 875

Alla Commissione non risultano importazioni illegali.

La Commissione rileva inoltre che la legislazione australiana sulla protezione delle specie selvatiche prevede misure di

salvaguardia volte ad assicurare la sopravvivenza delle specie. La Commissione è comunque sensibile alle preoccupazioni espresse dall'onorevole parlamentare e segue pertanto costantemente gli sviluppi della situazione.

(<sup>1</sup>) Fonte delle informazioni: Autorità australiane.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 516/86

dell'on. Luis Perinat Elio (ED—E)

ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della  
Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione  
politica

(5 giugno 1986)

(87/C 82/07)

**Oggetto:** Esercizio dei diritti fondamentali da parte delle popolazioni indigene del Brasile, Nicaragua e Paraguay

Nel contesto delle sue continue preoccupazioni per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali definite nella dichiarazione universale delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948, il Parlamento europeo si è pronunciato in più occasioni contro la mancata tutela da parte dei regimi politici al potere dell'esercizio dei diritti fondamentali delle popolazioni indigene del Brasile, del Nicaragua e del Paraguay.

Dopo che la nostra Assemblea si è pronunciata in merito, si sono verificati nuovi avvenimenti politici e la situazione politica ha formato un nuovo equilibrio chiaramente diverso da quello esistente all'epoca in cui il Parlamento si è pronunciato.

Potrebbe il Consiglio comunicare le informazioni di cui dispone in merito all'attuale situazione per quanto riguarda l'esercizio dei diritti fondamentali da parte delle popolazioni indigene dei tre paesi sud americani, con particolare riferimento alle possibilità che offrono i regimi politici attualmente al potere?

#### Risposta

(5 gennaio 1987)

Questo problema non è stato discusso nell'ambito della cooperazione politica europea.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 578/86

dell'on. Andrew Pearce (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 giugno 1986)

(87/C 82/08)

**Oggetto:** Immigrazione dai paesi terzi

Intende la Commissione pubblicare dati numerici dai quali risulti il numero di persone trasferitesi nel 1985 da paesi terzi in ciascuno Stato membro della Comunità europea per soggiornarvi stabilmente?

#### Risposta data dal sig. Marin in nome della Commissione

(22 settembre 1986)

Non sono disponibili informazioni uniformi per tutti gli Stati membri riguardo al numero di immigrati, in quanto i dati variano secondo le fonti da cui sono tratti. Non vi sono comunque statistiche abbastanza aggiornate da cui dedurre la situazione al 1985.

I dati più recenti in merito al numero di persone residenti in paesi terzi, trasferitesi nei rispettivi Stati membri, sono elencati nella tabella che segue. Vi sono compresi gli immigrati provenienti dalla Spagna e dal Portogallo, paesi che non facevano parte della Comunità prima del 1° gennaio 1986. Inoltre, occorre rilevare che molte persone che si sono stabilite nella Comunità in provenienza dall'estero, sono di fatto cittadini dei paesi membri che ritornano nel paese d'origine; ove possibile, si sono citati i dati relativi a tale componente.

#### Numero di persone venute a risiedere negli Stati membri da paesi esterni alla Comunità

Paese	Anno	Numero di persone
Repubblica federale di Germania	1983	263 265 (61 151 dei quali di nazionalità tedesca)
Francia	1982	89 000
Italia	1983	43 700
Paesi Bassi	1984	45 124 (19 871 dei quali di nazionalità olandese)
Belgio	1983	22 360
Lussemburgo	1983	1 829
Regno Unito	1984	164 000
Danimarca	1984	22 344 (12 603 dei quali di nazionalità danese)
Irlanda		Mancano dati
Grecia		Mancano dati

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 608/86

dell'on. Marijke van Hemeldonck (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 giugno 1986)

(87/C 82/09)

**Oggetto:** Aiuti di stato ai centri belgi di coordinamento

La Commissione ritiene che gli aiuti fiscali concessi dal Belgio ai centri di coordinamento di multinazionali (<sup>1</sup>) sono incompatibili con l'articolo 92 del trattato CEE, nonostante la modifica di tale regime previste dalla legge belga (<sup>2</sup>) (<sup>3</sup>).

Conformemente alla sua comunicazione del novembre 1983 <sup>(4)</sup>, intende la Commissione esigere da parte delle imprese il rimborso allo Stato belga degli aiuti fiscali considerati aiuti di stato illegali?

In caso affermativo, intende la Commissione esercitare un reale controllo sui rimborsi, o si accontenterà, come nel caso Fabelta-Beaulieu, della semplice dichiarazione del ministro belga competente, secondo cui si è ottemperato alle richieste di rimborso?

A quanto ammonteranno tali rimborsi tenuto conto anche degli interessi maturati?

Quale atteggiamento assumerà lo Stato belga se una delle aziende tenute al rimborso si troverà volontariamente o involontariamente, in situazione fallimentare <sup>(5)</sup>? In tal caso, sarà possibile richiedere un rimborso alla società madre del centro di coordinamento (eventualmente sita all'esterno del territorio della CEE)?

<sup>(1)</sup> Istituiti con il decreto regio n. 187 del 30 dicembre 1982.

<sup>(2)</sup> Modifica dell'articolo 47 della Legge del 27 dicembre 1984.

<sup>(3)</sup> Comunicazione della Commissione conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 — GU n. C 104 del 2. 5. 1986, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU n. C 318 del 24. 11. 1983, pag. 3.

<sup>(5)</sup> Vedi caso Boch, sentenza della Corte di giustizia delle CE, 15 gennaio 1986.

**Risposta data dal sig. Sutherland  
in nome della Commissione**

(23 settembre 1986)

Nella sua comunicazione relativa all'avvio della procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE avverso il regime di aiuti menzionato dall'onorevole parlamentare, la Commissione non ha inteso dichiarare contrario all'articolo 92 del trattato CEE il regime fiscale applicato ai centri di coordinamento in esecuzione della legislazione fiscale attualmente vigente in materia (legge del 27 dicembre 1984).

Essa ha invece considerato incompatibile con l'articolo 92 del trattato CEE la possibilità offerta da tale legge a determinati centri di coordinamento di continuare, se così desiderano, a beneficiare del regime fiscale originariamente previsto per i centri di coordinamento dal decreto reale n. 187 del 30 dicembre 1982.

In seguito all'avvio della procedura di cui sopra, il governo belga ha informato la Commissione di aver adottato le disposizioni legislative necessarie per sottoporre d'ora in poi tutti i centri di coordinamento stabiliti in Belgio al regime fiscale previsto dalla legge del 27 dicembre 1984.

Solo dopo aver esaminato la legge che prevede tale modifica della legislazione fiscale applicabile ai centri di coordinamento la Commissione potrà pronunciarsi, nella sua decisione finale su tale regime, sul problema di un'eventuale richiesta di rimborso dell'aiuto.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 613/86  
dell'on. François Roelants du Vivier (ARC—B)  
alla Commissione delle Comunità europee**

(9 giugno 1986)

(87/C 82/10)

*Oggetto:* Limiti CMA-CMI dei principali metalli pesanti

1. Non ritiene opportuno la Commissione prevedere la fissazione di concentrazioni massime di immissione per tutti i principali metalli pesanti, stabilendo in particolare di limiti CMI (concentrazione massima di immissione di un determinato metallo nella vita normale) e limiti CMA (concentrazione massima di immissione di un determinato metallo nei posti di lavoro)?

2. Ritiene giustificati la Commissione i seguenti CMI (espressi in microgrammi per m<sup>3</sup> d'aria)?

— Arsenico: 2,0

— Berillio: 0,5

— Cadmio: 40

— Cromo: 25

— Mercurio: 50

— Nickel: 15

— Piombo: 100

— Zinco: 5 000

3. Ritiene giustificati la Commissione i seguenti CMA (espressi in microgrammi per m<sup>3</sup> d'aria)?

— Arsenico: 500

— Cromo: 100

— Mercurio: 100

— Nickel: 7 000

— Piombo: 200

— Zinco: 15 000

**Risposta data dal sig. Clinton Davis  
in nome della Commissione**

(6 gennaio 1986)

1. L'onorevole parlamentare ha apparentemente confuso i valori CMI, cui si riferisce nella sua interrogazione, con le concentrazioni di determinate sostanze nell'aria, le quali non hanno nulla a che vedere con le norme di emissione vere e proprie.

La Commissione non condivide l'opinione secondo cui si deve optare o per le norme di qualità dell'aria o per i valori limite delle emissioni di cui si tratta nell'interrogazione. I valori limite delle emissioni vanno considerati in relazione a particolari tipi di industrie e alle possibilità tecniche di limitarne le emissioni. Le informazioni disponibili — presso la Commissione o altrove — non sono sufficienti per stabilire se i valori proposti siano adeguati e applicabili.

2. Per quanto riguarda i valori CMI la Commissione ha potuto constatare che le norme di qualità dell'aria proposte

sono molto meno severe dei valori guida indicati in un recente studio (ancora in fase di progetto) dell'OMS, dai quali si discostano nella misura di un coefficiente 10. La Commissione ritiene quindi inaccettabile questi valori CMI.

3. La Commissione rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta data all'interrogazione scritta n. 612/86 <sup>(1)</sup>.

Tra i metalli pesanti enumerati dall'onorevole parlamentare, l'unico che forma oggetto di una direttiva del Consiglio è il piombo <sup>(2)</sup>; questa direttiva fissa il limite di concentrazione nell'aria a 150 microgrammi per metro cubo, in media ponderata su 40 ore settimanali.

I valori CMA sono generalmente fissati in riferimento ad un metodo di rilevamento e a un metodo di analisi appositamente definiti e in funzione di tali valori. Poiché l'onorevole parlamentare non ha precisato le modalità di rilevamento e di analisi degli altri agenti citati, la Commissione non è in grado di dare una risposta esatta.

<sup>(1)</sup> GU n. C 337 del 31. 12. 1986, pag. 15.

<sup>(2)</sup> Direttiva n. 82/884/CEE del Consiglio, GU n. L 378 del 31. 12. 1978, pag. 15.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 708/86

dell'on. Bram van der Lek (ARC—NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° luglio 1986)

(87/C 82/11)

**Oggetto:** Finanziamenti concessi da istituzioni comunitarie per la costruzione di centrali nucleari

Qual è l'ammontare dei finanziamenti concessi annualmente dall'Euratom, dalla Banca europea per gli investimenti ed eventualmente da altre istituzioni comunitarie, a partire dalla data della loro fondazione, per la costruzione di impianti nucleari destinati alla produzione di elettricità (centrali nucleari, impianti di ritrattamento e simili)?

A quali interessi e a quali condizioni sono stati erogati i finanziamenti da parte di istituzioni comunitarie? In che misura differiscono per tasso di interesse e condizioni i prestiti a favore di progetti simili concessi nello stesso momento da istituzioni finanziarie commerciali?

Quali sono, ad avviso della Commissione, le ripercussioni di tali azioni delle istituzioni comunitarie sull'effettiva redditività dell'energia nucleare ai fini della produzione di elettricità in confronto ad altre tecniche?

**Risposta data dal sig. Matutes  
in nome della Commissione**

(13 novembre 1986)

I prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti e dall'Euratom per la costruzione di centrali nucleari destinate a produrre elettricità sono stati, ogni anno, i seguenti:

(milioni di ECU)

Anno	BEI	Euratom
1967	6,25	—
1968	6,25	—
1969	—	—
1970	16,00	—
1971	—	—
1972	100,56	—
1973	134,68	—
1974	123,27	—
1975	121,84	—
1976	101,61	—
1977	265,71	96,9
1978	241,10	70,2
1979	301,66	152,4
1980	432,60	181,3
1981	700,58	357,6
1982	419,41	361,8
1983	442,10	366,4
1984	719,23	186,0
1985	955,93	211,0
1986 (— fine giugno)	405,14	72,8
<b>Totale</b>	<b>5 493,93</b>	<b>2 056,4</b>

Questi prestiti sono liquidati in una o più monete ai saggi d'interesse stabiliti per ogni moneta in cui la Banca o l'Euratom effettuano le operazioni.

I saggi BEI vengono regolarmente adeguati per riflettere la situazione dei mercati dei capitali sui quali la Banca raccoglie la maggior parte dei suoi fondi. I saggi dell'Euratom, d'altra parte, corrispondono esattamente al costo del prestito relativo più tassa di agenzia della BEI.

Poiché le istituzioni comunitarie hanno un credito di prima classe, possono facilmente raccogliere capitali alle migliori condizioni. Generalmente in questi prestiti non esistono elementi che implicano un bonifico degli interessi <sup>(1)</sup>.

Le conseguenze dei prestiti BEI o Euratom sulla redditività economica dell'energia nucleare sono grosso modo le stesse che hanno sugli altri mezzi di produzione di energia. Finanziando progetti conformi agli obiettivi della politica energetica della Comunità europea, le istituzioni comunitarie prestano alle stesse condizioni sia per l'energia nucleare che per ogni altra forma di generazione di corrente, come le centrali a carbone, idroelettriche e geotermiche.

Per quanto riguarda i progetti di generazione di corrente che usano altre tecnologie, si fa osservare che la Commissione concede prestiti per la costruzione di centrali a carbone a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del trattato CECA. Anche questi prestiti sono concessi alle condizioni di mercato, e non contengono elementi di sussidio.

<sup>(1)</sup> Per quanto riguarda i prestiti BEI all'Italia, nel 1981 complessivi 89,23 milioni di ECU e nel 1983 complessivi 45 milioni di ECU, hanno dato luogo ad abbuoni di interessi del 3% concessi a norma del regolamento varato dal Consiglio il 3 agosto 1979 <sup>(2)</sup> in collegamento con il sistema monetario europeo istituito dal regolamento del 18 dicembre 1978 <sup>(3)</sup> ed entrato in vigore il 13 marzo 1979.

<sup>(2)</sup> GU n. L 200 dell'8. 8. 1979, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 2.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 730/86****dell'on. Leen van der Waal (NI—NL)****alla Commissione delle Comunità europee***(2 luglio 1986)**(87/C 82/12)**Oggetto: Speranze di vita comparate dell'uomo e della donna*

1. La Commissione può fornire dati comparativi per quanto riguarda le attuali speranze di vita degli uomini e delle donne negli Stati membri, nonché l'aliquota della popolazione attiva femminile nei singoli paesi in termini di percentuale della popolazione femminile totale (cosiddetto tasso di partecipazione delle donne)?
2. La Commissione può fornire le cifre relative alla speranza di vita delle donne negli Stati membri in relazione alla situazione familiare (famiglia con genitore unico, famiglia con coniuge, famiglie con figli, nucleo composto da una persona sola) e/o in relazione con l'esercizio di attività professionali?
3. La Commissione dispone di dati comparativi, relativi agli anni 1965, 1980, 1985, in materia di coefficienti di mortalità delle donne alle singole età negli Stati membri, con riferimento alla fascia di età tra i 25 e i 35 anni e, se possibile, rapportati:
  - a) alla situazione familiare (vedi domanda n. 2),
  - b) all'esercizio di attività professionali o al tasso di partecipazione?
4. La Commissione ha avuto conoscenza del rapporto «Health-2000» dell'OMS che si riferisce alla futura speranza

di vita degli uomini e delle donne in relazione all'emancipazione della donna?

5. Qual è la valutazione della Commissione in ordine alla pertinenza delle prospettive delineate nel rapporto «Health-2000» con riferimento alle situazione della donna negli Stati membri?

**Risposta data dal sig. Pfeiffer  
in nome della Commissione***(4 settembre 1986)*

L'allegata tabella 1 presenta le speranze di vita di uomini e donne negli Stati membri alla nascita e all'età di 40 anni, desunte dalle tabelle di vita più recenti dei singoli Stati. La tabella 2 presenta, per fascia di età, le percentuali della popolazione femminile attiva, ricavate dall'indagine per campione sulle forze di lavoro svolta dalla Comunità nel 1983. Non sono disponibili dati sulla speranza di vita in relazione alla situazione familiare o all'attività professionale.

Nella tabella 3 si sono riportati i tassi di mortalità delle donne alle singole età comprese nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni; scegliendo, fra gli anni per i quali sono disponibili i dati, quelli che più si avvicinano agli anni indicati nell'interrogazione. Non sono disponibili classificazioni incrociate per situazione familiare o professionale.

La Commissione è al corrente delle relazione dell'OMS sull'«Obiettivo 2000: salute per tutti» e ha preso nota delle intenzioni e degli obiettivi in essa formulati. La Commissione non è in grado di presentare osservazioni specifiche sulla fattibilità dei vari obiettivi contenuti nella relazione, tuttavia fa presente che, per quanto concerne l'obiettivo dei 75 anni circa la speranza di vita alla nascita, esso è già stato raggiunto, per le donne, in tutti gli Stati membri.

Tabella 1

**Speranza di vita alla nascita e a 40 anni nei vari periodi considerati**

Paese	Periodo di riferimento	Età (anni)	Uomini	Donne	Eccedenza donne (anni)
Repubblica federale di Germania	1982-84	0	70,84	77,47	6,63
		40	33,46	39,21	5,75
Francia	1983	0	70,7	78,8	8,1
		40	33,7	40,6	7,3
Italia	1980	0	70,60	77,41	6,81
		40	33,43	39,35	5,92
Paesi Bassi	1983-84	0	73,0	79,5	6,5
		40	35,0	41,0	6,0
Belgio	1979-82	0	70,04	76,79	6,75
		40	32,98	38,82	5,84
Lussemburgo	1980-82	0	70,0	76,7	6,7
		40	32,4	38,4	6,0
Regno Unito	1982-84	0	71,6	77,6	6,0
		40	33,8	39,1	5,3
Irlanda	1980-82	0	70,1	75,6	5,5
		40	32,6	37,3	4,7

Paese	Periodo di riferimento	Età (anni)	Uomini	Donne	Eccedenza donne (anni)
Danimarca	1983-84	0	71,5	77,5	6,0
		40	33,9	39,1	5,2
Grecia	1980	0	72,15	76,35	4,2
		40	35,58	38,95	3,37
Spagna	1980-81	0	72,55	78,59	6,04
		40	35,51	40,56	5,05
Portogallo	1981	0	68,86	76,55	7,69
		40	33,58	39,56	5,98

Tabella 2

## Tassi di attività femminile per fascia di età

Fascia di età	D	F	I	NL	B	L	UK	IRL	DK	GR	EUR 10
14-19	31,3	21,3	25,3	21,8	14,5	33,4	40,7	30,5	37,5	29,6	28,9
20-24	69,6	71,0	58,5	71,0	66,3	71,1	68,9	76,8	82,1	49,7	67,1
25-29	62,6	72,2	58,8	53,7	74,9	58,7	56,5	55,4	87,9	47,5	62,4
30-34	57,8	69,8	54,2	43,1	66,8	50,5	56,1	35,5	88,4	45,8	58,7
35-39	59,0	68,3	47,5	45,0	58,5	40,8	64,4	30,6	87,6	45,0	58,5
40-44	57,7	66,7	42,6	43,8	49,0	38,0	70,2	31,5	86,9	45,1	57,0
45-49	54,7	63,2	38,2	38,5	39,6	30,8	70,8	31,3	79,4	42,3	53,9
50-54	47,5	56,2	30,9	27,8	29,9	20,9	63,9	27,9	68,6	37,2	46,7
55-59	39,6	40,3	19,9	18,4	16,5	18,4	49,9	22,7	54,6	30,1	35,3
60-64	12,4	17,3	9,2	8,2	6,1	10,1	20,3	17,5	28,9	20,1	14,6
65-69	4,6	3,4	3,8	1,8	1,8	—	7,0	7,4	10,1	12,7	5,0
70 +	2,0	1,5	1,4	0,6	0,7	—	1,8	2,8	—	5,3	1,7
Totale	40,1	45,1	32,3	33,3	35,6	32,1	44,8	33,4	57,3	33,1	39,9

Fonte: Indagine per campione sulle forze di lavoro, Comunità, 1983.

Tabella 3

## Tassi di mortalità alle singole età — donne 25-34 anni

(Mortalità per 1000 donne di 25-34 anni)

Paese	1960	1980	1984
Repubblica federale di Germania	1,008	0,715	0,760
Francia	1,078	0,701	0,653
Italia	0,967	0,550	—
Paesi Bassi	0,633	0,495	0,346
Belgio	0,882	0,764	0,644
Lussemburgo	0,992	1,004	0,748
Regno Unito	0,760	0,628	0,488
Irlanda	1,116	0,531	0,580
Danimarca	0,750	0,616	1,126
Grecia	—	0,534	0,509
Spagna	1,145	0,577	—
Portogallo	1,304	0,834	—

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 767/86****di Sir James Scott-Hopkins (ED—GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(2 luglio 1986)**(87/C 82/13)**Oggetto:* Sclerosi multipla

Può la Commissione far sapere quali ricerche sono in corso sulle cause della sclerosi multipla e sugli effetti che essa ha sulla vita sociale ed economica di chi ne è colpito? Quali proposte intende essa fare per offrire alle vittime della sclerosi multipla migliori possibilità sul piano sociale e nei campi dell'istruzione e dell'occupazione?

**Risposta data dal sig. Marin  
in nome della Commissione**

*(25 agosto 1986)*

La Commissione prevede di includere il coordinamento della ricerca nazionale nel campo della etiologia e della patogenesi della sclerosi multipla, nonché lo sviluppo dei migliori metodi di diagnosi e di nuove forme di cura, nel quarto programma di ricerca medica attualmente in preparazione.

Per ulteriori informazioni concernenti l'attività della Commissione in merito ai problemi della sclerosi multipla, si rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 1852/85 dell'onorevole Newman <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. C 137 del 4. 6. 1986.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 833/86****dell'on. Richard Cottrell (ED—GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(10 luglio 1986)**(87/C 82/14)**Oggetto:* Minaccia per l'ambiente dovuta alle centrali alimentate a carbone e a petrolio

Una commissione di esperti ha informato il senato degli Stati Uniti che l'inquinamento da idrocarburi dell'atmosfera ha raggiunto ora un livello tale che la vita umana è minacciata di estinzione entro 500-1 000 anni. Gli scienziati temono che l'inquinamento dell'atmosfera, incoraggiando il cosiddetto «effetto serra» provocherà la fusione delle calotte polari, inondazioni, siccità, l'incremento di un certo tipo di cancro e la distruzione della fascia di ozono. Uno studio compiuto da tali esperti individua un «buco» nella fascia di ozono situato al di sopra dell'Antartico — ipotizzando una perdita del 30-50% circa — che essi attribuiscono all'emissione di anidride carbonica dovuta alla combustione di combustibili fossili (carbone, petrolio) e alla degenerazione causata dai

clorofluorocarburi. La Commissione ha controllato le informazioni fornite al Senato degli USA dalla National Aeronautics and Space Administration? In caso negativo, come mai, considerando le passate iniziative della Commissione sul tema dei clorofluorocarburi? Intende la Commissione ora proporre la graduale eliminazione delle centrali alimentate a carbone e a petrolio, scaglionata in un periodo di dieci anni e, al tempo stesso, elaborare un programma urgente di azione comunitaria?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis  
in nome della Commissione**

*(8 dicembre 1986)*

La Commissione non ha una conoscenza diretta dello studio particolare, cui fa riferimento l'onorevole parlamentare. Tuttavia desidero ricordare all'onorevole parlamentare che attualmente svolge un programma pluriennale di ricerche, concernente tutti gli aspetti della climatologia, ivi compresa l'influenza del biossido di carbonio. Nell'ambito di questo programma vengono organizzate consultazioni con i maggiori esperti internazionali, al fine di tener conto dei più recenti progressi e delle ultime teorie. A questo proposito la Commissione ritiene opportuno ricordare all'onorevole parlamentare il simposio da essa organizzato in collaborazione con i maggiori esperti internazionali, dal 3 al 5 novembre 1986, sul tema «CO<sub>2</sub> e altri gas ad effetto serra: l'influenza sul clima e altre conseguenze».

Durante questo simposio è stato completamente riesaminato il problema dei cambiamenti climatici, che si possono prevedere come conseguenza dell'accumulo di CO<sub>2</sub> nell'atmosfera a causa dell'uso di combustibili fossili.

I partecipanti hanno discusso le misure applicabili per evitare nella misura del possibile le conseguenze dannose di questi cambiamenti. Tra queste misure si possono citare il rimboschimento, migliori risorse idriche, migliori tecniche agricole, protezione e bonifica dei suoli, nonché risparmio energetico ed eventuale impiego di energie rinnovabili. È stato giudicato opportuno valutare anche l'impatto ecologico e sociale del tipo di strategia adottata.

La Commissione non ritiene realistico od opportuno eliminare nella Comunità le centrali termoelettriche, che utilizzano carbone o petrolio, e pertanto non intende elaborare il programma d'azione suggerito dall'onorevole parlamentare.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 862/86****dell'on. Johanna Maij-Weggen (PPE—NL)****alla Commissione delle Comunità europee***(10 luglio 1986)**(87/C 82/15)**Oggetto:* Corsi per interpreti negli Stati membri della CE

La Commissione può precisare:

1. il numero dei corsi ufficiali per interpreti esistenti in ogni Stato membro;

2. se è a conoscenza del limite del 2% relativo al numero degli studenti stranieri ammessi a frequentare la scuola interpreti di Bruxelles;
3. se simili misure restrittive riguardanti gli studenti stranieri vengono applicate anche in altri Stati membri;
4. se simili restrizioni siano conformi allo spirito e alla lettera del trattato di Roma;
5. se intende chiedere alle autorità belghe di abolire tale limite?

**Risposta data dal sig. Marin  
in nome della Commissione**

(2 settembre 1986)

A quanto risulta alla Commissione, istituti d'interpretariato (per interpreti di conferenze) di livello universitario esistono negli Stati membri nel numero sotto indicato:

- Belgio: 9 istituti
- Danimarca: 2 istituti
- Germania: 3 istituti
- Francia: 3 istituti
- Italia: 1 istituto
- Regno Unito: 4 istituti.

A parte il Belgio, la Commissione non dispone di informazioni in merito alle condizioni d'ammissione a questi istituti nei vari Stati membri. Per quanto riguarda la situazione in Belgio, la Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 356/86 dell'onorevole Visser <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. C 299 del 24. 11. 1986, pag. 60.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 876/86  
dell'on. Gene Fitzgerald (RDE—IRL)  
alla Commissione delle Comunità europee**

(14 luglio 1986)

(87/C 82/16)

*Oggetto:* Assegnazione di fondi agli anziani

Può la Commissione fornire dati relativi alle persone che finora hanno ricevuto gli aiuti CEE previsti dalla voce di bilancio «Azioni a favore delle persone anziane, ivi compresa la preparazione al pensionamento» (articolo 6443)?

**Risposta data dal sig. Marin  
in nome della Commissione**

(25 agosto 1986)

La linea di bilancio 6443 (anziani) esiste fin dal 1984 ed è stata usata a favore delle seguenti azioni:

1984: 60 000 ECU

1. Eurolink Age (Mitcham) — Seminario a Colonia «L'alloggio e l'ambiente degli anziani» (15 000 ECU)
2. Eurolink Age (Mitcham) — Seminario a Dublino «Formazione per la terza età» (15 000 ECU)
3. Eurag (Amsterdam) — Congresso a Roma «La nostra vita nel nostro tempo» (5 000 ECU)
4. Eurolink Age (Mitcham) — Studio «Concessioni per gli anziani nella CEE» (16 890 ECU)
5. Kuratorium Deutsche Altershilfe — Studio «Risorse familiari delle persone anziane nelle Repubblica federale di Germania» (8 020 ECU).

1985: 60 000 ECU

1. Eurolink Age (Mitcham) — Seminario a Lussemburgo «Situazione delle donne anziane» — Contributo alla conferenza di Nairobi delle Nazioni Unite (15 000 ECU)
2. Institut européen universitaire d'action sociale (Marcinelle) — Congresso «Tempo libero e cultura della Terza Età» (1 484 ECU)
3. Scottish Education Community Council — Creazione di una rete d'informazioni gestita dagli anziani e per gli anziani (8 500 ECU)
4. Eurolink Age (Mitcham) — Seminario a Strasburgo «Le nuove tecnologie e gli anziani» (15 154 ECU)
5. Centre of family (Atene) — Traduzione e pubblicazione di un libro sull'integrazione degli anziani e dei giovanissimi (5 000 ECU)
6. AMASDALP (Communality of Marseille) — Operazione di rinnovo di un centro per gli anziani da parte di giovani disoccupati e di prepensionati (5 000 ECU)
7. Eurolink Age (Mitcham) — Traduzione di un bollettino sulle persone anziane in Europa (9 918 ECU)

1986:

Al momento attuale (10 luglio 1986) le difficoltà di bilancio precludono qualsiasi impegno.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 887/86**

**degli on. Heinz Vetter, Karl-Heinrich Mihr, Johannes Peters,  
Kurt Vittinghoff e Manfred Wagner (S—D)  
alla Commissione delle Comunità europee**

(14 luglio 1986)

(87/C 82/17)

*Oggetto:* Violazione della direttiva comunitaria sul diritto societario

1. Ritiene la Commissione che l'esenzione della società di capitali & Co. (Srl & Co., Spa & Co.) dall'obbligo della pubblicità per le società di capitali — secondo quanto ha stabilito il legislatore tedesco con legge di conversione entrata in vigore il 19 dicembre 1985 (Gazzetta ufficiale tedesca I, pag. 2 355 e segg) — violi la quarta direttiva comunitaria sul diritto societario?

2. Non ritiene la Commissione che costituisca una violazione della settima direttiva comunitaria sul diritto societario il fatto che, secondo quanto stabilito dal legislatore tedesco con legge entrata in vigore il 19 dicembre 1985 (Gazzetta ufficiale tedesca I, pag. 2 355 e segg.),

— per i gruppi di società al cui vertice vi è un commerciante individuale o una società commerciale di persone, i bilanci consolidati del gruppo da rendere pubblici non siano elaborati secondo le disposizioni della settima direttiva (in particolare per quel che riguarda le regole di valutazione, e le disposizioni sugli schemi dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite, come pure per quel che riguarda l'appendice),

— e che tali gruppi, al cui vertice non vi è una società di capitali, siano soggetti, senza alcuna modifica, allo stesso obbligo di pubblicità che vigeva nel precedente diritto nazionale, anche se solo a partire da dimensioni sostanzialmente superiori a quelle previste dalla settima direttiva?

3. Non ritiene la Commissione che l'attribuzione estensiva alle imprese di uno Stato membro di facoltà di opzione in materia di iscrizione in bilancio, valutazione, informazione e pubblicità contrasti con le finalità della quarta e della settima direttiva comunitaria sul diritto societario, sebbene queste direttive concedano agli Stati membri queste facoltà di opzione?

— Non ravvisa la Commissione il pericolo che quegli Stati membri che hanno adottato disposizioni severe, particolarmente conformi alle finalità della direttiva, siano indotti dall'attribuzione estensiva di facoltà di opzione in altri Stati membri ad attenuare in futuro le loro disposizioni già emanate e, conseguentemente, ad abbassare il livello di informazione richiesto?

**Risposta data da Lord Cockfield  
in nome della Commissione**

(13 novembre 1986)

1. In data 5 maggio 1986, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva <sup>(1)</sup> relativa al campo d'applicazione della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio sui conti annuali delle società per azioni <sup>(2)</sup> e a quello della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio sui conti consolidati <sup>(3)</sup>. Tale proposta è volta ad estendere l'applicazione delle direttive citate a certe forme di società di persone, in cui tutti i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali. Se infatti uno Stato membro potesse esimersi dall'applicare tali norme comunitarie alle suddette società, a parere della Commissione ciò sarebbe contrario allo spirito e agli obiettivi delle direttive di cui sopra.

2. Sono attualmente all'esame della Commissione le disposizioni della legge tedesca del 19 dicembre 1985, relativa ai conti dei gruppi di società. Secondo la settima direttiva, gli Stati membri sono liberi di esonerare dall'obbligo di redigere conti consolidati le società madri che non siano società di capitali. Tuttavia, se uno Stato membro impone un

tale obbligo ad un singolo imprenditore o ad una società di persone, qualora una o più filiali siano società di capitali, i conti consolidati devono essere egualmente redatti, sottoposti a revisione e pubblicati conformemente alle disposizioni della settima direttiva.

3. A parere della Commissione, il mero fatto di avvalersi delle facoltà previste dalla quarta e settima direttiva a favore degli Stati membri non è contrario agli obiettivi delle norme comunitarie in questione. Uno Stato membro che abbia adottato disposizioni più rigorose dei requisiti minimi delle suddette direttive è libero di mantenere in vigore tale regime.

<sup>(1)</sup> GU n. C 144 dell'11. 6. 1986, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU n. L 143 del 18. 7. 1983, pag. 1.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 889/86**

dell'on. Mary Banotti (PPE—IRL)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 luglio 1986)

(87/C 82/18)

*Oggetto:* Popolazione carceraria nei paesi della Comunità

Potrebbe la Commissione fornire, per migliaia di abitanti, le cifre relative alla popolazione carceraria nei seguenti paesi comunitari: Germania, Francia, Lussemburgo, Danimarca, Italia, Belgio e Paesi Bassi?

**Risposta data dal sig. Pfeiffer  
in nome della Commissione**

(28 agosto 1986)

Il quesito sollevato dall'onorevole parlamentare non è di competenza della Commissione.

La Commissione non dispone dei dati richiesti e, sull'argomento in questione, non ha pubblicato informazioni statistiche nazionali. Date le disparità esistenti nella definizione di «popolazione carceraria», è oltremodo arduo effettuare confronti tra i dati di questo settore.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 896/86**

dell'on. Thomas Raftery (PPE—IRL)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 luglio 1986)

(87/C 82/19)

*Oggetto:* Status della lingua irlandese nella Comunità

1. Vuol la Commissione indicare qual è lo statuto della lingua irlandese in base alla legislazione comunitaria e il posto da esso occupato all'interno delle varie istituzioni della CE?

2. Quali pubblicazioni e documenti della Comunità sono disponibili in lingua irlandese?

3. La versione irlandese dei trattati fanno fede alla stessa stregua delle altre versioni linguistiche ufficiali?

**Risposta data dal sig. Delors  
in nome della Commissione**

(14 novembre 1986)

A norma dell'articolo 160 dell'atto relativo alle condizioni di adesione dei tre nuovi Stati membri che hanno aderito nel 1973, i testi dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, redatti in lingua danese, inglese e irlandese, «fanno fede alle stesse condizioni dei testi originari dei suddetti trattati». Si ricorderà che l'unico testo ufficiale del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è quello in lingua francese.

Una versione in lingua irlandese facente fede esiste per i seguenti testi:

- I trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica,
- la convenzione relativa a talune istituzioni comuni alle Comunità europee, del 1957,
- il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee e la decisione relativa all'installazione provvisoria di talune istituzioni e di taluni servizi delle Comunità, ambedue documenti del 1965,
- la decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità,
- il trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,
- Risoluzioni e dichiarazioni iscritte nel verbale della seduta del Consiglio del 22 aprile 1970,
- il trattato, del 10 luglio 1975, che modifica talune disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti,
- il trattato, del 22 luglio 1975, che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,
- l'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976,
- la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 5 aprile 1977 relativa all'installazione provvisoria della Corte dei conti,
- gli Atti relativi all'adesione alle Comunità europee della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito.

Esiste anche una versione ufficiale in lingua irlandese del regolamento interno della Corte di giustizia e l'irlandese è del resto una delle lingue ufficiali della Corte (articolo 29 del regolamento interno).

La *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e la raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia non vengono di norma pubblicate in lingua irlandese.

L'irlandese può essere utilizzato come lingua di lavoro nelle sessioni parlamentari e nelle audizioni della Corte di giustizia se è stato dato preavviso in modo da poter provvedere all'interpretazione.

Le pubblicazioni e i documenti comunitari disponibili in irlandese sono di due tipi:

- Numeri della Gazzetta ufficiale: vengono saltuariamente pubblicati in irlandese o perché contengono aggiunte o modifiche ai testi dei trattati già esistenti in irlandese o perché sono d'interesse generale per tutti i cittadini (ad esempio la dichiarazione congiunta delle istituzioni sui diritti dell'uomo). Si trasmette un elenco di queste edizioni direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento.
- Documentazione destinata al pubblico sulle istituzioni e sulle politiche comunitarie: opuscoli, film, manifesti, autoadesivi sono stati prodotti di quando in quando, soprattutto dalla Commissione ma anche dal Parlamento e dalla Corte di giustizia. L'ufficio stampa e informazione della Commissione a Dublino pubblica un notiziario mensile, «Eorascail», che ha una vasta diffusione ed è ben accolto dai lettori, come risulta da inchieste svolte. Per facilitare il lavoro di traduttori, funzionari e giornalisti è stato allestito un vocabolario fraseologico della terminologia comunitaria in lingua irlandese, costantemente aggiornato.

La Commissione può aggiungere che il suo ufficio stampa e informazione di Dublino sostiene anche le attività giovanili. Ogni anno esso offre un premio alle gare giovanili panirlandesi «Slogadh» e partecipa inoltre al festival musicale panceltico (in lingua irlandese-celtica) che si tiene annualmente nella contea di Kerry.

L'ufficio di Dublino tratta questioni in irlandese, sia per scritto che oralmente, e dispone anche di funzionari per interviste radiotelevisive in irlandese. Esso mantiene stretti contatti con il Bord na Gaeilge, il Gael Linn, l'ufficio comunitario per le lingue meno usate, con sede a Dublino, e organizzazioni analoghe.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 946/86**

dell'on. Willy Kuijpers (ARC—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 luglio 1986)

(87/C 82/20)

**Oggetto:** Filtri radioattivi e loro raccolta insieme ai rifiuti domestici

La radioattività atmosferica si è, dopo Cernobil, depositata nei dispositivi di filtraggio dell'aria presenti negli edifici. Analisi condotte in un laboratorio universitario hanno infatti rivelato la presenza in tali filtri di cesio e iodio.

Secondo il ministro dell'ambiente tali filtri possono essere raccolti dalla nettezza urbana con i normali rifiuti domestici.

Può la Commissione riferire se e in qual misura tale provvedimento — tra l'altro in contrasto con la legge belga del 22 febbraio 1963 — sia compatibile con le direttive CEE e quali misure essa adotterà al riguardo?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis  
in nome della Commissione**

(17 novembre 1986)

Le concentrazioni di sostanze radioattive nei filtri per l'aria nella Comunità dopo l'incidente di Cernobil saranno state molto diverse a seconda dei livelli registrati nell'atmosfera e delle condizioni di funzionamento dei sistemi di filtri.

Il fatto che tale attività possa essere misurata non implica che i livelli in questione costituiscano necessariamente un rischio per il quale gli Stati membri siano tenuti ad imporre precise restrizioni, per quanto riguarda il trattamento e lo smaltimento dei filtri, conformemente alle norme fondamentali comunitarie relative alla protezione sanitaria <sup>(1)</sup>.

Benché alcuni Stati membri, tenuto conto di specifiche situazioni locali, abbiano consigliato delle precauzioni a breve termine, dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta evidente che tali precauzioni non sono state necessarie in tutta la Comunità. Informazioni specifiche sul caso sollevato dall'onorevole parlamentare non sono pervenute alla Commissione e gli Stati membri non sono del resto tenuti a fornire informazioni del genere. La Commissione ritiene comunque molto probabile che la contaminazione dei filtri in questione possa richiedere misure speciali di smaltimento per conformarsi alle norme fondamentali relative alla protezione sanitaria.

<sup>(1)</sup> GU n. L 246 del 17. 9. 1980, GU n. L 265 del 5. 10. 1984.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 982/86**

dell'on. Willy Kuijpers (ARC—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 luglio 1986)

(87/C 82/21)

**Oggetto:** Obbligo di notifica in caso di incidenti nelle centrali nucleari

L'incidente avvenuto nella centrale nucleare di Cernobil e l'atteggiamento delle autorità sovietiche hanno dimostrato chiaramente la necessità dell'introduzione di un sistema di obbligo di notifica in caso di incidenti nelle centrali nucleari.

Dalla risposta all'interrogazione scritta n. 107/85 risulta che nella CEE sono in funzione 110 centrali nucleari (dati del 1985). Alcune di tali centrali si trovano spesso al confine con un altro Stato, per cui in caso di incidente l'altro Stato si trova spesso a dividerne le conseguenze.

Può far sapere la Commissione:

- Per quali centrali nucleari esiste un piano di emergenza in caso di incidente?
- Per quali centrali nucleari situate in zone transfrontaliere (Doel, Tihange, Chooz, ecc.) esistono piani di emergenza transfrontalieri?
- Per quali centrali nucleari esiste un obbligo di notifica (alle autorità nazionali, agli Stati confinanti) in caso di incidente?
- Si tratta nella fattispecie di convenzioni bilaterali o trilaterali, di accordi informali ovvero di norme europee?
- Esiste una direttiva europea che impone l'obbligo di notifica in caso di incidente?

<sup>(1)</sup> GU n. C 228 del 9. 9. 1985, pag. 36.

**Risposta data dal sig. Narjes  
in nome della Commissione**

(15 gennaio 1987)

1. Ai sensi delle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 45, della direttiva 80/836/Euratom che fissa le «norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti» <sup>(1)</sup>, gli Stati membri hanno l'obbligo di predisporre le misure ed i mezzi d'intervento necessari per la salvaguardia della salute pubblica nel caso si verificassero incidenti; tali misure possono essere prese congiuntamente con altri Stati membri.

2. Per tutte le centrali nucleari sono quindi previsti dei piani di emergenza, ma i piani particolareggiati e le disposizioni relative agli impianti frontaliere esulano dalla responsabilità del singolo Stato membro.

3. Nei piani d'emergenza è prevista la segnalazione tempestiva degli incidenti alle autorità competenti dello Stato membro interessato. Inoltre, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 45 della direttiva che fissa le norme fondamentali «qualsiasi incidente, quando le circostanze lo esigono, deve essere notificato senza indugio agli Stati membri limitrofi e alla Commissione».

4. In un certo numero di casi le modalità di trasmissione delle informazioni tra gli Stati membri sono regolate da accordi bilaterali. Una sintesi di tali accordi, è stata recentemente pubblicata in una relazione della Commissione di cui si invierà copia all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento europeo.

5. La direttiva che fissa le norme fondamentali è attualmente la sola direttiva in vigore che regola la trasmissione delle informazioni in caso di incidenti nucleari.

Inoltre, ai sensi degli articoli 35 e 36 del trattato Euratom, ciascuno Stato membro è tenuto a fornire gli impianti necessari per effettuare il controllo permanente del grado di radioattività e tenere al corrente la Commissione dei risultati di tali controlli. Benché tali disposizioni non fossero specificatamente previste per i casi di emergenza, la Commissione vi si è richiamata in occasione dell'incidente di Cernobil per raccogliere le informazioni relative ai livelli di contaminazione degli Stati membri. La Commissione suggerisce all'onorevole parlamentare di consultare al proposito la risposta data alle interrogazioni scritte n. 581/86 dell'on. Ciccionesse (2) e n. 742/86 dell'on. Dury (3).

6. L'esperienza ha però dimostrato l'insufficienza dei meccanismi esistenti per far fronte alle conseguenze di un reale incidente nucleare. Nella comunicazione quadro della Commissione al Consiglio sulle conseguenze dell'incidente di Cernobil (4), la Commissione si è pertanto impegnata a sottoporre al Consiglio una proposta di regolamento comunitario, ed una proposta per la creazione di un sistema obbligatorio di notifica degli incidenti comunitari.

Un «progetto di proposta di decisione al Consiglio concernente un sistema intracomunitario per lo scambio rapido di informazioni qualora siano rilevati livelli di radioattività insolitamente elevati o in caso di incidenti nucleari» (5) è stato già trasmesso al Consiglio ed al Parlamento nell'ambito di una comunicazione sull'applicazione del capitolo 3 «protezione sanitaria» del trattato Euratom.

(1) GU n. L 246 del 17. 9. 1980.

(2) GU n. C 337 del 31. 12. 1986.

(3) GU n. C 60 del 9. 3. 1987, pag. 13.

(4) Doc. COM(86) 327 def.

(5) Allegato al Doc. COM(86) 434 def.

Anche l'Italia, che possiede la medesima regolamentazione, peraltro corrispondente alla definizione del Codex Alimentarius, dovrà in tal caso modificare le sue norme?

Per l'Italia si tratterebbe allora di un ritorno ad uno stadio meno progredito, suscettibile di pregiudicare lo sviluppo della sua economia lattiera.

L'esperienza ha già in effetti dimostrato che solo la denominazione permette al consumatore di distinguere il prodotto contenente fermenti vivi dal prodotto sterilizzato contenente fermenti morti.

Prima di modificare la nostra regolamentazione, conformemente a quella del Codex Alimentarius, la confusione del consumatore ha comportato una certa delusione e di conseguenza al calo dei consumi.

**Risposta data dal sig. Andriessen  
in nome della Commissione**

(18 novembre 1986)

La Commissione ha effettivamente avviato una procedura d'infrazione nei confronti della Francia in seguito al reclamo introdotto dai fabbricanti olandesi di latte pastorizzato a base di iogurt, succhi di frutta e latte fermentato. Le autorità francesi avevano infatti vietato loro di vendere i propri prodotti in Francia muovendo obiezioni contro l'etichettatura degli imballaggi di tali prodotti, in particolare contro l'uso di un nome depositato comprendente la prima sillaba della parola iogurt. Questo prodotto è di fatto simile a una bevanda latteata francese già commercializzata in Francia con un nome depositato contenente la prima sillaba della parola «yaourt».

La Commissione non ha ancora emesso un parere motivato in merito e sta cercando di trovare con le autorità francesi una soluzione che permetta di conciliare i legittimi interessi della protezione del consumatore con le esigenze della regolamentazione che disciplina la libera circolazione delle merci nella Comunità.

La Commissione conosce la definizione del Codex alimentarius e le normative di altri Stati membri in questo campo e ne terrà debito conto in sede di adozione di nuove decisioni sulle condizioni per l'uso della designazione iogurt.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 998/86**

dell'on. Michel Debatisse (PPE—F)  
alla Commissione delle Comunità europee

(23 luglio 1986)

(87/C 82/22)

*Oggetto:* Regolamentazione francese concernente lo iogurt

È vero che la Commissione intende indirizzare alla Francia un «parere motivato» contro la regolamentazione dello iogurt vigente nel paese?

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1021/86**

dell'on. Victor Arbeloa Mura (S—E)  
al Consiglio delle Comunità europee

(23 luglio 1986)

(87/C 82/23)

*Oggetto:* Mancata ratifica della convenzione del Consiglio d'Europa contro il terrorismo

Quali paesi della Comunità europea non hanno ancora ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa contro il

terrorismo e quali sono le ragioni addotte per tale mancata ratifica?

**Risposta**

(5 gennaio 1987)

La convenzione del Consiglio d'Europa contro il terrorismo (1977) è stata firmata dai dodici Stati membri della Comunità. Non è ancora stata ratificata dalla Francia, dalla Grecia e dall'Irlanda. La Francia e la Grecia hanno manifestato nella riunione ministeriale del Consiglio d'Europa del 4 e 5 novembre l'intenzione di legiferare prossimamente per procedere a detta ratifica. Anche l'Irlanda ha manifestato la propria intenzione di ratificare la Convenzione nel prossimo futuro. Le decisioni relative alla ratifica spettano agli Stati membri in questione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1038/86**

dell'on. Jef Ulburghs (NI—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(31 luglio 1986)

(87/C 82/24)

**Oggetto:** Programma di misure positive concernenti il Sudafrica (voce 953)

La Commissione è pregata di rispondere ai seguenti quesiti:

1. Come reagisce al fatto che molti dei suoi interlocutori destinatari delle misure positive concernenti il Sudafrica, di cui alla voce 953 del progetto preliminare di bilancio, sono stati incarcerati dal momento in cui è stato proclamato lo stato di emergenza?
2. Intende valutare anche la possibilità di finanziare dei progetti in Namibia sempre nel quadro della voce 953?
3. È a conoscenza del rischio che il Comitato di esperti, incaricato di approvare i progetti, possa provocare gravi ritardi nell'assegnazione dei fondi, in quanto detto Comitato si riunisce soltanto all'inizio di luglio e, successivamente, all'inizio di settembre?
4. Visto il deterioramento della situazione in Sudafrica e la dichiarazione del vertice europeo dell'Aia, non ritiene opportuno aumentare in misura considerevole gli stanziamenti di cui alla voce 953?

**Risposta data dal sig. Natali  
in nome della Commissione**

(13 novembre 1986)

1. L'aiuto della Comunità nel quadro del programma speciale per le vittime dell'apartheid (articolo di bilancio 953) viene concesso attraverso quattro enti sudafricani, quali il Concilio ecclesiastico sudafricano (SACC), la Conferenza episcopale cattolica sudafricana (SACBC), i sindacati e la «Kagiso Trust», un'organizzazione non confessionale. Que-

sti enti cooperano, a loro volta, con ONG europee, che realizzano i progetti presentati loro. Pertanto, si può asserire che, data l'entità e il vasto raggio di azione delle organizzazioni partecipi di questo meccanismo, la detenzione di singoli individui non incide in modo eccessivo. La Commissione deplora comunque questo stato di cose, come emerge nella dichiarazione rilasciata ultimamente riguardo alla detenzione e alla tortura di Padre Swangalis Mkatshwa, segretario della SACBC.

2. Si spera che un numero limitato di progetti possa essere finanziato in Namibia grazie al Concilio ecclesiastico della Namibia. Va rilevato, comunque, che alla Commissione non sono tuttora pervenute richieste in tal senso.

3. La consultazione degli esperti degli Stati membri non ritarda minimamente l'approvazione dei progetti da parte della Commissione. Il ruolo degli Stati membri è consultivo e l'esperienza ha dimostrato sinora quanto flessibile e adeguato sia questo metodo di consultazione, in cui le riunioni non si tengono ad uno scadenario fisso, bensì in funzione dei progetti da prendere in considerazione.

In quest'ambito, in data 22 luglio, la Commissione ha selezionato una prima gamma di progetti per un totale di 4,7 Mio di ECU. Una seconda serie è in fase d'esame.

4. Resta inteso che la voce di bilancio 953 verrà aumentata del 50% sino a raggiungere 15 milioni di Ecu nel 1987.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1044/86**

dell'on. Dorothee Piermont (ARC—D)

alla Commissione delle Comunità europee

(31 luglio 1986)

(87/C 82/25)

**Oggetto:** Rapporti tra le Comunità europee e la Nuova Caledonia

L'agenzia «Europe» informa nel n. 4329 del 31 maggio 1986 che il gruppo socialista intende invitare a Strasburgo nel mese di settembre 1986 i tre presidenti kanaki delle regioni Nord, Centro e Isole della Nuova Caledonia, dove il partito FLNKS ha ottenuto la maggioranza alle elezioni tenutesi nel settembre 1985. In considerazione del suddetto articolo e del fatto che il 4 maggio 1986 l'Alto commissario francese in Nuova Caledonia mi aveva opposto il divieto di ingresso nel paese (allorché proprio su invito dei suddetti tre presidenti arrivavo all'aeroporto di Numea in occasione di un viaggio di informazione attraverso le regioni Nord, Centro e Isole), pongo alla Commissione i seguenti quesiti:

1. Alla luce della dichiarazione dei deputati onn. Glinne e Sutra, secondo cui il piano-Fabius e le elezioni di settembre avrebbero «portato al territorio pace e tranquillità», come valuta la Commissione la motivazione addotta a giustificare il divieto del mio ingresso nel paese, ovvero che la mia presenza avrebbe arrecato disturbo all'ordine pubblico?

2. Una dimostrazione di circa 30-50 persone, che pare abbia avuto luogo dinanzi all'ingresso dell'aeroporto, costituisce un «disturbo dell'ordine pubblico»?
3. Come intende reagire la Commissione al fatto che, mentre a un membro del Parlamento europeo invitato dai presidenti delle tre regioni favorevoli all'indipendenza è stato opposto il divieto di ingresso nel paese, gli stessi presidenti dovrebbero essere ricevuti a Strasburgo da un gruppo politico del Parlamento con il rispetto loro dovuto?
4. Quali iniziative intende adottare in particolare la Commissione affinché non si ripetano simili azioni di disprezzo nei confronti dei rappresentanti eletti dal popolo Kanaki, impedendo l'ingresso nel paese agli ospiti da loro invitati?
5. Come intende agire la Commissione affinché la Comunità europea rispetti l'impegno assunto per un territorio d'oltremare ad essa associata per il tramite della Francia, ovvero di condurre tale territorio all'indipendenza?
6. Da quale documento del FLNKS o da quale discorso di uno dei suoi dirigenti si evince che «l'indipendenza-associazione costituisce la base del FLNKS», come affermato nel succitato articolo dell'Agenzia «Europe» (forse sulla base di una dichiarazione degli onn. Glinne e Sutra)?
7. In occasione dell'incontro previsto per il mese di settembre i colloqui dovrebbero vertere tra l'altro sugli aiuti finanziari da concedere alle tre suddette regioni kanaki nel quadro della politica regionale. Alla luce di tale comunicazione, come valuta la Commissione la risposta data alle mie interrogazioni n. 2831/85 e n. 2838/85, ovvero che la Nuova Caledonia in qualità di territorio d'oltremare non (può) riceve(re) alcun aiuto dal Fondo regionale?

**Risposta data dal sig. Natali  
in nome della Commissione**

(17 novembre 1986)

1 e 2. Secondo la normativa in vigore, il mantenimento dell'ordine e della sicurezza civile rientra nelle mansioni dell'Alto Commissario della Repubblica in Nuova Caledonia.

Egli può pertanto impedire qualsiasi manifestazione tale da turbare l'ordine pubblico.

È evidente che l'atteggiamento dell'autorità competente per il territorio, secondo la quale la manifestazione all'aeroporto di Noumea poteva turbare l'ordine pubblico, va rapportato al contesto locale e non può essere giudicato dalla Commissione.

3 e 4. Quest'ultima, quindi, non può intervenire né presso uno stato membro né presso il Parlamento, ma può soltanto deplorare che la situazione attuale della Nuova Caledonia sia stata vista come un ostacolo alla visita dell'onorevole parlamentare.

5. La legge n. 86/844 del 17 luglio 1986 prevedeva che, entro 12 mesi dalla sua promulgazione, le popolazioni

interessate della Nuova Caledonia e relative dipendenze sarebbero state consultate in merito all'indipendenza del territorio oppure al suo mantenimento nell'ambito della Repubblica francese, con uno statuto basato sull'autonomia e sulla regionalizzazione i cui elementi fondamentali sarebbero stati comunicati loro in via preliminare.

Non rientra nelle competenze della Commissione intervenire nel processo di consultazione riguardo allo statuto di un PTOM.

6. Dato che l'agenzia «Europe» non è un organo della Commissione, quest'ultima non è responsabile delle idee da essa formulate, né è tenuta a controllarne le fonti.

7. Le risposte date alle interrogazioni scritte nn. 2831/85 e 2838/85 <sup>(1)</sup> sono esatte, in quanto il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) non si applica ai PTOM. La Nuova Caledonia potrà invece usufruire, come gli altri PTOM, degli stanziamenti del Fondo europeo di sviluppo (FES), in applicazione della decisione n. 86/283/CEE del Consiglio, del 1° luglio 1986 <sup>(2)</sup>, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla CEE.

<sup>(1)</sup> GU n. C 214 del 25. 8. 1986.

<sup>(2)</sup> GU n. L 175 dell'1. 7. 1986.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1057/86**

**dell'on. Colette Gadioux (S—F)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

(31 luglio 1986)

(87/C 82/26)

**Oggetto:** Estensione dell'elenco delle zone svantaggiate della Germania

Come giustifica la Commissione l'estensione dell'elenco delle zone agricole svantaggiate in Germania, dal 33% al 51% della superficie agricola utile?

La conseguente autorizzazione per il governo federale tedesco ad applicare il regolamento 797/85 <sup>(1)</sup> del Consiglio (12 marzo 1985) relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie non comporterà un aumento delle disparità regionali a livello europeo?

Il ricorso all'estensione arbitraria di tale elenco per consentire a nuove regioni tedesche di beneficiare di tale indennità compensativa a causa di svantaggi «naturali permanenti» non rappresenta un modo di aggirare il divieto generale espresso all'articolo 92 del trattato CEE?

In un contesto caratterizzato da restrizioni di bilancio e in considerazione dei gravi problemi che si presenteranno nei prossimi mesi ai fondi strutturali, e in particolare al FESR, che cosa intende fare la Commissione per impedire che le

regioni figuranti effettivamente tra le zone più svantaggiate secondo l'indice sintetico subiscano restrizioni ingiustificate? In che modo può, in particolare, garantire alla Spagna e al Portogallo che la Comunità sarà presto in grado di avviare una politica di miglioramento delle strutture a loro favore?

(1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Andriessen  
in nome della Commissione**

(19 novembre 1986)

L'estensione delle zone agricole svantaggiate nella Repubblica federale di Germania riflette la situazione oggettiva delle regioni in causa. Le zone agricole svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (1) nella Repubblica federale di Germania, riportate nel recente elenco comunitario stabilito dalla direttiva 86/465/CEE del Consiglio del 14 luglio 1986 (2), sono caratterizzate da svantaggi naturali permanenti, in particolare la presenza di terre poco produttive, e da redditi notevolmente inferiori alla media a causa della scarsa produttività dell'ambiente naturale. In modo approssimativo si può affermare che l'estensione dell'elenco delle zone agricole svantaggiate concerne nella Germania meridionale soprattutto i comuni situati ai confini o ai piedi di regioni montane e nella Germania settentrionale soprattutto i comuni situati su suoli sabbiosi di tipo podsolico. In entrambi i casi questi terreni sono poco idonei alle colture intensive e il loro scarso potenziale non può praticamente essere migliorato.

Tenuto conto di questa situazione provata con parametri statistici, la Commissione non può qualificare come arbitraria l'estensione delle zone agricole svantaggiate in Germania.

L'estensione delle zone agricole svantaggiate è un presupposto indispensabile per la concessione dell'indennità compensativa prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (3). Il regime dell'indennità mira a compensare gli svantaggi naturali permanenti. Orbene, gli imprenditori agricoli tedeschi ricavano redditi nettamente inferiori ai redditi medi comunitari.

I risultati contabili rilevati dalla rete d'informazione contabile agricola (RICA) illustrano il divario, a svantaggio dell'agricoltura tedesca, dei redditi agricoli negli Stati membri. Questa situazione di basso reddito agricolo viene avvertita in modo ancor più acuto in quanto si verifica in uno Stato membro che registra, in media nazionale, un livello di reddito pro capite molto elevato in seguito al peso economico dei settori extragricoli. Secondo le indagini condotte dalle autorità tedesche, nel 1984-1985 i redditi agricoli per persona attiva accusavano rispetto al reddito comparabile (non agricolo) un ritardo del 30% per le aziende a grandi colture, del 48% per le aziende foraggere e del 48% per le aziende miste (4). Di fronte a questo notevole squilibrio intersettoriale constatato nella Repubblica federale di Germania, l'estensione delle zone agricole svantaggiate costi-

tuisce, con il conseguente regime d'indennità compensativa, un mezzo adeguato per ridurre il divario di reddito esistente tra l'agricoltura e gli altri settori relativamente alle aziende situate nelle zone svantaggiate.

Pur cercando di attenuare le disparità regionali a livello europeo, la Comunità e gli Stati membri non possono rimanere inoperosi di fronte all'aggravamento di squilibri settoriali all'interno di uno Stato membro o di una regione. La Comunità ha adottato spesso, in settori politici molto diversi, misure intese a facilitare l'adeguamento dei settori in declino. La Commissione ritiene che l'indennità compensativa corrisposta nelle zone agricole svantaggiate sia molto efficace sul piano socioeconomico. Essa pone inoltre in risalto il carattere quasi neutro dello strumento dell'indennità compensativa, che non si prefigge d'incrementare la produzione come invece avviene con la politica di aumento dei prezzi garantiti o con la politica di incoraggiamento degli investimenti.

D'altra parte, le modalità previste per la concessione dell'indennità compensativa in Germania (limite di prosperità, regime decrescente, ecc.) garantiscono la concentrazione dei mezzi finanziari sulle aziende che ne hanno maggiormente bisogno.

La concessione dell'indennità compensativa agli agricoltori delle zone agricole svantaggiate in Germania mobilita soltanto modeste risorse finanziarie della Comunità. L'incidenza finanziaria sulla dotazione quinquennale 1986-1990 è stimata a 35,4 milioni di ECU. L'estensione delle zone agricole svantaggiate e il regime d'indennità compensativa in Germania non provocheranno in alcun caso una riduzione dei mezzi finanziari dei fondi strutturali previsti per le regioni comunitarie più svantaggiate secondo l'indice sintetico.

Per quanto riguarda in particolare la Spagna e il Portogallo, il 14 luglio 1986 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, due direttive relative all'elenco delle zone agricole svantaggiate (5), tra le quali viene classificato il 62% della SAU dell'Italia e il 76% della SAU del Portogallo. Tra le superfici agricole delle zone svantaggiate, l'80% in Spagna e l'intera estensione di tali superfici in Portogallo possono beneficiare di un rimborso più favorevole per l'indennità compensativa, ossia del 50% invece del tasso normale del 25%.

Inoltre, il 20 dicembre 1985 il Consiglio ha adottato per il Portogallo il regolamento (CEE) n. 3828/85 che istituisce un programma specifico di sviluppo dell'agricoltura in Portogallo (6), della durata di dieci anni e per un importo complessivo a carico del FEAOG di 700 milioni di ECU. Questo programma comprende un vasto complesso di misure destinate a migliorare le strutture del Portogallo.

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 273 del 24. 9. 1986.

(3) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

(4) Fonte: Agrarbericht 1986 der Bundesregierung.

(5) Spagna: Direttiva 86/466/CEE, GU n. L 273 del 24. 9. 1986.  
Portogallo: Direttiva 86/467/CEE, GU n. L 273 del 24. 9. 1986.

(6) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 5.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1058/86****dell'on. Colette Gadioux (S—F)****al Consiglio delle Comunità europee***(31 luglio 1986)**(87/C 82/27)*

*Oggetto:* Estensione dell'elenco delle zone svantaggiate della Germania

Come giustifica il Consiglio l'estensione dell'elenco delle zone agricole svantaggiate nella Germania, dal 33 % al 51 % della superficie agricola utile?

La conseguente autorizzazione per il governo federale tedesco ad applicare il regolamento (CEE) n. 797/85 <sup>(1)</sup> del Consiglio (12 marzo 1985) relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie non comporterà un aumento delle disparità regionali a livello europeo?

Il ricorso all'estensione arbitraria di tale elenco per consentire a nuove regioni tedesche di beneficiare di tale indennità compensativa a cause di svantaggi «naturali permanenti» non rappresenta un modo di aggirare il divieto generale espresso all'articolo 92 del trattato CEE?

In un contesto caratterizzato da restrizioni di bilancio e in considerazione dei gravi problemi che si presenteranno nei prossimi mesi ai fondi strutturali, e in particolare al FESR, che cosa intende fare il Consiglio per impedire che le regioni figuranti effettivamente tra le zone più svantaggiate secondo l'indice sintetico subiscano restrizioni ingiustificate? In che modo può, in particolare, garantire alla Spagna e al Portogallo che la Comunità sarà presto in grado di avviare una politica di miglioramento delle strutture a loro favore?

<sup>(1)</sup> GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

**Risposta***(10 febbraio 1987)*

1. Dal 1975 in poi il Consiglio ha più volte modificato gli elenchi delle zone svantaggiate in base a proposte della Commissione, la quale aveva previamente verificato la fondatezza, sotto il profilo tecnico ed economico, delle domande degli Stati membri tenendo conto, da un lato, della necessità di adattare tali elenchi in funzione dell'evoluzione socioeconomica delle regioni interessate e, dall'altro, delle modifiche apportate al regolamento di base, di cui il nuovo paragrafo 5 dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE, introdotto nel quadro del regolamento (CEE) n. 797/85, è un esempio.

2. Su proposta della Commissione, il 14 luglio 1986 il Consiglio ha adottato un nuovo elenco delle zone agricole svantaggiate della Repubblica federale di Germania seguendo nuovi criteri che hanno determinato un aumento di oltre

due milioni di ettari delle zone classificate come «zone svantaggiate» nel territorio tedesco.

3. Nell'ambito delle attuali risorse di bilancio la ripartizione degli stanziamenti disponibili tra i vari fondi strutturali è fissata in base alla procedura di bilancio e in tale contesto viene presa in considerazione la necessità di migliorare le strutture della Spagna e del Portogallo; inoltre, alla vigilia dell'allargamento, nel dicembre 1985, con regolamento (CEE) n. 3769/85 il Consiglio ha proceduto ad un adeguamento del quadro finanziario quinquennale relativo agli importi complessivi dei contributi finanziari imputabili al FEAOG, sezione orientamento, per il periodo 1985/89, aumentando tale quadro da 5 250 milioni di ECU a 6 350 milioni di ECU.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1084/86****dell'on. Hemmo Muntingh (S—NL)****alla Commissione delle Comunità europee***(2 settembre 1986)**(87/C 82/28)*

*Oggetto:* Accesso del Parlamento alla base di dati ASMODOEE della Commissione

Secondo la risposta fornita dalla Commissione il 16 giugno 1986 all'interrogazione n. 20/86 <sup>(1)</sup>, le altre istituzioni avrebbero accesso, a partire dal 23 maggio 1986, al settore 7 del sistema CELEX, in via sperimentale e in maniera ancora incompleta, a causa di una revisione in corso, per determinare gli elementi non confidenziali.

Ho subito pregato un operatore del segretariato generale di fare una prova per conoscere le disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva del Consiglio del 24 giugno 1982 concernente i rischi di incidenti rilevanti (direttiva Seveso). Gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva non più tardi dell'8 gennaio 1984 ed informarne immediatamente la Commissione. Il sistema CELEX, interrogato il 1° luglio 1986, ha fatto sapere all'operatore che il suo «livello di abilitazione era insufficiente». Non si è potuta ottenere nessuna informazione. In quale data prevede la Commissione di dare veramente al Parlamento pieno accesso alle informazioni che possono avere carattere pubblico?

Quali sono i criteri applicati dalla Commissione per determinare il carattere confidenziale dei dati raccolti nella base ASMODOEE?

Ritiene la Commissione che le disposizioni nazionali adottate ufficialmente dagli Stati membri, da loro pubblicate e comunicate alla Commissione diverrebbero informazioni confidenziali nel momento in cui, essendo riunite in un'unica base di dati, diventa possibile esaminare il rispetto, da parte degli Stati membri, delle disposizioni comunitarie?

<sup>(1)</sup> GU n. C 299 del 24. 11. 1986, pag. 42.

**Risposta data dal sig. Delors  
in nome della Commissione**

(1° dicembre 1986)

La Commissione conferma all'onorevole parlamentare che il settore 7 del sistema CELEX, specificamente dedicato alle misure nazionali di esecuzione delle direttive comunitarie, è aperto a titolo sperimentale alle altre istituzioni dal 23 maggio 1986. I dati relativi a tali misure, pubblicati dagli Stati membri e comunicati alla Commissione, non hanno affatto carattere riservato.

Le difficoltà di consultazione cui fa cenno l'onorevole parlamentare si possono attribuire esclusivamente ad un uso errato della procedura d'interrogazione CELEX, che è fin d'ora accessibile a tutti i funzionari del Parlamento europeo a ciò abilitati dallo stesso.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1103/86**

dell'on. James Elles (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1986)

(87/C 82/29)

**Oggetto:** Programma di emigrazione interna di massa in Indonesia

1. La Commissione riconosce il carattere unico delle foreste pluviali tropicali dei paesi in via di sviluppo? Ne sostiene la conservazione?

2. In caso affermativo, perché la Commissione fornisce un sostegno finanziario al programma di emigrazione interna di massa attuato in Indonesia, che è causa della distruzione di oltre 600 000 ettari di foresta pluviale tropicale, nonché dell'allontanamento di migliaia di indigeni appartenenti a diverse tribù dai loro territori?

**Risposta data dal sig. Cheysson  
in nome della Commissione**

(18 dicembre 1986)

1. La Commissione riconosce la necessità di proteggere e conservare le foreste pluviali tropicali nei paesi in via di sviluppo, come risulta da varie dichiarazioni politiche, in particolare dalla terza convenzione di Lomé e dalla comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo (1) intitolata «Conservazione delle risorse naturali — lotta alla desertificazione in Africa».

L'articolo 39 della terza convenzione di Lomé stabilisce quanto segue:

«Le due parti riconoscono che l'arresto della degradazione del patrimonio fondiario e forestale, il ripristino degli equilibri ecologici, la salvaguardia e lo sfruttamento razionale delle risorse naturali costituiscono, fra l'altro, obiettivi fondamentali che gli Stati ACP interessati si sforzano di conseguire con l'appoggio della Comunità . . .».

La comunicazione della Commissione considera la creazione di riserve come un'azione prioritaria necessaria per le foreste pluviali tropicali con scarsa densità demografica, ma subordinate a gravi sollecitazioni dalle popolazioni circostanti . . . .

La salvaguardia delle foreste pluviali tropicali è altresì sottolineata nel quarto piano di azione della Commissione per la tutela dell'ambiente, ora in fase di elaborazione.

La Commissione intende effettuare interventi incisivi in questo settore, nel quadro della terza convenzione di Lomé. Naturalmente, a tal fine è necessario che i paesi ACP presentino richieste di aiuto in tal senso. Esempi di vasti progetti attualmente all'esame sono il programma regionale per il miglioramento delle foreste tropicali nell'Africa occidentale e centrale e la voce «ripristino e gestione delle foreste naturali» di cui al progetto ugandese «legno combustibile/risorse forestali».

La Commissione riconosce il valore insostituibile delle foreste pluviali tropicali, non soltanto in quanto fonte di svariate risorse rinnovabili per le popolazioni locali, ma anche come fattore fondamentale per il mantenimento di un equilibrio ambientale nonché come vasta riserva genetica la cui tutela è a vantaggio delle generazioni future.

2. La Comunità europea ha partecipato ad un unico progetto di emigrazione interna, segnatamente il progetto di emigrazione e sviluppo locale di Celebes sudorientale, in Indonesia, cofinanziato con la Banca asiatica per lo sviluppo, per il quale essa ha concesso un dono di 5 milioni di ECU nel 1977-1978.

Il progetto in parola è cofinanziato dalla Banca islamica per lo sviluppo e dalla Banca asiatica per lo sviluppo, che sono altresì responsabili della parte esecutiva.

L'area selezionata era precedentemente coltivata e non coperta dal manto forestale. La finalità del progetto è di sviluppare ulteriormente il terreno abbandonato introducendo un sistema di irrigazione controllato per le produzioni alimentari, potenziando le aziende agricole locali e migliorando i mezzi di produzione, tanto per le popolazioni insediate da tempo, quanto per i coltivatori emigrati di recente.

L'isolamento della zona ha ritardato l'esecuzione del progetto; ciò nonostante, esso è rilevante in quanto prevede attività orientate verso il miglioramento del potenziale agricolo delle popolazioni locali e dei migranti, comprendenti rispettivamente 5 200 e 3 250 nuclei familiari.

Da allora la Commissione, essendo una donatrice d'importanza limitata, si è resa conto che il lasciarsi coinvolgere nel complesso e difficile programma di migrazione interna sarebbe eccessivo e che sarebbe meglio cedere il posto a donatori di primo piano, di importanza tale da poter esercitare pressioni sul governo locale affinché esso migliori la sua politica globale.

Di conseguenza, dal 1978 la Commissione non ha più esaminato l'eventualità di finanziare alcun progetto di migrazione interna e non intende rimettere in discussione questa scelta in un prossimo futuro.

(<sup>1</sup>) Doc. COM(86) 16 def.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1124/86

degli on. Karl von Wogau (PPE—D), Fernand Herman (PPE—B), Philipp von Bismarck (PPE—D), Efthimos Christodoulou (PPE—GR), Raphaël Chanterie (PPE—B), Erik Blumenfeld (PPE—D), Elise Boot (PPE—NL) ed Egon Klepsch (PPE—D)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1986)

(87/C 82/30)

**Oggetto:** Pagamenti intracomunitari

I pagamenti all'interno della Comunità europea rispetto a quelli all'interno degli Stati membri sono più complicati, lunghi, sproporzionatamente cari e amministrativamente macchinosi.

Di norma il cittadino comunitario, al momento di emettere un mandato di pagamento nelle operazioni intracomunitarie, non sa quali tasse, provvigioni e commissioni gli saranno in definitiva addebitate nella procedura di deduzione, e per giunta i tassi di cambio comportano altre incertezze.

Per migliorare questa situazione, l'Organizzazione dell'Eurochèck ha proposto di organizzare in una costituenda Società europea per i pagamenti un sistema di pagamento che si basi sugli elementi Eurochèck, tesserino Eurochèck e una Carta di credito europea.

- Come valuta la Commissione tale iniziativa e intende sostenerla attivamente?
- Come intende impostare in modo più trasparente, nel settore degli istituti di credito, le condizioni contrattuali e le convenzioni relative alle tasse, alle commissioni e alle provvigioni nei pagamenti intracomunitari, finora alquanto oscure per i cittadini e gli imprenditori europei, affinché si possa sviluppare una concorrenza leale?
- Esamina essa, anche secondo il compito attribuitole dagli articoli 85 e 86 del Trattato CEE, le convenzioni vigenti nel settore interbancario in rapporto alle transazioni intracomunitarie?

**Risposta data da Lord Cockfield  
in nome della Commissione**

(15 gennaio 1987)

La Commissione segue con molto interesse le discussioni fra i rappresentanti del gruppo di lavoro Eurocheque e Eurocard International per la creazione di una società europea per i

sistemi di pagamento, specie perché tale progetto sarebbe aperto anche ad altri sistemi. Dal punto di vista del mercato interno europeo e della «Europa dei cittadini», la Commissione non può che favorire qualsiasi iniziativa in grado di creare un sistema di pagamento semplice ed economico che copra l'intera Europa. Essa sta studiando in che modo si possano favorire queste iniziative (ad es. quando venga perseguita la compatibilità degli strumenti, il che presuppone un certo grado di standardizzazione, che i sistemi siano reciproci e che vengano realizzate reti appropriate).

Avvalendosi dei poteri ad essa conferiti dagli articoli 85 e 86 del trattato CEE, la Commissione sta esaminando gli accordi fra enti creditizi sulle provvigioni nei pagamenti internazionali e spera di poter prendere una decisione in un prossimo futuro. Tra l'altro tali accordi non distinguono sistematicamente fra transazioni con altri Stati membri e transazioni con paesi terzi.

Per quanto riguarda la mancanza di trasparenza degli attuali accordi sulle provvigioni, la Commissione rimanda gli onorevoli parlamentari alla sua risposta all'interrogazione scritta n. 462/86 (<sup>1</sup>) e alle misure in essa delineate.

(<sup>1</sup>) GU n. C 60 del 9. 3. 1987, pag. 7.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1139/86

dell'on. François Roelants du Vivier (ARC—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1986)

(87/C 82/31)

**Oggetto:** Prezzi dell'elettricità e del gas

Un'inchiesta svolta dal Comitato belga di controllo del gas e dell'elettricità sembra confermare che le imprese e le famiglie pagano un sovrapprezzo all'acquisto di gas e di elettricità rispetto ai paesi confinanti.

Può la Commissione

- a) confermare questo fatto?
- b) illustrare i provvedimenti da essa presi o che attuerà per impedire gli effetti nefasti di un monopolio nazionale in materia di produzione e di distribuzione di gas e di elettricità?
- c) descrivere le grandi linee della sua politica dei prezzi in materia di gas e di elettricità?

**Risposta data dal sig. Mosar  
in nome della Commissione**

(5 novembre 1986)

Il Consiglio ha definito i principi generali per la fissazione dei prezzi dell'energia in diverse risoluzioni e conclusioni, ed ha formulato anche raccomandazioni più concrete in merito alla fissazione delle tariffe per l'elettricità (<sup>1</sup>) e il gas (<sup>2</sup>).

Secondo i principi generali è necessario un calcolo realistico dei prezzi dell'energia basato su considerazioni economiche valide per quanto riguarda costi e fattori di mercato.

Per l'elettricità i prezzi dovrebbero corrispondere ai costi particolari delle varie categorie di consumatori e favorire un'utilizzazione razionale dell'energia elettrica; i prezzi non dovrebbero essere artificialmente bassi per ragioni estranee alla politica energetica e dovrebbero presentare la massima trasparenza.

Per quanto riguarda il gas i prezzi dovrebbero rispondere ai seguenti criteri: copertura dei costi connessi ai diversi tipi di consumatori, concorrenzialità contenuta grazie ad un'opportuna relazione con i prezzi delle energie sostitutive, trattamento uguale di forniture comparabili e trasparenza.

La Commissione vigila sull'applicazione pratica di questi principi e pubblica tra l'altro un bollettino dei prezzi dell'energia, di cui un esemplare del progetto n. 1 del 1986 sarà inviato separatamente all'onorevole parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento europeo. Tale bollettino dimostra che i prezzi al netto delle imposte pagate dalle differenti categorie di utenze domestiche e industriali belghe per energia elettrica e gas sono generalmente prossimi al livello medio di tali prezzi nei quattro paesi confinanti (RF di Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi); ciò non impedisce che in alcuni casi i prezzi praticati in Belgio siano tra i più elevati. Rispetto all'insieme dei paesi comunitari, la posizione dell'utente belga permane più favorevole.

Nel caso in cui l'utente belga paghi un sovrapprezzo rispetto ai paesi confinanti, secondo le informazioni di cui dispone la Commissione ciò non deriva dal fatto che in Belgio vengono applicati sistemi di fissazione delle tariffe non conformi ai principi comunitari sopra menzionati.

Anche in Belgio come negli altri Stati membri, nei settori dell'energia elettrica e del gas vi sono monopoli per quanto concerne il trasporto e la distribuzione su scala nazionale, regionale o comunale. Qualunque ipotesi d'abuso di posizione dominante sarà trattato dalla Commissione in base alle disposizioni in fatto di concorrenza del trattato CEE, ed in particolare all'articolo 86.

(<sup>1</sup>) GU n. L 337 del 24. 11. 1981.

(<sup>2</sup>) GU n. L 123 dell'11. 5. 1983.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1143/86**  
dell'on. François Roelants du Vivier (ARC—B)  
alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1986)  
(87/C 82/32)

**Oggetto:** Applicazione del regolamento relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie

1. La Commissione ha già elaborato alcune proposte in applicazione dell'articolo 3, punto 2, come pure dell'articolo

18, punto 2, del regolamento (CEE) n. 797/85 (<sup>1</sup>)? Qual è lo scadenzario del suo programma di lavoro in materia?

2. Ha già finanziato alcune misure o ricevuto richieste di finanziamento in applicazione dell'articolo 22 di tale regolamento? Nell'affermativa, quali in particolare?

(<sup>1</sup>) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Andriessen**  
in nome della Commissione

(19 novembre 1986)

1. La Commissione non ha elaborato alcuna proposta in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 797/85.

Su proposta della Commissione, il Consiglio ha adottato, in data 6 maggio 1986, tre regolamenti relativi alle misure specifiche regionali che possono essere decise, conformemente all'articolo 18 dello stesso regolamento, per promuovere l'agricoltura nelle regioni colpite da svantaggi strutturali o infrastrutturali:

- regolamento (CEE) n. 1400/86, che istituisce un'azione comune per lo sviluppo agricolo in alcune regioni svantaggiate della Francia mediante il miglioramento dell'allevamento di razze bovine da carne (<sup>1</sup>);
- regolamento (CEE) n. 1401/86, che istituisce un'azione comune per il miglioramento dell'agricoltura in alcune zone svantaggiate dell'Italia settentrionale (<sup>2</sup>);
- regolamento (CEE) n. 1402/86, che istituisce un'azione comune per il miglioramento dell'agricoltura nelle isole al largo delle coste settentrionali e occidentali della Scozia, escluse le Western Isles (Ebridi esterne) (<sup>3</sup>).

Per la realizzazione delle tre azioni comuni è previsto un costo di 150 milioni di ECU.

La Commissione è disposta ad esaminare altre proposte.

2. La Commissione non ha ancora finanziato alcuna misura in applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 797/85; essa ha viceversa deciso di finanziare uno studio in merito alla valutazione dei fattori che incidono sull'evoluzione delle strutture agrarie nella Comunità e che contribuiscono a rendere più efficiente, a livello sia regionale che aziendale, la politica comune delle strutture agrarie.

(<sup>1</sup>) GU n. L 128 del 14. 5. 1986, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 128 del 14. 5. 1986, pag. 5.

(<sup>3</sup>) GU n. L 128 del 14. 5. 1986, pag. 9.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1174/86**  
dell'on. Anne-Marie Lizin (S—B)  
alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1986)  
(87/C 82/33)

**Oggetto:** Piani di soccorso

Quali azioni prospetta la Commissione in ordine al coordinamento dei piani di soccorso delle varie istanze amministra-

tive preposte alla sicurezza delle popolazioni nelle adiacenze delle centrali nucleari europee?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis  
in nome della Commissione**

(27 ottobre 1986)

A norma dell'articolo 45 della direttiva intitolata «Norme fondamentali di sicurezza per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti» <sup>(1)</sup> i singoli Stati membri sono responsabili per l'elaborazione dei piani in questione. In alcuni casi accordi bilaterali tra Stati membri, conclusi in riconoscimento dei potenziali effetti transnazionali di eventuali incidenti, hanno plausibilmente prodotto un certo grado di coordinamento tra tali piani.

Le attività della Commissione si sono concentrate sui seguenti aspetti del problema, scelti così da migliorare il coordinamento:

- a) Nel 1982 è apparsa una relazione intitolata «Criteri di radioprotezione per controllare le dosi assorbite dalla popolazione nel caso di un rilascio accidentale di materiale radioattivo», preparato dal gruppo di esperti costituito a norma dell'articolo 31 del trattato Euratom; questa relazione verrà inviata direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretario generale del Parlamento europeo. Essa tratta i provvedimenti d'intervento: evacuazione, fornitura di appositi rifugi e distribuzione di pillole di iodio nelle fasi iniziali di una situazione di emergenza.
- b) Un gruppo ad hoc di esperti ha elaborato una relazione, pubblicata nel 1976, intitolata «Obiettivi e prassi della pianificazione delle emergenze transfrontaliere nell'ambito dei paesi della CEE nel caso d'incidente ad un'installazione nucleare»; anche questa relazione verrà inviata direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretario generale del Parlamento europeo. In questa relazione vengono esaminati gli accordi bilaterali esistenti e si discutono le disposizioni che tali accordi dovrebbero prevedere.
- c) Al gruppo di esperti dell'articolo 31 si è richiesto di fornire i livelli di tolleranza per la contaminazione degli alimenti; un rapporto definitivo dovrebbe apparire prima della fine del 1986.
- d) Nella comunicazione-quadro sulle conseguenze dell'incidente di Cernobil <sup>(2)</sup> la Commissione manifesta l'intenzione di procedere a consultazioni per elaborare prima della fine dell'anno una proposta di sistema comunitario di assistenza nelle situazioni di emergenza. Le consultazioni in questione avranno luogo ben presto.

<sup>(1)</sup> Direttiva 80/836/Euratom - GU n. L 246 del 17. 9. 1980.

<sup>(2)</sup> Doc. COM(86) 327 def.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1192/86**

dell'on. Stephen Hughes (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1986)

(87/C 82/34)

**Oggetto:** Finanziamento del turismo nella circoscrizione elettorale di Durham e Blaydon

Intende la Commissione fornire dei particolari sui progetti che hanno beneficiato del Fondo agricolo di orientamento e garanzia o del Fondo sociale o del Fondo di sviluppo regionale nel settore del turismo nella circoscrizione elettorale di Durham e Blaydon e sugli importi relativi?

Potrebbe inoltre dichiarare se in tale circoscrizione siano state utilizzate eventuali altre fonti di finanziamento comunitario disponibili per il turismo e, in caso affermativo, può fornir informazioni dettagliate in materia, come chiesto precedentemente?

**Risposta data dal sig. Varfis  
in nome della Commissione**

(16 gennaio 1987)

Il FESR ha in sostanza finanziato cinque operazioni in favore della circoscrizione di Durham e Blaydon per «infrastrutture culturali» (musei, città di Durham . . .). I contributi, il primo dei quali è stato deciso nel 1981, ammontano a quasi 700 000 £.

La stessa circoscrizione non ha, per contro, fruito delle sovvenzioni che il FEAOG, sezione orientamento, concede nel contesto degli interventi in favore del turismo rurale.

Quanto al Fondo sociale merita ricordare che quest'ultimo non provvede al finanziamento del turismo in quanto tale, giacché né le norme che disciplinano il Fondo né le regole che ne reggono la gestione fanno riferimento al settore anzidetto. Il Fondo assiste diversi tipi di formazione professionale, di cui alcuni possono sfociare nel settore del turismo (ad esempio la vendita; il marketing; la gestione; le relazioni pubbliche; servizi legati all'alimentazione) mentre altri possono interessare settori professionali differenti. Ulteriori difficoltà discendono dal raggruppamento delle domande che investono diversi settori e non consentono di individuare un preciso programma di formazione. In una situazione del genere non è possibile stabilire i precisi contorni di un programma in favore del settore turistico.

Quanto ai mutui concessi dalla BEI — nella fattispecie si tratta di mutui globali — non esiste un prospetto in cui siano nettamente distinti i beneficiari finali appartenenti al settore del turismo nella circoscrizione in parola.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1197/86****dell'on. Arturo Escuder Croft (ED—E)****alla Commissione delle Comunità europee***(2 settembre 1986)**(87/C 82/35)**Oggetto:* Controllo degli aiuti nazionali

Mediante il programma di politica regionale, la Comunità europea intende raggiungere uno sviluppo armonioso ed equilibrato tra le varie regioni comunitarie. Ciononostante, le sovvenzioni concesse dalla Comunità si disperdono a volte nei programmi e nei bilanci di ciascuno dei paesi.

Chiedo pertanto alla Commissione di precisare fino a che punto ha attuato la politica programmatica di controllo degli aiuti nazionali allo scopo di realizzare lo sviluppo regionale.

**Risposta data dal sig. Sutherland  
in nome della Commissione***(5 dicembre 1986)*

La Commissione suppone che l'onorevole parlamentare si riferisca innanzitutto alla questione della complementarità degli interventi comunitari rispetto a quelli degli Stati membri, in particolare in materia di politica regionale. Questo problema è stato ampiamente sviscerato nella risposta all'interrogazione scritta n. 2092/84 dell'on. Vandemeulebroucke <sup>(1)</sup>. La Commissione invita l'onorevole parlamentare a consultarla.

La Commissione controlla la compatibilità con il mercato comune degli aiuti di Stato a finalità regionale, in base agli articoli 92 e 93 del trattato CEE.

In caso di notifica di un regime generale di aiuti a finalità regionale o di un caso concreto di aiuto, la Commissione esamina le zone che possono ricevere tali aiuti e la loro prevista intensità. Per prendere posizione in merito, essa effettua un esame socioeconomico delle zone interessate nel contesto nazionale e in quello comunitario.

I principali parametri utilizzati nello studio socioeconomico sono il prodotto interno lordo pro capite ed il tasso di disoccupazione. Essi possono differire entro limiti che sono stati fissati dalla media nazionale, in modo che, quando il PIL pro capite è inferiore o la disoccupazione è superiore ad uno di questi limiti, si considera che la zona può beneficiare dell'esenzione dal divieto degli aiuti, prevista all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). Oltre alle suddette variabili, viene utilizzato qualunque altro parametro significativo in un caso preciso.

La Commissione ha stabilito che il livello geografico per prendere delle decisioni in materia sia di norma quello delle NUTS — nomenclatura delle unità territoriali statistiche — di livello III che in Spagna corrisponde alle province.

Come previsto nel suo programma di lavoro per il 1986, la Commissione sta procedendo ad approfondire la politica di controllo degli aiuti nazionali a finalità regionale.

<sup>(1)</sup> GU n. C 214 del 26. 8. 1985, pag. 10.**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1251/86****dell'on. Ernest Mühlen (PPE—L)****alla Commissione delle Comunità europee***(2 settembre 1986)**(87/C 82/36)**Oggetto:* Sovvenzionamento indiretto a favore dell'industria automobilistica nei paesi della Comunità

1. Non crede la Commissione europea che la pratica di accollarsi le perdite d'esercizio di società costruttrici di autovetture, attualmente seguita in Francia, nel Regno Unito e in Italia, configuri un sovvenzionamento camuffato dell'industria automobilistica e sia pertanto contraria alle regole del mercato comune, nella misura in cui determinati modelli sono deliberatamente venduti a un prezzo inferiore a quello di costo?

2. Come la Commissione intende agire per evitare che le industrie automobilistiche nazionalizzate non falsino le regole di concorrenza vendendo i propri modelli sotto-costo?

**Risposta data dal sig. Sutherland  
in nome della Commissione***(14 novembre 1986)*

1. Con presa di posizione del 17 settembre 1984, che ha costituito l'oggetto di una comunicazione agli Stati membri, la Commissione ha precisato le condizioni alle quali le disposizioni sugli aiuti sono applicabili agli interventi delle pubbliche autorità sotto forma di assunzione di partecipazione nel capitale delle imprese. Secondo la Comunità tali conferimenti di capitale costituiscono aiuti di Stato che ricadono sotto il disposto dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE qualora vengano effettuati in circostanze che sarebbero inaccettabili per un investitore privato operante nelle condizioni normali di un'economia di mercato. La Commissione ha precisato le circostanze concrete nelle quali il conferimento di capitali pubblici deve venire considerato un aiuto di Stato. Ne costituisce un esempio il caso in cui lo Stato conferisca capitali ad un'impresa pubblica per compensare perdite di esercizio risultanti dalla prassi di vendere determinati prodotti ad un prezzo inferiore a quello di costo. Va tuttavia sottolineato che non tutti gli aiuti di Stato sono incompatibili con il mercato comune. L'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato CEE stabilisce quali aiuti siano compatibili o possano essere considerati compatibili con il mercato comune.

Nel 1986 la Commissione ha iniziato in due occasioni la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, prima frase del

trattato nei confronti dei conferimenti di capitale effettuati dal governo francese a favore di un'impresa produttrice di automobili largamente deficitaria e indebitata. La Commissione non esiterà ad adottare lo stesso atteggiamento qualora si verificassero casi analoghi nel settore automobilistico di altri Stati membri.

2. È concepibile che un'impresa che detiene una quota rilevante del mercato in una parte sostanziale del mercato comune pratici, grazie ad aiuti di stato, una politica di vendite sottocosto deliberatamente diretta ad eliminare la concorrenza per una determinata gamma di veicoli. In tal caso sarebbe anche applicabile l'articolo 86 del trattato CEE che vieta lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante. È tuttavia relativamente difficile provare l'esistenza di tale sfruttamento abusivo, dal momento che non è sempre possibile distinguere prezzi anormalmente bassi da prezzi bassi determinati da una concorrenza legittima. Il fatto che un'impresa che pratica una politica di prezzi aggressiva prosegua a lungo la guerra dei prezzi senza preoccuparsi delle perdite costituirà un indizio, tanto più se le riserve utilizzate provengono da sovvenzioni, vale a dire dalle risorse finanziarie dello Stato.

L'applicazione dell'articolo 86 a casi di questo tipo richiede comunque inchieste approfondite sulle strutture dei costi delle imprese interessate. Attualmente non è in corso nessuna procedura di questo genere.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1258/86

dell'on. George Patterson (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1986)

(87/C 82/37)

*Oggetto:* Attuazione del libro Bianco sul mercato interno

Nella sua prima relazione al Parlamento e al Consiglio concernente l'attuazione del libro Bianco sul mercato interno, la Commissione afferma di essere ancora in attesa del parere del Parlamento su 17 proposte. Nel relativo elenco fornito dalla Commissione figura la proposta in materia di sicurezza dei giocattoli.

Può la Commissione confermare che tale proposta di direttiva (Doc. COM(83) 323) sarà ora ritirata per essere sostituita da una più aderente al «nuovo approccio» nei confronti delle norme tecniche?

**Risposta data dal sig. Varfis  
in nome della Commissione**

(17 dicembre 1986)

La Commissione può confermare all'onorevole parlamentare che intende ritirare le proposte di direttiva relative alla sicurezza dei giocattoli che aveva presentato nel 1983.

Il 10 ottobre 1986 la Commissione ha infatti adottato una nuova proposta di direttiva<sup>(1)</sup>, che collima maggiormente col nuovo approccio in materia di standardizzazione. La proposta stabilisce i criteri essenziali di sicurezza per i giocattoli e rinvia alle norme armonizzate per quanto concerne le specifiche tecniche e la metodologia di prova in relazione ai giocattoli elettrici e alle proprietà meccaniche, chimiche e fisiche che sono all'origine dell'inflammabilità.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(86) 541 def.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1318/86

degli on. Vincenzo Bettiza (LDR—I), Michel Toussaint (LDR—B), Sergio Pininfarina (LDR—I), Jean-Thomas Nordmann (LDR—F), Rosario Romeo (LDR—I), Karel De Gucht (LDR—B), Pedro Pinto (LDR—P), Virgilio Pereira (LDR—P), José Silva Domingo (LDR—P) e Christiane Scrivener (LDR—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1986)

(87/C 82/38)

*Oggetto:* Relazioni con i paesi dell'Europa centrale e orientale

Può la Commissione delle Comunità europee illustrare come intende conciliare lo sviluppo delle relazioni con i paesi dell'Europa centrale e orientale e con il COMECON in quanto tale?

Può indicare quali sono le grandi linee della dichiarazione congiunta proposta dal COMECON?

Può specificare se l'obiettivo di tale dichiarazione è di natura essenzialmente politica?

Tenuto conto delle difficoltà commerciali in cui versano gli Stati in questione, aggravate nel caso dell'URSS dalla diminuzione dei prezzi petroliferi, quali ripercussioni avranno i recenti avvenimenti sulle future relazioni commerciali tra la Comunità e ciascuno di tali paesi?

**Risposta data dal sig. De Clercq  
in nome della Commissione**

(17 novembre 1986)

La Commissione intende sviluppare parallelamente le proprie relazioni con i paesi dell'Europa centrale ed orientale membri del COMECON, e con questa organizzazione in quanto tale. A suo avviso, sarebbe poco coerente e poco favorevole ad un loro armonico sviluppo istituire i rapporti con il COMECON senza normali relazioni bilaterali con i paesi che ne sono membri. La Commissione ha pertanto inviato lettere in tal senso ai governi dei paesi europei membri del COMECON proponendo loro una normalizzazione delle

relazioni bilaterali con la Comunità, normalizzazione a cui si accompagnerebbe l'apertura di relazioni ufficiali tra la Comunità e il COMECON come proposto dal segretario di questa organizzazione, sig. Sytchov.

Secondo il progetto di dichiarazione congiunta trasmesso alla Commissione dal sig. Sytchov, il COMECON e la Comunità stabiliscono relazioni ufficiali conformemente alle loro competenze. A tal fine, le due organizzazioni designeranno rappresentanti che allacceranno contatti per determinare i settori, le forme e i metodi di una cooperazione.

Non spetta alla Commissione giudicare gli obiettivi perseguiti dal COMECON nel proporre questa dichiarazione. Ciononostante, i termini alquanto generici di questo testo fanno supporre che, agli occhi dei suoi autori, la sua adozione rappresenterebbe soprattutto un gesto di reciproca buona volontà.

A seguito delle risposte date alle sue lettere dai governi dei paesi membri del COMECON la Commissione ha avviato un dialogo con parecchi di questi paesi per concludere degli accordi sulle questioni commerciali. È difficile quantificare l'impatto preciso di una serie di accordi commerciali tra la Comunità e questi paesi, ma la Commissione ritiene che l'esistenza stessa di questi accordi fornirebbe un contesto idoneo per discutere i nostri problemi commerciali con questi paesi e per incentivare lo sviluppo degli scambi e la promozione commerciale.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1380/86

dell'on. Bram van der Lek (ARC—NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 settembre 1986)

(87/C 82/39)

*Oggetto:* Sovvenzione del Fondo sociale europeo alla provincia di Groningen

Dall'allegato alla decisione del 30 aprile del 1986 della Commissione concernente gli orientamenti per la gestione del Fondo sociale europeo per gli esercizi dal 1977 al 1989 (86/221/CEE) <sup>(1)</sup>, risulta che la provincia di Groningen ad eccezione delle zone di Oost-Groningen e Delfzijl e dintorni non può più beneficiare della sovvenzione del Fondo sociale europeo.

È esatto che nel calcolo del prodotto interno lordo di tale provincia è stato incluso anche il gettito annuo del gas naturale che in essa si estrae?

— La Commissione è al corrente del fatto che i profitti della produzione di gas naturale di Groningen non vanno a finire alla provincia, bensì allo Stato e alle compagnie petrolifere Shell ed Esso?

— Conviene con me la Commissione che in conseguenza di ciò il calcolo del prodotto interno lordo della provincia di Groningen deve essere rifatto, lasciando da parte la produzione di gas naturale, dopo di che occorre nuovamente valutare se tale provincia debba essere ancora inclusa nell'allegato della decisione succitata.

<sup>(1)</sup> GU n. L 153 del 7. 6. 1986, pag. 59.

#### Risposta data dal sig. Marin in nome della Commissione

(7 gennaio 1987)

Al fine di stabilire l'elenco delle regioni prioritarie per il contributo del Fondo sociale la Commissione ha applicato una formula statistica, basandosi sui dati forniti dagli Stati membri per quanto riguarda il prodotto interno lordo della regione, nonché il tasso di disoccupazione.

Sulle tre zone COROP <sup>(1)</sup> della regione di Groningen, soltanto Oost-Groningen e Delfzijl E. O. sono state ritenute prioritarie per il contributo del Fondo sociale. La zona di Overig Groningen è stata esclusa a causa del suo elevatissimo prodotto interno lordo (PIL) pro capite, dovuto all'estrazione del gas naturale, il cui valore aggiunto è incluso nelle statistiche sul PIL della zona fornite alla Commissione dalle autorità olandesi.

Visto che tali dati non distinguono la quota del PIL corrispondente all'estrazione del gas naturale da quella corrispondente alle altre attività economiche, la Commissione non ha potuto calcolare il PIL pro capite escludendo il fattore «gas naturale». Qualora la suddetta quota fosse comunicata, essa dovrebbe essere rapportata a tutte le regioni olandesi.

<sup>(1)</sup> Territori scelti dalla Commissione per la programmazione in materia di sviluppo regionale.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1399/86

dell'on. Ernest Mühlen (PPE—L)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 settembre 1986)

(87/C 82/40)

*Oggetto:* Intervento della Commissione presso il governo francese affinché sia rinviata la messa in servizio della centrale nucleare di Cattenom

Dati i nuovi incidenti gravi verificatisi presso la centrale nucleare di Cattenom, la Commissione delle Comunità europee è disposta ad intervenire presso le autorità francesi affinché sia rinviata la messa in servizio di detta centrale e,

frattanto, venga effettuato un studio serio sulle misure di sicurezza adottate in questa centrale situata a cavaliere sulle frontiere, e ciò nell'interesse di tutta la regione europea?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis  
in nome della Commissione**

(13 gennaio 1987)

Le difficoltà ed i problemi riscontrati durante i collaudi precedenti la messa in servizio di una centrale non possono essere considerati come degli incidenti. Infatti i collaudi di parti dell'impianto prima della messa in servizio hanno il preciso scopo di verificare che le apparecchiature funzionino come previsto e di fare gli aggiustamenti necessari.

La Francia ha comunicato alla Commissione i dati generali della centrale di Cattenom ai sensi delle disposizioni del trattato Euratom ed in particolare dell'articolo 37.

Dopo aver consultato il comitato di esperti la Commissione ha espresso il suo parere come previsto dal trattato Euratom e l'ha comunicato alle autorità degli Stati membri interessati.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1412/86**

dell'on. Richard Cottrell (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 settembre 1986)

(87/C 82/41)

*Oggetto:* Funzionamento del sistema delle quote

È ormai oltremodo chiaro che il sistema delle quote non riesce a contenere la sovrapproduzione di latte. Ci si chiede pertanto come intenda la Commissione cercare di risolvere il problema. Quei paesi come il Regno Unito che hanno rispettato onestamente e lealmente le norme saranno penalizzati da un'ulteriore riduzione della quota generale? Intende la Commissione confidare esclusivamente nella vendita della cosiddetta «produzione eccedentaria»? Quali sanzioni prevede la Commissione di adottare per paesi che da sempre superano le quote come il Belgio, i Paesi Bassi, la Danimarca e la Francia? Invece di fornire risposte diverse per tali difficili enigmi la Commissione ha l'alternativa di ordinare un'inchiesta immediata sul fallimento generale del sistema delle quote. Intende ora farlo?

**Risposta data dal sig. Andriessen  
in nome della Commissione**

(13 novembre 1986)

La Commissione non può accettare l'affermazione dell'onorevole parlamentare, secondo cui il regime delle quote non

sarebbe riuscito a contenere la sovrapproduzione di latte. Nel 1985 le consegne di latte sono state pari a 99,7 milioni di tonnellate, con una contrazione di 4 milioni di tonnellate rispetto al 1984, ultimo anno precedente l'instaurazione del regime in causa. Tutti gli Stati membri per i quali le quote sono state fissate ad un livello inferiore a quello delle consegne del 1983 hanno contribuito a questa riduzione, che ha arrestato la tendenza degli anni precedenti, quando le consegne di latte aumentavano annualmente ad un ritmo che ha talvolta raggiunto il 4%.

La Commissione tiene in permanenza sotto controllo, tra l'altro con ispezioni sul posto, le misure prese dagli Stati membri per l'applicazione del regime del prelievo di corresponsabilità, onde accertare l'osservanza della normativa comunitaria e la corretta applicazione del prelievo supplementare sulle consegne eccedenti le quote. Mentre è sempre pronta ad indagare in merito ad ogni denuncia specifica di scorretta applicazione del regime delle quote e a prendere i provvedimenti del caso, la Commissione può informare l'onorevole parlamentare che, a quanto le risulta, i prelievi supplementari per le consegne eccedentarie registrate nel 1985/1986 sono stati riscossi presso i produttori o gli acquirenti in tutti gli Stati membri da lui menzionati.

Benché il regime delle quote sia riuscito a stabilizzare le consegne di latte a un livello notevolmente inferiore a quello del 1983, la Commissione ritiene che altre azioni debbano essere intraprese per migliorare l'equilibrio tra l'offerta e la domanda. Questo miglioramento dovrebbe essere conseguito grazie alla decisione del Consiglio di introdurre un programma di cessazione volontaria della produzione di latte e di ridurre i quantitativi totali garantiti per tutti gli Stati membri del 2% a decorrere dal 1° aprile 1987 e di un ulteriore 1% a decorrere dal 1° aprile 1988. Inoltre, la Commissione ha recentemente presentato al Consiglio proposte intese a rafforzare ulteriormente l'effetto dissuasivo del regime delle quote <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(86) def. dell'11. 9. 1986.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1435/86**

dell'on. Louis Eyraud (S—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 settembre 1986)

(87/C 82/42)

*Oggetto:* Mercato delle carni bovine

In occasione della visita nel Limosino il vicepresidente della Commissione, sig. Andriessen, ha riconosciuto che la situazione dei produttori di carni bovine ed ovine sta diventando sempre più grave e ha dichiarato di essere disposto a esaminare qualsiasi proposta venisse avanzata.

Nella logica di tale constatazione e della dichiarazione del commissario, può la Commissione garantire che il regime di intervento sarà mantenuto per le carcasse intere e alle stesse condizioni degli anni precedenti?

**Risposta data dal sig. Andriessen  
in nome della Commissione**

(14 novembre 1986)

Dobbiamo constatare che nella Comunità gli acquisti all'intervento sono stati molto più cospicui nel 1986 che negli anni precedenti. Nei primi sette mesi del 1986 sono state acquistate dall'intervento pubblico 280 000 t circa di carni bovine.

Un intervento per le carcasse intere e le mezzene, applicato per parecchie settimane, come avveniva negli anni scorsi, avrebbe per effetto un acquisto supplementare di 100 000-200 000 t di carni. Ciò farebbe sorgere problemi di bilancio considerevoli, aggravando ulteriormente la situazione delle vendite di prodotti d'intervento, che è già difficile.

La Commissione non è quindi in grado, per il momento, di assumere un impegno nel senso proposto dall'onorevole parlamentare. La Commissione vorrebbe tuttavia cogliere l'occasione per sottolineare che, subito dopo la fine degli alpeggi, essa ha adottato misure che costituiscono nell'insieme un evidente sostegno del mercato: dal 1° settembre l'acquisto all'intervento di quarti anteriori è sostituito dall'acquisto all'intervento di quarti posteriori e, inoltre, viene concesso un aiuto all'ammasso privato. Ciò consente di compensare la pressione sui prezzi dovuta a una maggiore offerta stagionale.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1442/86**

dell'on. Christopher Jackson (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 settembre 1986)

(87/C 82/43)

*Oggetto:* Diritto di proprietà intellettuale

Tenuto conto delle crescenti preoccupazioni circa le violazioni e le contraffazioni dei diritti d'autore nei paesi del terzo mondo (compresi alcuni Stati ACP), può la Commissione:

1. indicare quali azioni propone a livello comunitario e multilaterale volte a introdurre misure per eliminare tali pratiche commerciali illecite?
2. assicurare che solleverà il problema nel corso degli imminenti negoziati GATT?

**Risposta data da Lord Cockfield  
in nome della Commissione**

(19 novembre 1986)

1. A livello comunitario, sono già state prese o sono in preparazione varie iniziative. Esse comprendono il regola-

mento del Consiglio del 17 settembre 1984 relativo al rafforzamento della politica commerciale comune in materia di difesa contro le pratiche commerciali illecite <sup>(1)</sup>; la proposta di regolamento del Consiglio sulle misure per scoraggiare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte <sup>(2)</sup>, che sta per essere adottata; interventi presso le autorità degli Stati nei quali le violazioni del diritto d'autore e dei marchi pongono problemi particolarmente gravi per i titolari di tali diritti residenti nella Comunità. A livello multilaterale, la Commissione ha sempre sostenuto le iniziative dirette ad eliminare tali pratiche, quali, ad esempio, le iniziative intraprese nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), dell'UNESCO e del GATT.

2. La Comunità ha insistito perché nel nuovo round di negoziati GATT venissero inclusi i problemi relativi ai diritti di proprietà intellettuale, fra i quali il commercio di merci contraffatte. Al termine della conferenza ministeriale che si è tenuta nel settembre 1986 in Uruguay, è stato deciso che tale argomento sarebbe stato incluso nei nuovi negoziati commerciali multilaterali.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 2641/84 del Consiglio, GU n. L 252 del 20. 9. 1984, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. C 20 del 22. 1. 1985, pag. 1, modificato dalla GU n. C 256 del 31. 12. 1985, pag. 30.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1457/86**

dell'on. José Alvarez de Eulate Peñaranda (ED—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 settembre 1986)

(87/C 82/44)

*Oggetto:* Promozione delle esportazioni delle piccole e medie imprese

Una delle prospettive più valide in grado di assicurare lo sviluppo, e quindi la sopravvivenza, delle piccole e medie imprese è l'esportazione dei prodotti da esse fabbricati, che potrebbe far aumentare di un terzo il volume di vendite di dette imprese.

Orbene, alla realizzazione di questo obiettivo si contrappone massicciamente la difficoltà di sviluppare un'adeguata e generalizzata politica di promozione delle esportazioni che sostenga i piccoli e medi imprenditori.

Di fronte alla necessità di disporre di mezzi adeguati che rendano possibile la realizzazione di campagne di promozione delle esportazioni delle piccole e medie imprese, e tenendo conto del loro importante contributo allo sviluppo regionale, non pensa la Commissione che sarebbe possibile destinare qualche voce delle risorse disponibili nel Fondo europea di sviluppo regionale alla realizzazione di campagne di promo-

zione delle esportazioni, a livello regionale, soprattutto per quanto riguarda il finanziamento di pubblicazioni del tipo «Export Directory»?

**Risposta data dal sig. Matutes  
in nome della Commissione**

(9 dicembre 1986)

La Commissione condivide il parere dell'onorevole parlamentare sul ruolo delle piccole e medie imprese nello sviluppo regionale nonché sull'importanza delle esportazioni per queste imprese.

Come tutte le imprese, anche le piccole e medie imprese beneficeranno del completamento del mercato interno. Per venire incontro alle loro esigenze specifiche, la Commissione ha trasmesso al Parlamento un programma d'azione per le piccole e medie imprese <sup>(1)</sup>, che prevede l'intervento di vari servizi («sportelli comunitari», rete BC) intesi a facilitarne lo sviluppo a questo livello.

Il programma d'azione ha inoltre tenuto conto della grande esportazione e sono allo studio diverse azioni per assistere le piccole e medie imprese.

D'altra parte, la Commissione è in grado di informare l'onorevole parlamentare che negli ultimi anni hanno beneficiato di contributi varie azioni intese a promuovere le esportazioni delle piccole e medie imprese, in particolare nel quadro di misure specifiche comunitarie per lo sviluppo delle regioni (azioni fuori quota). Inoltre, le attività intese a promuovere l'esportazione, ivi compresa l'istituzione di un «comitato di esperti» possono parimenti beneficiare di un contributo a norma dell'articolo 15 del regolamento del Fondo regionale (CEE) n. 1787/84 <sup>(2)</sup> che prevede misure per meglio valorizzare il potenziale di sviluppo endogeno delle regioni». Di fatto la promozione delle esportazioni delle piccole e medie imprese è prevista da certi programmi nazionali di interesse comunitario ai sensi degli articoli da 10 a 14 del regolamento del Fondo, programmi che sono ora all'esame della Commissione.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(86) 445.

<sup>(2)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1984.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1465/86**

**dell'on. Christopher Jackson (ED—GB)  
alla Commissione delle Comunità europee**

(26 settembre 1986)

(87/C 82/45)

**Oggetto:** Indagine sui disagi sofferti dagli animali durante il trasporto

Nel bilancio per il 1986, alla voce 3841, 100 000 ECU erano destinate alla ricerca sui disagi sofferti dagli animali durante il trasporto.

Può la Commissione comunicare:

- a) quali indagini sono state effettuate a questo titolo,
- b) quali indagini sono previste a questo titolo,
- c) quando saranno pubblicati e messi a disposizione dei deputati PE i risultati di dette indagini?

**Risposta data dal sig. Andriessen  
in nome della Commissione**

(17 novembre 1986)

Lo stanziamento esiguo prelevato sul bilancio 1986 della ricerca agricola e destinato alle ricerche sul trasporto degli animali domestici serve attualmente alla Commissione per intensificare i suoi sforzi in questo campo.

- a) Sebbene l'accento sia posto principalmente sul coordinamento della ricerca, vengono condotte alcune azioni per conto della Comunità in istituti di ricerca di taluni Stati membri in virtù di contratti a spese ripartite. Tali azioni si prefiggono di studiare le risposte fisiologiche e di comportamento dei bovini e dei suini alle diverse condizioni di carico, di trasporto e di scarico. La messa a punto di una metodologia adeguata per questo tipo di ricerca procede molto lentamente. I risultati ottenuti dimostrano comunque che mentre la densità di carico può essere critica per i bovini, i suini sembrano essere più sensibili alle condizioni di carico e di scarico.
- b) Saranno necessari vari anni di lavoro prima di avere un quadro completo delle esigenze degli animali domestici durante il trasporto. Per coordinare le ricerche e definire i settori prioritari per le attività future, la Commissione ha istituito un piccolo gruppo di lavoro che avrà il compito di consigliarla. Con una parte del bilancio 1986 tenuta appositamente a disposizione, il gruppo suddetto sta già programmando per il 1986-1987 un progetto che dovrebbe permettere di sorvegliare alcuni percorsi internazionali concernenti i vitelli, i suini ed eventualmente i cavalli. Il gruppo elaborerà inoltre una proposta relativa alle ricerche sul trasporto degli animali domestici da effettuare in futuro nella Comunità, corredata da un'indicazione delle spese, queste ultime dovranno essere sostenute dai bilanci nazionali se la Commissione non riceverà stanziamenti comunitari supplementari.
- c) La Commissione intende organizzare nel 1987-1988 un seminario scientifico su tutti gli aspetti concernenti il trasporto di animali domestici. Gli atti di questa riunione saranno pubblicati dalla Commissione e comprenderanno per tutte le parti interessate, tra l'altro, le relazioni dei lavori intrapresi nell'ambito della somma assai modesta stanziata con la voce 3841 del bilancio 1986 su proposta del Parlamento.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1497/86**

**dell'on. Ursula Braun-Moser (PPE—D)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
 (1° ottobre 1986)  
 (87/C 82/46)

**Oggetto:** Ostacoli al movimento di capitali, con particolare riguardo ai nuovi Stati membri, Spagna e Portogallo

Contrariamente a quanto previsto da una comunicazione della Commissione concernente la liberalizzazione dei movimenti di capitali, in base alla quale gli Stati membri (ad esempio Francia e Italia) non possono reintrodurre automaticamente restrizioni alla libera circolazione di capitali abolite in passato, si riscontra in taluni altri Stati membri, ad esempio in Spagna e Portogallo, un aumento degli ostacoli al movimento di capitali (maggiori ostacoli di ordine burocratico).

Come si può giustificare una siffatta limitazione alla libertà di circolazione dei capitali che risulta in netto contrasto con le azioni in materia di liberalizzazione dei mercati dei capitali annunciate dalla Commissione nel suo programma di lavoro per il 1986?

**Risposta data dal sig. Delors  
 in nome della Commissione**  
 (17 novembre 1986)

Gli Stati membri sono tenuti a liberalizzare i movimenti dei capitali in base alle direttive del Consiglio per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato dell'11 maggio 1960<sup>(1)</sup>, del 18 dicembre 1962<sup>(2)</sup> e del 20 dicembre 1985<sup>(3)</sup>. Il trattato di adesione prevede tuttavia per i nuovi Stati membri della penisola Iberica un periodo di transizione diverso per la trasposizione delle suddette disposizioni, che per la Spagna scade il 31 dicembre 1990 e per il Portogallo il 31 dicembre 1992. Per vari tipi di capitali, tra l'altro per le azioni quotate in borsa, vigono termini più brevi (fine 1988 per la Spagna e fine 1990 per il Portogallo). Il trattato di adesione stabilisce che entrambi gli Stati membri faranno il possibile per eliminare le restrizioni loro consentite prima della scadenza dei suddetti termini.

Non risulta alla Commissione che la Spagna ed il Portogallo ostacolano il movimento dei capitali in misura maggiore di quanto consentito dalle disposizioni del trattato di adesione, in particolare con ostacoli di ordine burocratico.

In questo contesto la Commissione desidera ricordare all'onorevole parlamentare il tenore dell'articolo 5 della prima direttiva del Consiglio dell'11 maggio 1960 per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato:

«1. Le disposizioni della presente direttiva non limitano il diritto degli Stati membri di verificare la natura reale delle transazioni o dei trasferimenti né di adottare le misure indispensabili per impedire infrazioni alle leggi ed ai regolamenti degli Stati stessi.

2. Gli Stati membri semplificano nella maniera più ampia possibile le formalità di autorizzazione e di controllo applicabili alla conclusione o all'esecuzione delle transazioni ed ai trasferimenti e, ove occorra, si concertano per attuare tale semplificazione.»

(1) GU n. 43 del 12. 7. 1960, pag. 921/60.

(2) GU n. 9 del 22. 1. 1963, pag. 62/63.

(3) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 39.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1499/86**

**dell'on. Hemmo Muntingh (S—NL)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
 (1° ottobre 1986)  
 (87/C 82/47)

**Oggetto:** Ecologia e sviluppo

Ad integrazione delle mie interrogazioni scritte n. 1603/85<sup>(1)</sup> e n. 21/85<sup>(2)</sup> desidero porre alla Commissione le seguenti nuove domande:

Nella prima fase del programma di lotta contro la mosca tse-tse è previsto l'irroramento di una superficie di 20 000 km<sup>2</sup> (n. 1603/85, domanda n. 6). Stando alla risposta all'interrogazione n. 21/86 si tratta di «zone di produzione agricola che precedentemente non erano infestate dall'insetto» e il programma di irroramento della prima fase è inteso «a consentire agli agricoltori di continuare a svolgere le loro usuali attività agricole». Da questa risposta si ricava l'impressione che la fase in parola del programma di irroramento non tenda a creare possibilità di potenziamento delle mandrie e che, pertanto, non si profili il pericolo di uno sfruttamento eccessivo dei pascoli.

Nel testo del progetto (marzo 1984) si legge che la prima fase riguarderà 20 600 km<sup>2</sup>, di cui 12 600 nello Zimbabwe nordorientale e 8 000 sulla sponda del lago Kariba nella Zambia. Secondo tale documento i risultati prevedibili del programma saranno: un accrescimento del patrimonio zootecnico dello Zimbabwe con aggiunta di un numero di nuovi capi di bestiame che potrà variare tra 83 000 e 192 000 e, nella Zambia, un notevole incremento con un numero di nuovi capi di bestiame che oscillerà tra 80 000 e 150 000 (paragrafo 3.1). In genere, da tutto questo documento si evince che vi sarebbero notevoli possibilità per un ampliamento del patrimonio zootecnico. Nel Mozambico, ad esempio, vi sarebbe spazio per 4,3 milioni di capi, mentre il patrimonio zootecnico attuale consta di 90 000 capi.

1. La Commissione può chiarire come si spieghino le flagranti contraddizioni tra le sue risposte alle mie precedenti interrogazioni e gli scopi perseguiti stando al testo del progetto?

2. La Commissione può fornire, questa volta, una risposta soddisfacente in merito ai seguenti aspetti:

— in quale modo viene delineata in Zambia e nello Zimbabwe una politica di programmazione in materia di utilizzazione dei suoli per le regioni disinfestate dalla mosca tse-tse grazie agli aiuti CE (e, pertanto, come viene evitato l'eccesso di pascolo)?

- quali provvedimenti concreti sono già stati adottati in tale contesto?
- qual è l'entità dei fondi di bilancio stanziati per l'attuazione del progetto? È essa sufficiente?
- lo scadenziario è sufficientemente coordinato con i programmi di lotta contro la mosca tse-tse? (In altri termini, sono già state create strutture per la programmazione in materia di impiego dei suoli in relazione alle regioni che vengono attualmente irrorate onde evitare che un raddoppio del patrimonio zootecnico conduca ad uno sfruttamento eccessivo dei pascoli? Questa programmazione è già in atto?)

(<sup>1</sup>) GU n. C 99 del 28. 4. 1986, pag. 9.

(<sup>2</sup>) GU n. C 256 del 13. 10. 1986, pag. 14.

**Risposta data dal sig. Natali  
in nome della Commissione**

(13 gennaio 1987)

1. La Commissione non rileva alcuna contraddizione tra la descrizione del progetto e le proprie risposte alle precedenti interrogazioni dell'onorevole parlamentare. Quando la consistenza del patrimonio zootecnico diminuisce per malattia o morte in seguito ad una nuova invasione della mosca tse-tse in talune regioni, è evidente che gli agricoltori cerchino di ripristinare la situazione precedente. Come si è precisato in precedenza, la Commissione non si oppone ad un incremento del bestiame, purché esso sia in linea con il normale potenziale di pascolo nelle zone in questione. Si è già sottolineato il ruolo importante del bestiame nella produzione agricola. La situazione del Mozambico non può compararsi a quella della Zambia o dello Zimbabwe. Per il Mozambico, infatti, non vi sono programmi di irroramento, in quanto il progetto prevede soprattutto attività di analisi e di studio.

2. Come è stato già affermato nella risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 21/86, la FAO ha partecipato alla programmazione in materia di utilizzazione dei suoli nelle zone dello Zimbabwe infestate dalla mosca tse-tse. Sulla base di tale studio, è stato recentemente approvato un primo importante programma di sviluppo rurale per un'area di 2 600 km<sup>2</sup> nella parte centrale della valle dello Zambesi (circa 15 milioni di ECU).

Alla Commissione è stato chiesto di finanziare un progetto pilota basato sullo sviluppo e sullo sfruttamento di lungo periodo degli animali selvatici e delle risorse agricole e zootecniche, nella zona Kaniati (800 km<sup>2</sup>), anch'essa precedentemente infestata dalla mosca tse-tse. La Commissione auspica che il testo del progetto possa presto ricevere forma definitiva e che l'approccio sopradescritto possa estendersi ad altre zone.

Inoltre, alla Commissione è stato richiesto di intervenire in un'altra programmazione in materia di utilizzazione dei suoli, riguardante l'area di Omay (2 900 km<sup>2</sup>). Sono in corso negoziati sull'eventuale futuro finanziamento del progetto da parte del FES.

È opportuno rilevare che, a norma della legislazione dello Zimbabwe, le autorità locali possono già esercitare un controllo sul numero dei capi di bestiame, onde prevenire lo

sfruttamento eccessivo dei pascoli. Tuttavia, data la forte pressione della popolazione, è talvolta difficile applicare la legge. La Commissione si propone di assistere il governo dello Zimbabwe nell'azione che quest'ultimo svolge per ottimizzare l'utilizzazione dei suoli. Attualmente, è difficile quantificare l'importo totale dei fondi necessari a tale scopo.

Nel caso della Zambia, dove l'irroramento non ha ancora avuto luogo, si attende il risultato di uno studio della FAO sull'utilizzazione dei suoli, ma l'approccio sarà analogo a quello seguito per lo Zimbabwe.

La programmazione sull'utilizzo dei suoli rappresenta una parte essenziale del programma di controllo della mosca tse-tse e verrà portata avanti in concomitanza con l'attuazione di tale programma.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1533/86**

**dell'on. David Morris (S—GB)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

(13 ottobre 1986)

(87/C 82/48)

*Oggetto:* Riconoscimento dei titoli di studio

Un membro del mio collegio elettorale, che ha conseguito il diploma postuniversitario di gestione aziendale del Council for National Academic Awards riportando voti molto alti, si è visto rifiutare l'ammissione ad un concorso della Commissione in quanto tale diploma non soddisfa i requisiti minimi in materia di titoli di studio previsti per l'ammissione ad un concorso per un posto di categoria A presso la Commissione. All'incirca nello stesso periodo questo titolo gli è stato riconosciuto per l'ammissione a concorsi per posti di categoria A indetti dal Consiglio, dalla Corte di giustizia e dal Comitato economico e sociale.

Può spiegare la Commissione perché è l'unica a non riconoscere il titolo in questione?

Può inoltre fornire la Commissione un elenco dei titoli di studio che essa accetta per i posti di categoria A?

Può far infine sapere la Commissione se ha preso contatto con i centri nazionali per l'equivalenza dei titoli di studio degli Stati membri nella prospettiva di compilare la tabella comparativa di tali titoli?

**Risposta data dal sig. Christophersen  
in nome della Commissione**

(18 novembre 1986)

Come sicuramente consta all'onorevole parlamentare, i concorsi organizzati dalla Commissione sono aperti ai cittadini di tutti gli Stati membri e le condizioni fissate per l'ammissione valgono di conseguenza per persone con titoli di studio universitari molto diversi.

Per quanto riguarda il caso in questione, il diploma di gestione aziendale, benché si definisca «postuniversitario», non necessariamente richiede il possesso di una prima laurea ed è un corso a tempo pieno di un anno in virtù del quale «un candidato di 27 o più anni senza i necessari titoli universitari può offrire come requisito per l'ammissione la prova di possedere un'esperienza concreta di almeno quattro anni in un posto con responsabilità di tipo professionale o amministrativo» (1).

Attualmente, in conformità dello statuto del suo personale, la Commissione richiede ai candidati dei concorsi per posti A il possesso di un primo diploma di laurea o titolo di studio equipollente. Pertanto, gli altri titoli il cui conseguimento non presuppone tale laurea non possono essere presi in considerazione nell'ammissione dei candidati a detti concorsi.

Quanto al problema dell'equivalenza dei titoli di studio, è un problema molto complesso di cui la Commissione, come istituzione che avvia le politiche comunitarie, si occupa da tempo con grande impegno. Nel frattempo, per l'ammissione ai concorsi per posti A la Commissione accetta esclusivamente titoli di studio che sono riconosciuti dai singoli Stati membri come diplomi di laurea o come titoli equipollenti.

(1) Fonte: CNA — Directory of Graduate and Post-Experience Courses.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1539/86

dell'on. Ernest Mühlen (PPE—L)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 ottobre 1986)

(87/C 82/49)

**Oggetto:** Regime dei contingenti di produzione per l'acciaio e limitazione delle importazioni di prodotti siderurgici in provenienza da paesi terzi

1. Conformemente a quanto annunciato dal governo lussemburghese e dal governo della Saar in seguito alla loro riunione di concertazione del 17 settembre a Saarbrücken, è stata presentata alla Commissione da questi due governi una richiesta congiunta per sollecitare:

- a) che le importazioni di prodotti siderurgici in provenienza dai paesi terzi siano limitate;
- b) che non si proceda allo smantellamento del regime di contingentamento?

La presa di posizione dei due governi è motivata dai gravi problemi che sussistono sul mercato dell'acciaio, più in particolare a causa del perdurare della flessione del dollaro USA e della consecutiva tendenza ad un aumento delle importazioni di prodotti siderurgici in provenienza da paesi terzi.

2. La Commissione condivide i timori dei due governi in parola? Di conseguenza, è essa disposta a prenderli in

considerazione o continuerà ad allinearsi sulla posizione ottimistica ostentata recentemente ancora dinanzi alla commissione economica e monetaria del Parlamento europeo — e non condivisa da quest'ultima — in merito all'evoluzione della situazione sul mercato dell'acciaio?

#### Risposta data dal sig. Narjes in nome della Commissione

(26 gennaio 1987)

1. La Commissione è venuta a conoscenza dell'opinione espressa dal governo lussemburghese e dalla regione della Saar circa le importazioni di prodotti siderurgici originari di paesi terzi e i regimi delle quote.

Le importazioni di prodotti siderurgici hanno effettivamente esercitato una forte pressione sul mercato comunitario nel corso del primo semestre 1986. Tuttavia, grazie ad una severa gestione degli aspetti esterni della politica siderurgica la Commissione ritiene che per tutto il 1986, il livello di queste importazioni non si scosterà di molto da quelli rilevati dal 1978 in poi e cioè da quando si è adottata questa politica.

La Commissione ritiene pertanto che la Comunità debba mantenere per un periodo transitorio le caratteristiche essenziali delle misure contrattuali e autonome di politica commerciale in campo siderurgico. Per quanto riguarda queste ultime, essa avvierà già sin d'ora l'esame degli strumenti che consentiranno un'applicazione più efficace delle normative comunitarie attualmente in vigore nel settore dei dazi antidumping e compensativi basati sui codici del GATT. L'intera politica commerciale che la Commissione intende applicare nel settore siderurgico è stata recentemente esposta nel documento doc. COM(86) 575 def., del 3 novembre 1986, in cui ne vengono illustrati il bilancio e le prospettive.

2. Per quanto riguarda il regime delle quote, l'onorevole parlamentare ricorderà certamente che nell'ottobre 1985 il Consiglio aveva già dichiarato che occorre procedere ad un progressivo smantellamento di questo sistema e che l'industria siderurgica dovrebbe tornare rapidamente alle condizioni del mercato concorrenziale.

Si era prospettato che il periodo transitorio dovesse durare al massimo tre anni dal gennaio 1986. Tenendo appunto conto di questa progressività ammessa dal Consiglio, la Commissione ha proposto, nel documento doc. COM(86) 503 def. di compiere un altro passo verso la liberalizzazione. Il principio di una liberalizzazione supplementare era già stato affermato nella decisione n. 3485/85/CECA, attualmente in vigore (1), e precisamente all'articolo 19.

Il primo dibattito sull'organizzazione del mercato nel 1987 ha avuto luogo nel corso della sessione del consiglio «Industria» del 20 ottobre 1986 ed è proseguito durante la sessione del 18 novembre 1986.

In tale occasione sono state prese alcune decisioni riguardanti in particolare la liberalizzazione della categoria Ic nonché la soppressione dell'articolo 15B della decisione concernente le quote, a partire dal 1° gennaio 1987.

Nella sessione di marzo 1987 verrà proseguito l'esame delle altre proposte della Commissione.

(1) GU n. L 340 dell'8. 12. 1985.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1550/86**

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 ottobre 1986)

(87/C 82/50)

**Oggetto:** Informazione delle industrie in materia di sovvenzioni europee

Recentemente la ditta olandese PNO aveva richiesto alla Comunità europea un sussidio di 5-6 milioni di fiorini per la creazione di una serie di punti d'appoggio nell'Euregio Oost—Drente—Overijssel—Oost—Gelderland e la zona confinante della Repubblica federale di Germania, nell'intento di fornire alle industrie adeguati orientamenti al fine di districarsi nella giungla delle sovvenzioni europee. Ritiene la Commissione che nella fattispecie tale iniziativa privata vada sostenuta o è convinta che spetti proprio alle diverse autorità degli Stati membri svolgere in modo migliore il loro compito?

Intende la Commissione formulare quanto prima delle proposte al riguardo?

**Risposta data dal sig. Varfis  
in nome della Commissione**

(26 gennaio 1987)

La Commissione non ha ricevuto dalle competenti autorità, né dalla ditta in questione domande di contributo ai fini ricordati dall'onorevole parlamentare.

In linea di massima la Commissione è del parere che il compito di informare il pubblico ed i beneficiari potenziali di sovvenzioni finanziarie comunitarie spetti soprattutto alle autorità nazionali che sono competenti per presentare la relativa domanda.

Peraltro, la Commissione ha pubblicato diversi opuscoli sugli incentivi e sui mutui che la Comunità concede in favore delle strutture socioeconomiche (risposta all'interrogazione scritta n. 1200/86 dell'on. Escuder Croft) <sup>(1)</sup>.

Quanto al Fondo europeo di sviluppo regionale merita ricordare che non è finanziabile un'iniziativa privata che si proponesse di apprestare punti di appoggio ai fini dell'informazione cui si riferisce l'onorevole parlamentare, né si prevede di formulare proposte al fine di rendere finanziabili iniziative del genere.

Va per contro ricordato che il FESR cofinanzia, ai fini della valorizzazione del potenziale di sviluppo endogeno, una parte delle spese necessarie per porre in essere e gestire i «bedrijvencenters», il cui compito istituzionale è di far conoscere agli operatori economici le modalità di accesso alle sovvenzioni ed ai servizi offerti dalla autorità nazionali e comunitarie.

<sup>(1)</sup> GU n. C 60 del 9. 3. 1987, pag. 36.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1575/86**

dell'on. Raymonde Dury (S—B)

al Consiglio delle Comunità europee

(17 ottobre 1986)

(87/C 82/51)

**Oggetto:** Seduta del Consiglio d'associazione CEE/Turchia

Premesso che il Consiglio d'associazione CEE/Turchia si è riunito il 16 settembre 1986, potrebbe esso far sapere se la problematica del rispetto dei diritti umani in Turchia è stata evocata e, in caso affermativo, menzionarne i risultati concreti?

**Risposta**

(10 febbraio 1986)

La questione del rispetto dei diritti dell'uomo in Turchia è stata effettivamente sollevata in occasione della sessione ministeriale del Consiglio d'associazione CEE-Turchia del 16 settembre 1986, in particolare da Sir Geoffrey Howe, che parlava sotto la propria responsabilità in veste di presidente del Consiglio. Nel suo preambolo di apertura della sessione egli ha affermato in particolare che la realizzazione di nuovi progressi in Turchia in materia di ripristino della democrazia e di rispetto dei diritti dell'uomo costituirà un elemento essenziale per il proseguimento della normalizzazione delle relazioni CEE-Turchia.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1594/86**

dell'on. Ernest Glinne (S—B)

ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della  
Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione  
politica

(26 settembre 1986)

(87/C 82/52)

**Oggetto:** Atteggimento dei Dodici nei confronti della missione svolta dall'UNIFIL

Quando è stata creata otto anni fa, l'UNIFIL (Forza internazionale delle Nazioni Unite in Libano) ha avuto l'appoggio degli Stati Uniti d'America e incontrato un atteggiamento di indifferenza da parte di Israele e l'opposizione sovietica a qualsiasi contributo finanziario di Mosca. Attualmente invece c'è una certa indifferenza da parte di Washington che ha ridotto della metà il suo aiuto finanziario, mentre Israele chiede che l'UNIFIL continui a svolgere il ruolo finora svolto e Mosca ha iniziato a pagare . . . Intanto, dopo aver preso atto che tra le file del contingente francese si sono verificati più di 130 uccisioni e numerosi casi di invalidità, il governo di Parigi ha chiesto al consiglio di sicurezza, all'assemblea generale e al segretario generale dell'ONU che sia rafforzata la protezione dei caschi blu in

Libano e sia modificato lo statuto dell'UNIFIL (5 800 militari forniti dalla Francia, l'Irlanda, l'Italia, la Norvegia, la Svezia, la Finlandia, il Ghana, il Nepal e le Isole Figi).

Date queste circostanze e considerando l'apporto di personale, il costo umano e pecuniario sostenuto dai tre Stati membri della Comunità, chiedo che quanto prima sia data una risposta al seguente interrogativo:

è o non è indispensabile rendere efficace il ruolo dell'UNIFIL, al di là di un intervento difensivo concordato e insufficientemente attuato, visto che altrimenti si rischia di esporre a un sacrificio passivo i militari messi a disposizione dai tre governi europei e di vedere l'UNIFIL accusata di non adempiere la sua missione, missione che sin dall'inizio è stata ostacolata e che, se se ne considera la definizione imposta da un consenso internazionale insufficiente, è stata resa politicamente e militarmente impossibile?

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1595/86

dell'on. Ernest Glinne (S—B)

ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(26 settembre 1986)

(87/C 82/53)

Oggetto: Atteggiamiento dei Dodici nei confronti della missione svolta dall'UNIFIL

Quando è stata creata otto anni fa, l'UNIFIL (Forza internazionale delle Nazioni Unite in Libano) ha avuto l'appoggio degli Stati Uniti d'America e incontrato un atteggiamento di indifferenza da parte di Israele e l'opposizione sovietica a qualsiasi contributo finanziario di Mosca. Attualmente invece c'è una certa indifferenza da parte di Washington che ha ridotto della metà il suo aiuto finanziario, mentre Israele chiede che l'UNIFIL continui a svolgere il ruolo finora svolto e Mosca ha iniziato a pagare . . . . Intanto, dopo aver preso atto che tra le file del contingente francese si sono verificati più di 130 uccisioni e numerosi casi di invalidità, il governo di Parigi ha chiesto al consiglio di sicurezza, all'assemblea generale e al segretario generale dell'ONU che sia rafforzata la protezione dei caschi blu in Libano e sia modificato lo statuto dell'UNIFIL (5 800 militari forniti dalla Francia, l'Irlanda, l'Italia, la Norvegia, la Svezia, la Finlandia, il Ghana, il Nepal e le Isole Figi).

Date queste circostanze e considerando l'apporto di personale, il costo umano e pecuniario sostenuto dai tre Stati membri della Comunità, chiedo che quanto prima sia data una risposta ai seguenti interrogativi:

qual è il criterio di calcolo dei contributi finanziari all'UNIFIL? Quali i casi di rifiuto totale o parziale di parteciparvi e qual è attualmente lo stato di finanziamento internazionale necessario alla Forza?

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1596/86

dell'on. Ernest Glinne (S—B)

ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(26 settembre 1986)

(87/C 82/54)

Oggetto: Atteggiamiento dei Dodici nei confronti della missione svolta dall'UNIFIL

Quando è stata creata otto anni fa, l'UNIFIL (Forza internazionale delle Nazioni Unite in Libano) ha avuto l'appoggio degli Stati Uniti d'America e incontrato un atteggiamento di indifferenza da parte di Israele e l'opposizione sovietica a qualsiasi contributo finanziario di Mosca. Attualmente invece c'è una certa indifferenza da parte di Washington che ha ridotto della metà il suo aiuto finanziario, mentre Israele chiede che l'UNIFIL continui a svolgere il ruolo finora svolto e Mosca ha iniziato a pagare . . . . Intanto, dopo aver preso atto che tra le file del contingente francese si sono verificati più di 130 uccisioni e numerosi casi di invalidità, il governo di Parigi ha chiesto al consiglio di sicurezza, all'assemblea generale e al segretario generale dell'ONU che sia rafforzata la protezione dei caschi blu in Libano e sia modificato lo statuto dell'UNIFIL (5 800 militari forniti dalla Francia, l'Irlanda, l'Italia, la Norvegia, la Svezia, la Finlandia, il Ghana, il Nepal e le Isole Figi).

Date queste circostanze e considerando l'apporto di personale, il costo umano e pecuniario sostenuto dai tre Stati membri della Comunità, chiedo che quanto prima sia data una risposta ai seguenti interrogativi:

quali sono, in cifre assolute e relative, i contributi finanziari e militari forniti nel 1985 e nel 1986 dai tre Stati membri della Comunità coinvolti nella suddetta Forza internazionale, rispetto ai contributi di altri Stati e dell'ONU? Quali sono state le perdite subite dai contingenti dei nostri tre paesi rispetto alle perdite totali verificatesi a partire dal momento in cui è stata creata l'UNIFIL?

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1597/86

dell'on. Ernest Glinne (S—B)

ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(26 settembre 1986)

(87/C 82/55)

Oggetto: Atteggiamiento dei Dodici nei confronti della missione svolta dall'UNIFIL

Quando è stata creata otto anni fa, l'UNIFIL (Forza internazionale delle Nazioni Unite in Libano) ha avuto

l'appoggio degli Stati Uniti d'America e incontrato un atteggiamento di indifferenza da parte di Israele e l'opposizione sovietica a qualsiasi contributo finanziario di Mosca. Attualmente invece c'è una certa indifferenza da parte di Washington che ha ridotto della metà il suo aiuto finanziario, mentre Israele chiede che l'UNIFIL continui a svolgere il ruolo finora svolto e Mosca ha iniziato a pagare. . . . Intanto, dopo aver preso atto che tra le file del contingente francese si sono verificati più di 130 uccisioni e numerosi casi di invalidità, il governo di Parigi ha chiesto al consiglio di sicurezza, all'assemblea generale e al segretario generale dell'ONU che sia rafforzata la protezione dei caschi blu in Libano e sia modificato lo statuto dell'UNIFIL (5 800 militari forniti dalla Francia, l'Irlanda, l'Italia, la Norvegia, la Svezia, la Finlandia, il Ghana, il Nepal e le Isole Figi).

Date queste circostanze e considerando l'apporto di personale, il costo umano e pecuniario sostenuto dai tre Stati membri della Comunità, chiedo che quanto prima sia data una risposta al seguente interrogativo:

è o non è indispensabile, al fine di dare efficacia e credibilità reali all'UNIFIL, far sì che la comunità internazionale decida di estendere la suddetta Forza delle Nazioni Unite lungo tutto la frontiera tra Israele e il Libano, anziché confinarla in un'area molto ristretta, visto che un siffatto limite ostacola l'effettiva opera di pacificazione nel Libano meridionale?

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1598/86

dell'on. Ernest Glinne (S—B)

ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della  
Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione  
politica

(26 settembre 1986)

(87/C 82/56)

*Oggetto:* Atteggimento dei Dodici nei confronti della missione svolta dall'UNIFIL

Quando è stata creata otto anni fa, l'UNIFIL (Forza internazionale delle Nazioni Unite in Libano) ha avuto l'appoggio degli Stati Uniti d'America e incontrato un atteggiamento di indifferenza da parte di Israele e l'opposizione sovietica a qualsiasi contributo finanziario di Mosca. Attualmente invece c'è una certa indifferenza da parte di Washington che ha ridotto della metà il suo aiuto finanziario, mentre Israele chiede che l'UNIFIL continui a svolgere il ruolo finora svolto e Mosca ha iniziato a pagare. . . . Intanto, dopo aver preso atto che tra le file del contingente francese si sono verificati più di 130 uccisioni e numerosi casi di invalidità, il governo di Parigi ha chiesto al consiglio di sicurezza, all'assemblea generale e al segretario generale dell'ONU che sia rafforzata la protezione dei caschi blu in

Libano e sia modificato lo statuto dell'UNIFIL (5 800 militari forniti dalla Francia, l'Irlanda, l'Italia, la Norvegia, la Svezia, la Finlandia, il Ghana, il Nepal e le Isole Figi).

Date queste circostanze e considerando l'apporto di personale, il costo umano e pecuniario sostenuto dai tre Stati membri della Comunità, chiedo che quanto prima sia data una risposta al seguente interrogativo:

il mantenimento dell'UNIFIL è compatibile con il rifiuto israeliano di approvare e applicare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza, segnatamente quella del 23 settembre 1986, che impongono un ritiro globale delle forze armate israeliane dal Libano?

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1599/86

dell'on. Ernest Glinne (S—B)

ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della  
Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione  
politica

(26 settembre 1986)

(87/C 82/57)

*Oggetto:* Atteggimento dei Dodici nei confronti della missione svolta dall'UNIFIL

Quando è stata creata otto anni fa, l'UNIFIL (Forza internazionale delle Nazioni Unite in Libano) ha avuto l'appoggio degli Stati Uniti d'America e incontrato un atteggiamento di indifferenza da parte di Israele e l'opposizione sovietica a qualsiasi contributo finanziario di Mosca. Attualmente invece c'è una certa indifferenza da parte di Washington che ha ridotto della metà il suo aiuto finanziario, mentre Israele chiede che l'UNIFIL continui a svolgere il ruolo finora svolto e Mosca ha iniziato a pagare. . . . Intanto, dopo aver preso atto che tra le file del contingente francese si sono verificati più di 130 uccisioni e numerosi casi di invalidità, il governo di Parigi ha chiesto al Consiglio di sicurezza, all'assemblea generale e al segretario generale dell'ONU che sia rafforzata la protezione dei caschi blu in Libano e sia modificato lo statuto dell'UNIFIL (5 800 militari forniti dalla Francia, l'Irlanda, l'Italia, la Norvegia, la Svezia, la Finlandia, il Ghana, il Nepal e le Isole Figi).

Date queste circostanze e considerando l'apporto di personale, il costo umano e pecuniario sostenuto dai tre Stati membri della Comunità, chiedo che quanto prima sia data una risposta al seguente interrogativo:

nell'ottica della cooperazione politica, ritengono i Dodici giustificati il ruolo dell'UNIFIL e il contributo europeo-occidentale, vista la fragilità del governo libanese e la necessità di interporre una forza di dissuasione tra l'esercito sudlibanese filo israeliano e il partito sciita radicale degli Hezbollah?

**Risposta comune alle interrogazioni scritte nn. 1594/86, 1595/86, 1596/86, 1597/86, 1598/86 e 1599/86**

(5 febbraio 1987)

Il consiglio di sicurezza, che è l'unico organo ad avere il potere di decidere su tutti i problemi concernenti il mandato dell'UNIFIL, ha costantemente sollecitato tutte le parti in causa a cooperare pienamente con l'UNIFIL nell'esecuzione del suo mandato. I Dodici hanno ripetutamente sottolineato il loro appoggio all'UNIFIL e chiaramente deplorato che la necessaria cooperazione non sia stata prestata in tutte le circostanze.

In seguito agli avvenimenti verificatisi all'inizio dell'anno nella zona controllata dall'UNIFIL, avvenimenti che hanno contribuito a creare nuovi ostacoli alla realizzazione della sua missione, il consiglio di sicurezza, nella risoluzione n. 587 del 23 settembre 1986, ha chiesto di porre fine, nel Libano del Sud, a qualsiasi presenza militare che non sia accettata dalle autorità libanesi, nonché di effettuare i preparativi necessari affinché l'UNIFIL si schieri sulla frontiera meridionale del Libano. Come dichiarato nella relazione del segretario generale delle Nazioni Unite del 13 ottobre, Israele non può dare il proprio consenso al ritiro totale delle forze armate dal territorio libanese. Gli Stati membri della Comunità dei Dodici hanno tuttavia continuato ad insistere presso Israele in questo senso.

Secondo il parere dei Dodici — nonostante le difficoltà che essa incontra — l'UNIFIL svolge un ruolo utile per la protezione del popolo del Libano del Sud e contribuisce al mantenimento della pace e della stabilità in questa regione. È evidente che, dato il suo ruolo di forza destinato a mantenere la pace, il mandato dell'UNIFIL può essere compiuto soltanto con la cooperazione di tutte le parti in causa. In questo contesto i Dodici sono convinti che la piena esecuzione di tale mandato sarebbe favorevole agli interessi del popolo del Libano del Sud, nonché a creare condizioni di pace e di stabilità nell'intera regione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1638/86**

dell'on. Dario Antoniazzi (PPE—I)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 ottobre 1986)

(87/C 82/58)

Oggetto: PIM

Si chiede di conoscere a che punto siano giunte le procedure relative ai PIM per gli Stati interessati.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1639/86**

dell'on. Dario Antoniazzi (PPE—I)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 ottobre 1986)

(87/C 82/59)

Oggetto: Procedure PIM per l'Italia

Si chiede di conoscere quanti progetti per la realizzazione dei PIM sono stati presentati dall'Italia e per quali regioni.

**Risposta comune data dal sig. Varfis  
in nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte n. 1638/86 e n. 1639/86**

(12 dicembre 1986)

Mentre il regolamento relativo ai PIM impone ai tre Stati beneficiari di presentare alla Commissione i loro progetti di programma entro la fine del 1986, al momento attuale la situazione è la seguente:

- La Francia ha presentato tutti i suoi progetti di PIM riguardanti le regioni e i dipartimenti francesi che figurano nel regolamento relativo ai PIM (in ordine cronologico: Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Aquitania, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Ardèche, Drôme e Corsica). L'istruzione dei progetti è quasi terminata per i programmi concernenti le regioni Aquitania, Languedoc-Roussillon e Midi-Pyrénées, che potrebbero essere adottati alla fine del 1986.
- Il governo italiano non ha ancora presentato alcun PIM alla Commissione. Sono attesi 17 progetti di PIM, di cui tre per l'acquicoltura. Tutte le regioni interessate hanno elaborato progetti preliminari che si trovano attualmente all'esame delle autorità statali italiane. In attesa che si concluda tale esame, e che i PIM vengano trasmessi ufficialmente alla Commissione, le autorità italiane hanno inviato i progetti preliminari a titolo informativo. Su questa base, sono attualmente in corso contatti preliminari tra la Commissione e le regioni che ne fanno richiesta.
- La Grecia ha presentato un PIM riguardante l'isola di Creta, di cui è stato recentemente firmato il contratto di programma. Alla fine di aprile è stato presentato un secondo PIM relativo all'informatica; l'istruzione di questo secondo PIM ellenico si trova in fase avanzata. Infine, le autorità elleniche hanno presentato in luglio alla Commissione i cinque PIM restanti: Grecia settentrionale, Grecia centro-orientale, Grecia centro-occidentale-Peloponneso, Attica, isole del mare Egeo. È già stata avviata l'istruzione del PIM riguardante la Grecia settentrionale.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1680/86**

dell'on. José Barros Moura (COM—P)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 ottobre 1986)

(87/C 82/60)

Oggetto: Trasporti aerei

In seguito all'ultima riunione (Londra, 3 ottobre 1986) del Consiglio dei ministri dei trasporti:

1. Qual è esattamente la situazione in merito al dibattito sulla liberalizzazione dei trasporti aerei?

2. Quali sono esattamente le posizioni attuali dei vari Stati membri e, in particolare, quella espressa dal governo portoghese?
3. Cosa pensa il Consiglio dell'esperienza degli Stati Uniti dove la completa liberalizzazione dei trasporti aerei (voli, percorsi, luoghi, frequenze, tariffe, ecc.) ha condotto, in una prima fase, alla rovina e all'assorbimento delle compagnie più deboli da parte delle più forti e, in una seconda fase, all'aumento dei prezzi dei biglietti a causa delle pressioni esercitate dalle società aeree, ritornate dominanti?
4. Come valuta il Consiglio i problemi in materia di disoccupazione derivanti, per alcune società aeree degli Stati membri, da una liberalizzazione a favore di quelle più forti?
5. Che effetti potrebbe avere la liberalizzazione sullo statuto delle attuali imprese pubbliche di trasporto aereo negli Stati membri?
6. Come valuta il Consiglio le conseguenze della futura liberalizzazione sulla situazione di TAP-AIR Portugal, sull'autonomia del Portogallo in materia di trasporti aerei e, procedendo in questo senso, sull'indipendenza nazionale del Portogallo?

#### Risposta

(10 febbraio 1987)

1. I recenti lavori del Consiglio sui trasporti aerei possono così riassumersi:

Nella sessione del 30 giugno 1986 il Consiglio ha ribadito la necessità d'instaurare, in materia di trasporti aerei, un sistema comunitario coerente, basato su un insieme equilibrato di strumenti atti a promuovere una maggiore concorrenza nei servizi aerei tra i paesi della Comunità per quanto riguarda le tariffe, la capacità e l'accesso al mercato, nel rispetto delle regole di concorrenza stabilite nel trattato. Il Consiglio ha ritenuto che si debba instaurare detto sistema gradatamente. Pertanto esso ha convenuto di prevedere un periodo iniziale di applicazione di tre anni, in cui il Consiglio esaminerà gli sviluppi della situazione e prenderà decisioni in merito alle ulteriori misure volte a conseguire l'obiettivo di realizzare il mercato interno entro il 1992.

Nelle sessioni del 10 e 11 novembre e del 15 e 16 dicembre 1986 il Consiglio ha potuto registrare dei progressi per quanto riguarda le varie misure che consentiranno di instaurare il sistema illustrato nel comma precedente, ma non è stato ancora in grado di giungere ad un accordo su tutti gli elementi in discussione.

2. Il Consiglio ricorda all'onorevole parlamentare che, ai sensi dell'articolo 18 del suo regolamento interno, le deliberazioni del Consiglio sono sottoposte al segreto professionale.

3. La risposta alla domanda n. 1 dell'onorevole parlamentare dimostra che il Consiglio non intende fissare la legislazione comunitaria in funzione della politica seguita in questo settore degli Stati Uniti d'America e che la domanda n. 3 è quindi priva d'oggetto.

4-6. Non spetta al Consiglio pronunciarsi su questioni ipotetiche.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1702/86

dell'on. Sylvie Le Roux (COM—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 ottobre 1986)

(87/C 82/61)

Oggetto: Nuovi negoziati commerciali nell'ambito del GATT

Il Parlamento europeo, nell'approvare il 18 aprile 1986 una risoluzione sul «prossimo round di negoziati del GATT»<sup>(1)</sup>, ha chiesto che la Comunità persegua i seguenti obiettivi:

- «— un nuovo articolo del GATT sulle norme sociali che garantisca che le convenzioni dell'OIL, che disciplinano in particolare la libertà di associazione e di contrattazione collettiva, la discriminazione occupazionale e il lavoro obbligatorio, siano rispettate dai paesi aderenti al GATT,
- un accordo col quale i paesi aderenti al GATT si impegnino a rispettare la dichiarazione tripartita dell'OIL sulle imprese multinazionali».

Intende la Commissione perseguire tali obiettivi in occasione del nuovo round di negoziati commerciali multilaterali del GATT?

<sup>(1)</sup> GU n. C 120 del 20. 5. 1986, pag. 155.

#### Risposta data dal sig. De Clercq in nome della Commissione

(19 gennaio 1987)

Durante la riunione ministeriale di Punta del Este, che ha avviato il ciclo di negoziati commerciali multilaterali definito «Uruguay Round», la Commissione, che rappresentava la Comunità, e altri paesi industrializzati hanno accennato alla possibilità di includere tra le finalità del negoziato il miglioramento del tenore di vita nei paesi partecipanti. Tale obiettivo è strettamente legato ad un altro principio espressamente citato, ossia un maggiore rispetto dei diritti del lavoratore, definiti dall'Organizzazione internazionale del lavoro.

Questo orientamento è stato respinto dalla maggior parte dei paesi in via di sviluppo che partecipano ai negoziati, in quanto lo considerano soltanto un ulteriore stratagemma dei paesi industrializzati per giustificare eventuali limitazioni degli scambi internazionali. Di conseguenza, il testo della dichiarazione ministeriale non contiene alcun riferimento al problema. Tuttavia, nella sintesi finale, il presidente della riunione sig. Iglesias ha sottolineato come la questione sia stata sollevata senza tuttavia che, finora, si sia trovata una soluzione soddisfacente per tutti.

La Commissione continuerà ad insistere presso i suoi partner commerciali affinché rispettino maggiormente le convenzioni internazionali dell'OIL. Ad esempio, nella comunicazione del 15 ottobre 1986 sugli aspetti industriali, sociali e regionali dei cantieri navali <sup>(1)</sup>, la Commissione ha previsto di studiare con alcuni paesi di recente industrializzazione in che misura siano rispettate le convenzioni dell'OIL sulla non discriminazione, sull'età minima, sulla sanità e sulla sicurezza.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(86) 553 def., pag. 5.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1773/86

degli on. José Alvarez de Paz, José Herrero Merediz e José Bueno Vicente (S—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 novembre 1986)

(87/C 82/62)

**Oggetto:** Protezione dei lavoratori esposti ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro

La direttiva 82/605/CEE <sup>(1)</sup> del Consiglio, in data 28 luglio 1982, tratta della protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro (prima direttiva particolare in attuazione dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) <sup>(2)</sup>, mentre la direttiva 83/477/CEE <sup>(3)</sup> del Consiglio, in data 19 settembre 1983, si riferisce alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare in attuazione dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE).

L'applicazione di queste due direttive sta procedendo in maniera soddisfacente in tutta la Comunità?

<sup>(1)</sup> GU n. L 247 del 23. 8. 1982, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU n. L 327 del 3. 12. 1980, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 263 del 24. 9. 1983, pag. 25.

#### Risposta data dal sig. Marin in nome della Commissione

(19 gennaio 1987)

1. Tutti gli Stati membri della CEE devono trasporre nel loro ordinamento nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 1986, la direttiva 82/605/CEE del Consiglio del 28 luglio 1982 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro (prima direttiva specifica ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) <sup>(1)</sup>. Ad oggi, la maggior parte degli Stati membri non ha ancora comunicato alla Commissione la trasposizione della direttiva nelle rispettive leggi, regolamenti e/o altre disposizioni amministrative nazionali. Pertanto, la Commissione istruisce attualmente la pratica prevista nel quadro della procedura di cui all'articolo 169 del trattato CEE nei confronti degli Stati membri in questione.

2. La trasposizione nell'ordinamento nazionale della direttiva 83/477/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi

all'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva specifica e ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) <sup>(2)</sup>, deve essere attuata entro il 1° gennaio 1987 e entro il 1° gennaio 1990 per quanto riguarda le attività di estrazione dell'amianto. Vari Stati membri hanno comunque già trasmesso alla Commissione le rispettive trasposizioni.

<sup>(1)</sup> GU n. L 247 del 23. 8. 1982, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU n. L 263 del 24. 9. 1983, pag. 25.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1781/86

degli on. José Alvarez de Paz, José Herrero Merediz e José Bueno Vicente (S—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 novembre 1986)

(87/C 82/63)

**Oggetto:** Statistiche riguardanti i lavoratori stranieri

Il regolamento (CEE) n. 311/76 <sup>(1)</sup> del Consiglio, in data 9 febbraio 1976, riguarda l'elaborazione di statistiche concernenti i lavoratori stranieri.

A che punto si è giunti nell'esecuzione di tale disposizione?

<sup>(1)</sup> GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 1.

#### Risposta data dal sig. Pfeiffer in nome della Commissione

(15 gennaio 1987)

Come previsto dal regolamento (CEE) n. 311/86 <sup>(1)</sup>, dal 1981 gli Stati membri elaborano statistiche concernenti i lavoratori stranieri. Sono stati pertanto presi contatti con la Spagna ed il Portogallo affinché anche tali paesi effettuino le medesime operazioni.

I dati relativi al numero delle persone occupate sono regolarmente pubblicati nel bollettino EUROSTAT «Emploi et chômage» (tav. III/6). Prosegue l'impegno per migliorare la qualità ed accrescere il ritmo di trasmissione di tali dati.

<sup>(1)</sup> GU n. L 39 del 14. 2. 1976.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1794/86

dell'on. Undine-Uta Bloch von Blottnitz (ARC—D)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 novembre 1986)

(87/C 82/64)

**Oggetto:** Esportazioni francesi di energia elettrica

Le esportazioni francesi di energia elettrica verso altri Stati della Comunità sembrano in notevole aumento. Attraverso

cavi marini al di sotto del canale della Manica sono stati creati nuovi collegamenti con la rete energetica della Gran Bretagna.

Può dire la Commissione quanta energia elettrica, e a che prezzo, esporta attualmente la Francia in altri paesi comunitari ed extracomunitari?

**Risposta data dal sig. Mosar  
in nome della Commissione**

(21 gennaio 1987)

1. Le importazioni e le esportazioni di energia elettrica tra la Francia ed i paesi vicini hanno registrato negli ultimi anni una netta eccedenza delle esportazioni che nel 1983 sono state di 13,4 Terawattora (1 TWh = 10<sup>9</sup> KWh), nel 1984 24,8 TWh e 23,3 TWh nel 1985 <sup>(1)</sup>. Questi valori comprendono i trasferimenti di energia elettrica dalle centrali gestite in compartecipazione della EDF in Belgio nella RF di Germania, in Svizzera ed in Spagna.

2. Nel 1985 le eccedenze delle esportazioni negli altri paesi sono state le seguenti: 0,1 TWh nel Regno Unito (Jersey); 2,7 TWh in Belgio, Olanda e Lussemburgo; 2,4 TWh nella RF di Germania; 9,2 TWh nella Svizzera; 7,4 TWh in Italia; 1,4 TWh nella Spagna e nella Repubblica di Andorra e 0,2 TWh a Monaco. Nessuno scambio significativo si è verificato nel 1985 attraverso il nuovo cavo sottomarino tra il Regno Unito e la Francia, entrato in servizio soltanto verso la fine del 1985.

3. La Commissione non dispone di informazioni sui prezzi delle forniture di energia elettrica attraverso le frontiere degli Stati membri né degli strumenti per ottenere detti prezzi che sono oggetto di contratti riservati.

<sup>(1)</sup> Fonte: EDF.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1813/86**

dell'on. Kenneth Stewart (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 novembre 1986)

(87/C 82/65)

**Oggetto:** La tragica morte di Gary Maher e la paralisi che ha colpito la sorella Sheree Maher a Los Christianos, Tenerife, Spagna, la notte del 23 e 24 febbraio 1985

Si invita la Commissione ad indagare sui fattori che hanno determinato il suddetto incidente, sui motivi per cui i genitori non ne sono stati informati, sulla morte di Gary provocata dalle emissioni di ossidi di carbonio provenienti da uno scaldacqua a gas difettoso. Da allora Sheree è rimasta

paralizzata. Le prese d'aria erano state fissate ad una parete impedendo la circolazione dell'aria nella stanza.

Potrebbe la Commissione elaborare misure di sicurezza più rigorose per gli alloggi di vacanza negli Stati membri e un sistema di ispezioni periodiche sulla loro abitabilità?

Pur riconoscendo che nessuna cifra potrà ricompensarli per la loro tragica perdita, intende la Commissione chiedere al governo spagnolo se esso prevede un risarcimento per i genitori di Gary e di Sheree?

Intende inoltre la Commissione fare pressioni sulle autorità spagnole affinché i responsabili di questo delitto siano assicurati alla giustizia?

**Risposta data da Lord Cockfield  
in nome della Commissione**

(18 dicembre 1986)

La Commissione è informata che negli ultimi anni si sono verificati alcuni casi mortali e non mortali di avvelenamento provocato dalle emissioni di ossido di carbonio provenienti da scaldacqua a gas privi di condotto. Questi apparecchi, se installati in una stanza ben ventilata, controllati regolarmente e usati correttamente, non comportano problemi di sicurezza. Se sono per contro utilizzati in stanze senza adeguata ventilazione, oppure se la manutenzione è mal curata, possono produrre pericolosi quantitativi di velenoso ossido di carbonio.

Dalle informazioni di cui la Commissione dispone risulta che la maggior parte degli incidenti — e probabilmente anche quello che ha provocato la tragica morte di Gary Maher e la paralisi di sua sorella — sono dovuti a cattiva installazione e manutenzione degli apparecchi, e ciò anche se la legislazione nazionale prevede precise norme di installazione e di controllo.

Pertanto, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) di modificare la norma europea relativa agli apparecchi per la produzione di acqua calda, funzionanti con combustibili gassosi, di cui alla direttiva 84/531/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, stipulando che gli scaldacqua senza condotto debbano essere dotati di un dispositivo che riveli la concentrazione di ossido di carbonio e blocca il flusso di gas prima che si raggiunga nella stanza un livello pericoloso.

Questa misura, una volta incorporata nella norma europea, che dovrebbe essere a punto entro la fine del 1987, diverrà effettivamente norma europea nel quadro della direttiva 84/531/CEE concernente gli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi destinati alla produzione istantanea di acqua calda, modificata su questa base.

Tale misura complementare aumenterà la sicurezza intrinseca dei suddetti apparecchi, impedendo ulteriori tragici incidenti.

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che in un caso simile il suo intervento presso l'amministrazione spa-

gnola, non sarebbe appropriato, trattandosi esclusivamente di questione di diritto privato: le parti lese possono promuovere un'azione legale per danni contro la persona responsabile dei danni causati.

(<sup>1</sup>) GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 106.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1892/86

dell'on. Richard Cottrell (ED—GB)

al Consiglio delle Comunità europee

(13 novembre 1986)

(87/C 82/66)

**Oggetto:** Sospensione delle sovvenzioni agricole in Nuova Zelanda

È noto al consiglio che il governo neozelandese ha sospeso ogni forma di sussidio agricolo? Quale insegnamento ritiene il Consiglio possa trarsi per il futuro della politica agricola comune?

#### Risposta

(10 febbraio 1987)

Il Consiglio ha preso atto della recente decisione del governo neozelandese di sospendere alcune misure di sostegno a favore di prodotti agricoli in Nuova Zelanda.

Nell'ambito della Comunità si sta svolgendo da alcuni anni un'azione costante per ottenere, con diversi mezzi, un maggior inquadramento della produzione agricola e adattarla alla situazione del mercato.

Le recenti decisioni adottate nel dicembre del 1986 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari provano la volontà del Consiglio di proseguire la propria azione in tale direzione. La Comunità avrà cura che nei futuri negoziati commerciali internazionali si tenga pienamente conto delle misure d'adeguamento da essa adottate e segnatamente, per quanto concerne il settore lattiero, delle riduzioni di quote già convenute e delle sospensioni di quote previste, allo scopo di ottenere che altri esportatori adottino misure equivalenti per garantire la stabilità del mercato mondiale dei prodotti lattiero-caseari.

L'onorevole parlamentare avrà certo notato che nella dichiarazione ministeriale sui negoziati dell'Uruguay, adottata a Punta del Este il 20 settembre 1986, si fa tra l'altro riferimento, per quanto riguarda la liberalizzazione del commercio dei prodotti agricoli come pure le regole e discipline concernenti l'accesso all'importazione e la concorrenza all'esportazione, al miglioramento dell'ambiente competitivo grazie ad un potenziamento della disciplina concernente l'utilizzazione di tutte le sovvenzioni dirette ed indirette, nonché delle altre misure riguardanti direttamente od indirettamente il commercio dei prodotti agricoli, comprese la riduzione progressiva dei loro effetti negativi e la ricerca delle cause dei medesimi».

Dal canto suo, il Consiglio sosterrà tutti gli sforzi che si faranno in tal senso, nel quadro degli scambi mondiali di prodotti agricoli.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1928/86

dell'on. Bryan Cassidy (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 novembre 1986)

(87/C 82/67)

**Oggetto:** Angola

La Commissione, come intende assicurare che gli aiuti comunitari all'Angola non vengano impiegati a scopi militari?

#### Risposta data dal sig. Natali in nome della Commissione

(20 gennaio 1987)

Gli aiuti relativi ai progetti (aiuti strutturali allo sviluppo) vengono concessi sotto il diretto controllo della Commissione, nell'ambito di progetti ben definiti, soggetti a procedure di istruzione, di verifica e di valutazione, nonché al controllo finanziario della stessa Corte dei conti.

Quanto all'aiuto alimentare concesso direttamente al governo angolano negli anni scorsi, la Commissione ha ricevuto da parte del medesimo informazioni soddisfacenti sulla sua distribuzione e sul suo impiego, e i relativi fondi di contropartita sono stati versati su un conto comune Commissione — governo presso la banca nazionale. Dal 1986 (anno in cui l'Angola ha aderito alla convenzione di Lomé), le forniture di aiuto alimentare avvengono sotto il controllo della delegazione della Commissione a Luanda, la quale si accerta anche del loro buon impiego, nonché della gestione adeguata dei fondi di contropartita.

La Commissione accorda poi anche aiuti indiretti all'Angola, i quali vengono convogliati verso le varie popolazioni indigenti del paese, tramite organizzazioni internazionali o organizzazioni non governative. Questa procedura permette di evitare eventuali rischi di dirottamento, giacché gli organismi interessati sono direttamente responsabili per la distribuzione.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1931/86

dell'on. Bryan Cassidy (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 novembre 1986)

(87/C 82/68)

**Oggetto:** Angola

Quali misure sta prendendo la Commissione per assicurare che gli aiuti comunitari siano equamente distribuiti e che gli

abitanti della vasta zona controllata dall'UNITA ricevano la parte loro spettante?

**Risposta data dal sig. Natali  
in nome della Commissione**

(16 gennaio 1987)

La Comunità, che è legata all'Angola da impegni contratti nella convenzione di Lomé, non può ovviamente trattare con un movimento armato in lotta contro il governo legale di un paese ACP. Tuttavia, conoscendo il problema umanitario delle popolazioni civili coinvolte in questo conflitto, la Commissione accorda aiuti alimentari che vengono distribuiti all'intera popolazione del paese da numerose organizzazioni, in particolare del Comitato internazionale della Croce rossa (CICR), nonché da ONG quali Caritas, Oxfam Belgio o il Consiglio mondiale delle chiese.

Altri aiuti vengono inoltre distribuiti in tutto il paese tramite organizzazioni internazionali quali il Programma alimentare mondiale (PAM) e l'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR).

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1954/86**

dell'on. José Barros Moura (COM—P)

al Consiglio delle Comunità europee

(21 novembre 1986)

(87/C 82/69)

**Oggetto:** Incidenza della «politica mediterranea» sulle esportazioni di prodotti agricoli e industriali portoghesi verso la Comunità

In seguito all'accordo raggiunto dal comitato dei rappresentanti permanenti il 16 ottobre 1986 sulle condizioni del rinegoziato degli accordi commerciali preferenziali tra la CEE e i paesi mediterranei (Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Siria, Turchia, Cipro, Malta e Jugoslavia):

1. si può forse concludere che la Comunità offrirà a questi paesi un regime più favorevole di quello concesso alle esportazioni del Portogallo e della Spagna fino alla fine del periodo transitorio il 31 dicembre 1995?
2. Quali sono i punti concreti in cui il nuovo regime proposto è diverso, ugualmente o maggiormente favorevole?
3. Come giustifica il Consiglio la concessione di un trattamento meno favorevole rispetto ad alcuni Stati membri?
4. Quali sono le conseguenze prevedibili sulle possibilità di esportazione per il Portogallo di prodotti come arance, limoni, pomodori, uva, mandarini, vino, olio, frutta secca, ortofruttili, primizie, ecc.?

5. Quali sono le conseguenze prevedibili sulle possibilità di esportazione per il Portogallo di prodotti industriali come tessili, abbigliamento, conserve di pesce, prodotti alimentari, ecc.?

6. Quali sono le compensazioni ottenute dalla Spagna e dal Portogallo?

**Risposta**

(10 febbraio 1987)

Come è noto all'on. parlamentare gli accordi conclusi dalla Comunità con la maggioranza dei partner mediterranei, e che fanno parte dell'«acquis communautaire» (articoli 179 e 366 dell'atto di adesione), prevedono in termini commerciali un accesso preferenziale al mercato della Comunità caratterizzato in generale dal libero accesso per i prodotti industriali, e la concessione di preferenze per i principali prodotti agricoli.

Il Consiglio ricorda che nella sua dichiarazione del 30 marzo 1985, che pure fa parte dell'acquis communautaire (articoli 2 e 3 dell'atto di adesione), ha stabilito i principi e gli obiettivi della politica mediterranea della Comunità allargata. Tra gli obiettivi figura in particolare quello di fare il possibile per garantire che le correnti tradizionali di scambi dei partner mediterranei siano mantenute per venire incontro alle loro preoccupazioni sulle conseguenze dell'allargamento per le esportazioni tradizionali.

Le direttive negoziali approvate dal Consiglio sono volte ad attuare tale dichiarazione. Le misure previste a tal fine possono riassumersi così.

In termini tariffari, per i prodotti del settore agricolo oggetto di scambi tradizionali si prevede uno smantellamento tariffario analogo a quello previsto nell'atto di adesione per la Spagna e per il Portogallo per gli stessi prodotti nelle loro relazioni con gli altri 10 Stati membri. Tuttavia lo smantellamento tariffario è concesso soltanto all'interno di una struttura quantitativa (contingenti, quantità di riferimento), superata la quale si applica il regime tariffario normale degli accordi. Inoltre alcuni partner mediterranei fruiranno, dalla campagna 1990, per alcuni prodotti, e anche all'interno di quantitativi prestabiliti, di una eventuale differenziazione del prezzo di entrata, mentre tale differenziazione si applicherà automaticamente alla Spagna e al Portogallo. Tuttavia, giacché in virtù del trattato di adesione la differenziazione del prezzo di entrata si applicherà al Portogallo per i pomodori e le uve soltanto dal 1991, resta inteso che ciò sarà uno degli elementi pertinenti che la Commissione prenderà in considerazione per decidere sull'opportunità di differenziare il prezzo di entrata nei confronti dei paesi terzi mediterranei.

Pertanto questo regime non porta a concedere ai partner mediterranei un regime migliore di quello di cui fruiscono gli Stati membri, fermo restando che i paesi mediterranei continueranno a fruire sul mercato dei 10 Stati membri originari del regime previsto nei rispettivi accordi, mentre, nel periodo transitorio dell'adesione, le relazioni tra il Portogallo e la Spagna e gli altri 10 Stati membri sono disciplinate dalle disposizioni transitorie dell'atto di adesione.

Il Consiglio rileva per altro che le direttive negoziali per il rinnovo dei protocolli finanziari relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica, scaduti il 31 ottobre 1986, prevedono, tra gli obiettivi della cooperazione, lo sviluppo e la diversificazione della produzione agricola dei paesi partner per aumentarne il livello di autosufficienza alimentare, ma anche per favorire una maggiore complementarità tra le varie regioni mediterranee.

Il Consiglio ritiene pertanto che siano state prese le precauzioni necessarie affinché il regime offerto ai partner mediterranei non incida sulle prospettive di esportazione del Portogallo e della Spagna in seguito all'adesione.

---

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2036/86**  
**dell'on. Georgios Mavros (S—GR)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
*(28 novembre 1986)*  
*(87/C 82/70)*

*Oggetto:* Visita di un funzionario della Commissione in Turchia

La «Settimana del lavoro e degli scambi commerciali Turchia-CEE», che avrà luogo nel 1987 a Costantinopoli è forse sotto l'egida della Commissione delle Comunità europee, o altrimenti qual è il motivo della visita (8 ottobre 1986) del sig. Schwed, capodivisione presso la Commissione, in Turchia?

**Risposta data dal sig. Cheysson**  
**in nome della Commissione**  
*(20 gennaio 1987)*

La gestione di alcuni aspetti delle relazioni tra la Comunità e i paesi terzi compete alla Commissione. È quindi normale che funzionari di quest'ultima si rechino in visita in quei paesi nel corso del proprio lavoro. È appunto in un caso del genere che rientra la visita cui allude l'onorevole parlamentare.

---

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2047/86**  
**dell'on. Arturo Escuder Croft (ED—E)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
*(28 novembre 1986)*  
*(87/C 82/71)*

*Oggetto:* Importazioni di banane nella CEE nel 1985

Poiché la Comunità europea importa annualmente ingenti quantitativi di banane di diversa provenienza, sarebbe

interessante conoscere la reale entità del consumo di banane nella Comunità.

Può far sapere la Commissione qual è stato nel 1985 il volume, in tonnellate, delle importazioni di banane nei singoli paesi della Comunità, precisando i paesi di provenienza?

Può render noto, per ciascun paese, il valore delle singole importazioni?

**Risposta data dal sig. Pfeiffer**  
**in nome della Commissione**  
*(9 Febbraio 1987)*

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole Parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento europeo un elenco redatto per elaboratore contenente le informazioni richieste.

---

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2053/86**  
**dell'on. Ludivina Garcia Arias (S—E)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
*(28 novembre 1986)*  
*(87/C 82/72)*

*Oggetto:* Progetti di sviluppo finanziati dalla CE in Messico

Potrebbe la Commissione presentare un rapporto dettagliato in merito ai progetti di sviluppo finanziati dalla Comunità europea nella Repubblica messicana negli anni 1984, 1985 e 1986?

**Risposta data dal sig. Cheysson**  
**in nome della Commissione**  
*(15 gennaio 1987)*

La Comunità non finanzia progetti di sviluppo in Messico. Gli stanziamenti disponibili per l'aiuto finanziario e tecnico ai paesi in via di sviluppo non associati sono destinati a coprire iniziative nel settore agricolo ed alimentare nei paesi più poveri dell'America latina e dell'Asia.

Nondimeno, la Comunità finanzia varie azioni di cooperazione con il Messico nel settore della ricerca scientifica, della programmazione energetica, della promozione commerciale, dell'elaborazione delle statistiche o del ravvicinamento tra imprese. Essa finanzia quanto prima la costruzione di un ospedale sul territorio del distretto federale del Messico, destinato alle persone bisognose e non coperte da un'assicurazione malattia. Questo finanziamento è un'azione eccezionale decisa a seguito del terremoto del settembre 1985.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2054/86**

dell'on. **Rafaël Estrella Pedrola (S—E)**  
alla Commissione delle Comunità europee

(28 novembre 1986)

(87/C 82/73)

**Oggetto:** Progetti di sviluppo finanziati dalla CE nell'America centrale

Potrebbe la Commissione fare un rapporto dettagliato in merito ai progetti di sviluppo finanziati dalla Comunità europea negli anni 1985 e 1986 nei paesi ad essa non associati dell'America centrale e dei Caraibi (esclusi cioè gli ACP)?

**Risposta data dal sig. Cheysson**  
in nome della Commissione

(15 gennaio 1987)

Nel 1985, la cooperazione tra la Comunità e i paesi dell'America centrale e dei Caraibi (esclusi i paesi ACP ed il Messico) ha raggiunto un importo di 82,1 milioni di ECU, suddiviso come segue per quanto riguarda i paesi beneficiari:

- a) a seguito della firma, in data 12 novembre 1985, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità e i sei paesi dell'Istmo centramericano (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama), che prevede un aumento dell'aiuto comunitario accordato a questi paesi, l'aiuto comunitario è risultato praticamente raddoppiato, raggiungendo 76,9 milioni di ECU nel 1985 (contro 41,1 milioni di ECU nel 1984);
- b) l'aiuto agli altri due paesi del bacino dei Caraibi nel 1985 è rimasto immutato nell'anno 1984 per Haiti (4,4 milioni di ECU) mentre è diminuito per la Repubblica Dominicana (0,8 milioni di ECU). Questa diminuzione, però, deve essere rapportata al massiccio aumento intervenuto l'anno precedente (6,6 milioni di ECU).

Va rammentato inoltre l'aiuto concesso al Messico nel quadro dei progetti di sostegno agli sfollati provenienti soprattutto dal Guatemala (3,5 milioni di ECU nel 1985).

In termini qualitativi (nel 1985), l'aiuto comunitario alla regione dell'America centrale e dei Caraibi si suddivide soprattutto in progetti di assistenza finanziaria e tecnica (48,1 milioni di ECU) e in aiuti alimentari (25 milioni di ECU) nonché, in misura minore, in aiuti concessi per il tramite delle ONG (5 milioni di ECU) e aiuti agli sfollati (5 milioni di ECU), compreso il suddetto aiuto al Messico. L'azione è consistita anzitutto in un'assistenza finanziaria e tecnica bilaterale per i paesi parte dell'Accordo di cooperazione (22 milioni di ECU). Questo aiuto è stato concesso senza alterare l'orientamento adottato dal 1984 volto a favorire i progetti d'integrazione regionale (27 milioni di ECU), in particolare nel settore dello sviluppo rurale, della sicurezza alimentare, della sanità (protezione dell'infanzia) e delle piccole e medie imprese.

A questo proposito va rilevato l'apporto finanziario di 20 milioni di ECU alla Banca centramericana per l'intergrazione economica (BCIE), per un fondo di gestione a favore delle PMI della regione e gestita dall'organismo stesso.

Anche se più limitatamente, si è conferita particolare importanza all'assistenza per la promozione commerciale, la formazione professionale e la cooperazione energetica.

Aiuto comunitario alla regione centramericana	Totale	Paesi dell'accordo di cooperazione	Haiti e Repubblica Dominicana
Aiuto finanziario e tecnico	48,10	47,10	1,0
Aiuto alimentare	24,60	21,20	3,4
Aiuto progetti ONG	5,00	4,30	0,7
Aiuto agli sfollati (compresi gli sfollati in Messico dell'America centrale)	1,60 (5,10)	1,60	—
Promozione commerciale	1,91	1,90	0,01
Cooperazione energetica	0,61	0,61	—
Formazione <sup>(1)</sup>	0,41	0,41	<sup>(1)</sup>
Aiuto all'integrazione regionale	0,28	0,28	

<sup>(1)</sup> Importo regionale a vantaggio di tutta la regione, compresi i paesi dei Caraibi.

L'orientamento per il 1986 è analogo a quello per il 1985; i dati disponibili, però, non sono sufficienti per precisare le varie azioni della Comunità nella regione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2091/86**

dell'on. **Willy Kuijpers (ARC—B)**

alla Commissione delle Comunità europee

(2 dicembre 1986)

(87/C 82/74)

**Oggetto:** Ricovero forzato in cliniche psichiatriche

In taluni Stati membri europei è possibile il ricovero coatto in clinica psichiatrica di persone che pur non hanno compiuto atti criminali, né sono state condannate dai tribunali per delitti.

La Commissione può precisare:

- se è al corrente di tale situazione,
- se tale situazione è conforme alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

— in quali condizioni e con quale tutela giuridica le persone in parola possono essere così internate forzatamente in clinica psichiatrica nei vari Stati membri europei?

**Risposta data dal sig. Delors  
in nome della Commissione**

(12 febbraio 1987)

L'oggetto dell'interrogazione esula dalla sfera di competenza della Commissione, che è spiacente di non disporre dell'informazione richiesta.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2101/86**

dell'on. Karel De Gucht (LDR—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 dicembre 1986)

(87/C 82/75)

*Oggetto:* Decisioni a maggioranza in seno al Consiglio

Nel 1982, sotto la presidenza belga, ebbe luogo una votazione storica a maggioranza in seno al Consiglio dei ministri.

Il Consiglio può fornire un quadro dettagliato delle decisioni che sono state prese da quel momento a maggioranza qualificata in seno al Consiglio dei ministri?

**Risposta**

(10 febbraio 1987)

Come il Consiglio aveva già indicato nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 1121/86 dell'on. Elles <sup>(1)</sup>, il numero degli atti adottati a maggioranza qualificata dal Consiglio è notevolmente aumentato negli ultimi tempi. Durante il 1986, il Consiglio ha adottato circa un centinaio di decisioni a maggioranza qualificata, il che rappresenta una progressione significativa rispetto al 1985.

<sup>(1)</sup> GU n. C 306 dell'1. 12. 1986, pag. 42.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2126/86**

dell'on. Nicole Fontaine (PPE—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 dicembre 1986)

(87/C 82/76)

*Oggetto:* Mancata applicazione del diritto comunitario concernente i cittadini degli Stati membri della CEE residenti in un altro Stato membro

La terza relazione della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario rivela un proliferare dei casi di mancata applicazione del diritto comunitario nel settore della libera circolazione delle persone e della libertà di

stabilimento. Si fa strada una grave tendenza a un'interpretazione sistematicamente restrittiva del diritto comunitario in questo settore. In questa relazione, la Commissione rivela di aver dovuto nel 1985 adire la Corte in circa trenta casi concernenti le professioni libere. I casi di ricorso alla Corte di giustizia si moltiplicano anche nel settore dell'attività professionale (in particolare il requisito della nazionalità per l'accesso alle attività e agli impieghi nell'amministrazione pubblica, il rifiuto di accesso al credito fondiario, il rifiuto del diritto di aprire un secondo studio . . .), dei diritti sociali (in particolare il rifiuto di eleggibilità a un comitato del personale, il problema della lingua di procedura dinanzi a un tribunale nazionale . . .), della sicurezza sociale (in particolare la concessione degli assegni familiari secondo la legislazione dello Stato di residenza, il rifiuto di pagare le pensioni ai cittadini residenti in un altro Stato membro . . .).

Una tale evoluzione appare particolarmente inammissibile nel momento in cui vengono prodigati sforzi notevoli in favore dell'Europa dei cittadini.

Non ritiene la Commissione che dovrebbero essere inflitte sanzioni severe agli Stati membri che infrangono in tal modo volontariamente il diritto comunitario? Che tipo di sanzioni pensa di comminare?

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2127/86**

dell'on. Nicole Fontaine (PPE—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 dicembre 1986)

(87/C 82/77)

*Oggetto:* Mancata applicazione della giurisprudenza concernente i cittadini degli Stati membri della CEE che risiedono in un altro Stato membro

Numerose sentenze della Corte di giustizia concernenti la libertà di circolazione delle persone e dei lavoratori che interessano gli emigranti non vengono applicate dagli Stati membri.

Si fa strada una grave tendenza a un'interpretazione sistematicamente restrittiva o al mancato rispetto della giurisprudenza comunitaria nel settore della libera circolazione dei lavoratori (per esempio sentenze: 149/70 sugli impieghi pubblici, 249/83 e 122/84 sul «minimo» dei mezzi di sussistenza, 261/83 sul reddito garantito alle persone anziane, 293/83 sul «minerval», 107/83 sul diritto per un avvocato ad avere un secondo studio).

Una siffatta situazione appare particolarmente inammissibile nel momento in cui si intende promuovere presso l'opinione pubblica europea il concetto dell'Europa dei cittadini e in cui la realizzazione del grande mercato interno chiede la massima mobilità dei cittadini.

Quali tipi di sanzioni intende adottare la Commissione per por fine a tale atteggiamento dei governi che discredita la costruzione europea?

**Risposta comune data dal sig. Delors  
in nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte n. 2126/86 e 2127/86  
(26 gennaio 1987)**

Come si evince dalla questione menzionata dall'onorevole parlamentare, la Commissione si prodiga con tutti i mezzi giuridici e politici di cui dispone per indurre gli Stati membri ad ottemperare correttamente agli obblighi che loro incombono in virtù dei trattati. La Commissione ritiene particolarmente grave il fatto di essere stata costretta ad avviare numerose procedure di infrazione per mancato rispetto dell'articolo 171 del trattato CEE (mancata esecuzione di sentenze della Corte di giustizia che constano infrazioni).

Sotto il profilo giuridico tuttavia il trattato CEE, a differenza del trattato CECA (articolo 88), non prevede alcuna sanzione contro uno Stato membro che abbia mancato ai propri obblighi.

In tale contesto la Commissione rammenta che i privati lesi da infrazioni a disposizioni del diritto comunitario direttamente applicabile possono adire i giudici nazionali per far valere i diritti che l'ordinamento giuridico comunitario loro conferisce. La Commissione conta molto sugli effetti di tale controllo decentralizzato.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2168/86  
dell'on. José Alvarez de Paz (S—E)  
al Consiglio delle Comunità europee  
(16 dicembre 1986)  
(87/C 82/78)**

**Oggetto:** Minimo vitale per tutti i cittadini della Comunità

Nella Comunità esistono circa trenta milioni di poveri dichiarati e un numero, pressoché equivalente, di persone che vivono al di sotto del minimo vitale. Si manifestano anche nuove forme di povertà nella Comunità, il cui tessuto sociale si è profondamente lacerato.

Considerando che non in tutti i paesi esiste una legislazione relativa al minimo vitale, non ritiene il Consiglio opportuno promuovere la generalizzazione di questo tipo di legislazione e entro quanto tempo?

**Risposta  
(10 febbraio 1987)**

Il Consiglio ha recentemente ricevuto dalla Commissione una comunicazione intitolata «Problemi di sicurezza sociale — Temi di interesse comune»<sup>(1)</sup>, comunicazione che sta attualmente esaminando.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(86) 410 def.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2207/86  
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC—B)  
al Consiglio delle Comunità europee  
(22 dicembre 1986)  
(87/C 82/79)**

**Oggetto:** Programma Brite

Il Consiglio è sicuramente al corrente che nell'ambito del programma Brite un vasto numero di progetti di alto livello presentati dalle imprese sono stati respinti a causa della limitatezza delle risorse disponibili. Ciò comporta il pericolo che un grande numero di industriali delusi finiscano per divenire indifferenti nei confronti di iniziative comunitarie di questo tipo.

Può far sapere il Consiglio se è al corrente di tale pericolo e che cosa pensa di fare per contrastarlo?

**Risposta  
(10 febbraio 1987)**

Come l'onorevole parlamentare saprà, la responsabilità della gestione e dell'esecuzione del programma Brite spetta unicamente alla Commissione e la selezione o il rifiuto dei progetti presentati a titolo del programma non concerne quindi direttamente il Consiglio.

Tuttavia il Consiglio è consapevole del grande interesse suscitato dal programma e dalle proposte che sono state ricevute. Nella comunicazione del 27 maggio 1986 concernente il riesame del programma Brite 1985-1988<sup>(1)</sup>, la Commissione ha riconosciuto espressamente di aver dovuto essere estremamente selettiva nella scelta delle proposte, alcune delle quali hanno dovuto essere respinte per ragioni finanziarie malgrado l'alta qualità.

Nella suddetta comunicazione del 27 maggio 1986, la Commissione ha affermato chiaramente che la revisione del programma Brite è un elemento prioritario nell'ambito del nuovo programma quadro (1987-1991) attualmente discusso dal Consiglio. Alla luce di queste discussioni e della futura proposta della Commissione relativa alla revisione del programma Brite, il Consiglio esaminerà con la massima attenzione le sue nuove esigenze finanziarie. Al riguardo il Consiglio terrà presente il suo impegno di riesaminare e se del caso rivedere il programma Brite (e altri programmi R & S) tenendo conto degli impegni precedentemente assunti di aumentare progressivamente la spesa per le attività comunitarie di R&S.

Tuttavia queste considerazioni dovranno tener conto dell'esito delle discussioni sul programma quadro e dei vincoli di bilancio entro i quali sono costretti attualmente a funzionare anche i programmi comunitari di R&S più riusciti.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(86) 271 def.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2424/86**  
 dell'on. Johanna Maij-Weggen (PPE—NL)  
 alla Commissione delle Comunità europee  
 (23 gennaio 1987)  
 (87/C 82/80)

*Oggetto:* Numero di donne sindaco nella Comunità

Può la Commissione indicare quanti sono i sindaci in ciascun paese membro della Comunità e quanti di questi sono donne?

**Risposta data dal sig. Delors**  
 in nome della Commissione  
 (10 febbraio 1987)

La Commissione, che è tenuta a limitarsi a svolgere i compiti affidatili dai trattati, non dispone di informazioni del tipo di quelle richieste dall'onorevole parlamentare, e non è quindi in grado di rispondere alla sua interrogazione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2428/86**  
 dell'on. Benedikt Harlin (ARC—D)  
 al Consiglio delle Comunità europee  
 (23 gennaio 1987)  
 (87/C 82/81)

*Oggetto:* Ricerca nel settore militare e dell'ingegneria genetica

È il Consiglio a conoscenza di progetti elaborati nell'ambito dei programmi di ricerca comunitaria o dei programmi dei singoli Stati membri che

- a) possono rivestire un'utilità militare (difensiva o offensiva),
- b) sono condotti da istituti che attuano anche progetti militari di ricerca o partecipano agli stessi?

#### **Risposta**

(10 febbraio 1987)

1. Ai sensi della risoluzione del Consiglio del 14 gennaio 1974 <sup>(1)</sup> compete alla Commissione e al Consiglio provvedere al coordinamento delle politiche nazionali e alla definizione delle azioni di interesse comunitario nel settore scientifico e tecnologico. Queste attività sono state limitate alla ricerca civile.

L'onorevole parlamentare senz'altro ricorderà che, come per le attività di ricerca nei settori del carbone e dell'acciaio, il programma quadro attualmente vigente (1984-1987), approvato dal Consiglio il 25 luglio 1983 <sup>(2)</sup>, persegue unicamente obiettivi civili. La stessa cosa si può dire per i vari programmi di ricerca adottati dal Consiglio.

2. Gli istituti scientifici, i laboratori e gli istituti nazionali di ricerca, nonché le società private incaricate di eseguire lavori di ricerca a livello comunitario, sono scelti dalla Commissione secondo le normali procedure. Non è pertanto competenza del Consiglio rispondere al quesito se tali organizzazioni svolgano attività nell'ambito di progetti di ricerca militare.

3. Per quanto riguarda i programmi di ricerca attualmente perseguiti dai singoli Stati membri, che potrebbero essere utilizzati per scopi militari, il Consiglio non è in grado di rispondere in quanto gli Stati membri non sono tenuti a comunicare informazioni in materia alle istituzioni comunitarie.

<sup>(1)</sup> GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag 2: «Coordinamento delle politiche nazionali e definizione di azioni di interesse comunitario nel settore della scienza e della tecnologia.

<sup>(2)</sup> GU n. C 208 del 4. 8. 1983, pag. 1.

**CENTRO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (CEDEFOP)**

**PARITÀ DI OPPORTUNITÀ E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

**Cinque anni dopo . . . iniziative formative dirette alle donne nell'ambito della comunità europea**

L'asse portante della politica sociale comunitaria in tema di parità professionale fra uomo e donna è senza alcun dubbio costituito dalla legislazione in materia. Un insieme di norme giuridiche, di direttive con validità giuridica formano un quadro di garanzia nella parità di trattamento in tema di collocamento, di formazione professionale, di sicurezza sociale.

Ma, come tutti sanno, le disposizioni di legge non sono mai sufficienti da sole ad estirpare ogni genere di disuguaglianza di fatto. Perciò, accanto alla normativa giuridica, la Commissione delle Comunità europee ha elaborato e proposto agli Stati membri il concetto di iniziativa positiva. Si tratta di promuovere iniziative specifiche allo scopo di eliminare le inuguaglianze che le donne subiscono nella vita professionale.

È in questa prospettiva che fin dai primi inizi della sua esistenza il Cedefop ha inserito ogni anno ben in vista nel suo programma di lavoro l'assistenza alla Commissione, nello sforzo di tradurre in atto questo concetto negli ambiti specifici dell'orientamento e della formazione professionali.

118 pag.

Pubblicato in: danese, francese, inglese, italiano, olandese, portoghese, tedesco.

N. di catalogo: HX-43-85-903-IT-C ISBN: 92-825-6562-9

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

LIT 6 000 BFR 180



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Lussemburgo